Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1128

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014

20/07/2025 - 18:35

Indice

1. DDL S. 1128 - XIX Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 1128 . . . 5
1.2.2. Testo approvato 1128 (Bozza provvisoria) . . . 72
1.3. Trattazione in Commissione . . . 73
1.3.1. Sedute . . . 74
1.3.2. Resoconti sommari . . . 75
1.3.2.1. 3^ Commissione permanente (Affari esteri e difesa) . . . 76
1.3.2.1.1. 3^ Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 84(pom.) del 21/05/2024 . . . 77
1.3.2.1.2. 3^ Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 85(pom.) del 28/05/2024 . . . 88
1.4. Trattazione in consultiva . . . 89
1.4.1. Sedute . . . 90
1.4.2. Resoconti sommari . . . 91
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 92
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 59(pom., Sottocomm. pareri) del 28/05/2024 . . . 93
1.4.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . 95
1.4.2.2.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 164(pom.) del 28/05/2024 . . . 96
1.4.2.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 165(ant.) del 29/05/2024 . . . 101
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 111
1.4.2.3.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 240(pom.) del 21/05/2024 . . . 112
1.4.2.3.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 241(ant.) del 22/05/2024 . . . 115
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 117
1.5.1. Sedute . . . 118
1.5.2. Resoconti stenografici . . . 119
1.5.2.1. Seduta n. 218 dell'11/09/2024 . . . 120

1. DDL S. 1128 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 1128

XIX Legislatura

- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Dossier
- Trattazione in Commissione
- Trattazione in consultiva
- Trattazione in Assemblea
- Votazioni

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014

Titolo breve: *Ratifica Convenzione Italia Libia eliminazione doppie imposizioni e prevenzione evasioni fiscali*

Iter

11 settembre 2024: approvato(trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.1128	**approvato**
C.2031	approvato definitivamente. Legge

Legge n. 2/25 del 16 gennaio 2025, GU n. 19 del 24 gennaio 2025.

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le **Antonio Tajani** (Governo Meloni-I)

Di concerto con

Ministro dell'economia e finanze **Giancarlo Giorgetti** , Ministro della giustizia **Carlo Nordio**

Natura

ordinaria Ratifica trattati internazionali. Include relazione tecnica. Include analisi tecnico-normativa (ATN). Esclusione AIR.

Presentazione

Presentato in data **3 maggio 2024**; annunciato nella seduta n. 185 del 7 maggio 2024.

Classificazione TESEO

LIBIA, RATIFICA DEI TRATTATI, DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI, EVASIONI FISCALI

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Alessandro Alfieri** (PD-IDP) (dato conto della nomina il 21 maggio

2024).

Relatore di maggioranza Sen. **Alessandro Alfieri** (PD-IDP) nominato nella seduta pom. n. 85 del 28 maggio 2024.
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa)** **in sede referente** il 14 maggio 2024. Annuncio nella seduta n. 188 del 14 maggio 2024. Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Unione europea), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1128

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1128

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale** (TAJANI)di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)e con il **Ministro della giustizia** (NORDIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2024

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014

Onorevoli Senatori. -

La Convenzione accoglie in larga parte l'originario progetto italiano di Convenzione contro le doppie imposizioni, basato a sua volta sul modello OCSE di Convenzione fiscale ed elaborato in ragione della specificità dei rapporti italo-libici, tenuto anche presente che la Libia non è un Paese membro della predetta organizzazione.

Il campo di applicazione della Convenzione riguarda, sotto il profilo soggettivo, i residenti di entrambi gli Stati contraenti e, sotto quello oggettivo, le imposte dirette elencate all'articolo 2. L'ambito di applicazione oggettivo risulta, però, esteso alle imposte di ogni ordine e tipo gravanti sui redditi prodotti da persone fisiche e/o giuridiche, sia per quanto riguarda il principio di non-discriminazione, sia in relazione agli aspetti di cooperazione amministrativa (articoli 24 e 26).

Rilievo particolare assume il concetto di stabile organizzazione (Articolo 5), istituto che, come noto, legittima la potestà impositiva sui redditi dell'impresa non residente da parte dello Stato sul cui territorio vengono svolte le attività di quest'ultima. La parte libica ha accolto le disposizioni in linea con gli attuali *standards* dell'OCSE, con l'eccezione del limite temporale di tre mesi convenuto circa la durata necessaria a configurare un cantiere di costruzione quale stabile organizzazione. Detto termine coincide peraltro con quello fissato dall'articolo 162 del TUIR, ed è stato già concordato dalla Libia anche nelle analoghe disposizioni con Francia e Regno Unito. Si segnala comunque che il predetto limite è stato controbilanciato da regole di attribuzione degli utili alla stabile organizzazione in linea con i principi di ripartizione proposti dall'OCSE, nonché da una clausola inserita nell'articolato dei redditi di capitale (Articoli 11, 12 e 13) che limita l'applicabilità delle disposizioni domestiche libiche in materia di forza attrattiva della stabile organizzazione. Si precisa comunque che, quanto ai metodi di ripartizione degli utili rispetto alla casa madre, si è rimasti allineati al modello OCSE tradizionale, non tenendo esplicitamente conto degli attuali sviluppi concernenti l'analisi di *tranfer pricing* seguiti dai Paesi OCSE. Si è così costituito un quadro giuridico di riferimento utile alle imprese italiane operanti in Libia.

Parimenti, per quanto riguarda gli utili realizzati da persone fisiche per lo svolgimento di attività di carattere indipendente (Articolo15), si farà riferimento sia al concetto di base fissa,

sia a quello della presenza temporale dei 183 giorni, secondo le regole del modello di Convenzione fiscale elaborato dalle Nazioni Unite.

Su iniziativa libica - ed in linea con quanto già convenuto in proposito dalla Libia con Regno Unito e Francia- è stata concordata una *'source rule'* di carattere generale (Articolo 6) facente salvo il potere impositivo dello Stato della fonte nei casi in cui non vi sia una chiara caratterizzazione del tipo di reddito per coprire eventuali fattispecie non rientranti nel campo di applicazione dell'Articolo 4 (Residenza) o dell'Articolo 22 (Altri redditi) dell'accordo.

Per quel che concerne i redditi di capitale, è stato definito il principio generale della tassazione concorrente su dividendi e interessi, con aliquote del 5% e del 10% sui dividendi – la prima applicata sui dividendi *intercompany* nel caso di società che controllano direttamente almeno il 25% del capitale della società erogatrice – e un'aliquota del 5% sugli interessi.

In merito alle *royalties* (Articolo 13), è stata invece stabilita l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza. In termini pratici detta clausola impone alla parte libica il rimborso delle ritenute alla fonte eventualmente prelevate su tale tipologia reddituale.

Il metodo per evitare la doppia imposizione (Articolo 23) prevede una combinazione fra il sistema di imputazione ordinaria utilizzato dal nostro Paese e quello misto, previsto per i residenti in Libia, fra esenzione e credito per i redditi di capitale.

L'Articolo 25 prevede la procedura amichevole per la composizione di controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni convenzionali, senza la possibilità di ricorso all'arbitrato.

Quanto alla cooperazione amministrativa, considerata da parte italiana una materia di primaria importanza, l'intesa raggiunta con la controparte sull'Articolo 26 ha portato alla definizione di una base giuridica che garantisce lo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standards dell'OCSE, compreso il superamento del segreto bancario. La proposta italiana, basata sulla più recente versione del Modello OCSE, è stata accettata integralmente dalla delegazione libica. Il risultato ottenuto costituisce altresì un elemento utile al fine dell'inclusione della Libia nella "*white list*", prevista dall'articolo 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

La Convenzione, conformemente alla prassi negoziale italiana, prevede anche un articolo sui rimborsi (Articolo 28), che disciplina il metodo di applicazione indiretta delle aliquote ridotte, laddove i sostituti di imposta decidano di non esercitare la propria facoltà di procedere all'applicazione diretta dei benefici convenzionali.

La Convenzione è stata emendata da Scambio di Note verbali, rispettivamente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 7 agosto 2014, e

dell'Ambasciata di Libia del 22 agosto 2014, allo scopo di sostituire nel testo la denominazione di "Gran Giamahirya Araba Libica Popolare Socialista" con quella di"Stato di Libia" .

La Convenzione non è stata completata da alcun Protocollo.

Relazione tecnica

1. PREMESSA

In relazione all'avvio dell'iter di ratifica della Convenzione contro le doppie imposizioni firmata a Roma il 10 giugno 2009, con scambio di note emendativo fatto a Roma il 22 agosto 2014, tra il Governo della Repubblica Italiana e lo Stato di Libia, si formulano le osservazioni di seguito riportate in merito ai riflessi fiscali che, in termini di gettito, potrebbero generarsi dall'introduzione delle disposizioni dell'Accordo.

Le valutazioni sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni emerse dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta Modello 770 e modello CU per l'anno di imposta 2022.

* * *

2. Utili delle imprese (art. 8)

Tale disposizione ha lo scopo di definire il luogo e le modalità di tassazione del reddito d'impresa. La norma assume un carattere residuale nell'ambito della Convenzione in quanto, in base al comma 6 della medesima disposizione, se l'utile dell'impresa comprende elementi di reddito considerati separatamente da altri articoli della Convenzione, si dovranno applicare questi articoli.

La norma convenzionale sancisce il principio, codificato anche nel nostro ordinamento all'art. 23 lett. e) del TUIR, in forza del quale gli utili d'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di residenza dell'impresa stessa. Tuttavia, se questa svolge la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione sono imponibili anche nell'altro Stato. Il primo comma dell'art. 8 della Convenzione stabilisce il principio secondo il quale

quando un'impresa di uno Stato contraente esercita nell'altro Stato un'attività per mezzo di una stabile organizzazione, questo altro Stato può tassare gli utili dell'impresa, ma soltanto per la parte attribuibile alla stabile organizzazione (cd. limitazione della forza attrattiva della stabile organizzazione).

La disposizione **non determina alcuna variazione di gettito.**

L'introduzione del principio di imponibilità degli utili esclusivamente nello Stato di residenza dell'impresa determina l'inapplicabilità della disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 23 del TUIR e 25 del DPR n. 600 del 1973. L'art. 23, ultimo comma, del TUIR stabilisce che: *"Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio delloStato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti…*
… d) i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato".

La citata disposizione introduce, tra l'altro, una presunzione assoluta di tassazione in Italia dei redditi per prestazioni artistiche e professionali svolte nel nostro Paese per conto di imprese, società ed enti libici, se i relativi compensi sono corrisposti da soggetti residenti in Italia (cosiddetto principio del trattamento isolato deisingoli redditi prodotti nel territorio dello Stato da imprese non residenti senza stabile organizzazione in Italia). Più precisamente, in base a questa disposizione il presupposto di territorialità del reddito viene svincolato dalla natura che il reddito può assumere in relazione all'attività svolta dal percipiente, per essere invece considerato secondo la sua natura reddituale intrinseca.

Per questo motivo le prestazioni artistiche e professionali di non residenti sono attratte a tassazione in Italia anche se qualificate dal soggetto non residente come redditi d'impresa.

La richiamata previsione dell'art. 25, comma secondo, DPR n. 600 del 1973, risulta coerente con tale impostazione laddove prevede l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 30 per cento sui compensi per prestazioni artistiche e

professionali, anche quando sono effettuate nell'esercizio di impresa.

L'introduzione della disciplina convenzionale dell'art. 8 in commento, in quanto più favorevole, precluderebbe la possibilità di continuare ad applicare la ritenuta dell'art. 25 del DPR 600/73, in tutti i casi sopra descritti di percezione dei compensi da parte di imprese libiche prive di stabile organizzazione in Italia.

L'approfondimento di tale disapplicazione è stato effettuato tramite la rilevazione nella sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi dei modelli 770 e CU relativi all'anno di imposta 2022, su tutte le posizioni relative a soggetti la cui attività sia riconducibile a prestazioni artistiche o professionali. Dall'analisi dei soggetti potenzialmente interessati sono stati riscontrati importi erogati per circa 16.600 euro, su cui sono state applicate ritenute per circa 3.300 euro.
Pertanto, si ritiene che la disposizione determini una **perdita di gettito di circa 3.300 euro.**

* * *

3. Navigazione marittima ed aerea internazionale (art. 9)

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, si ritiene che debba intendersi che gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea siano tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.
Si ritiene applicabile anche alle imprese di navigazione marittima ed aerea il principio di tassazione del reddito di impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante stabile organizzazione. Pertanto, la norma convenzionale **non determina effetti finanziari.**

* * *

4. Imprese associate (art. 10)

Lo schema dell'art. 10 ricalca quello del modello OCSE e, trattando delle imprese associate, detta dei criteri di carattere generale in tema di determinazione dei prezzi di trasferimento *inter company*.

Il paragrafo 2 prevede gli aggiustamenti corrispondenti alla rettifica primaria, nel rispetto del principio di libera concorrenza, in linea con la normativa italiana sui prezzi di trasferimento infragruppo, di cui all'art. 110 del Testo Unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986) e all'art. 31-quater del DPR 600/1973, in base alla quale le rettifiche in diminuzione possono essere effettuate anche al di fuori dell'instaurarsi di una procedura amichevole ai sensi dell'art. 25 della Convenzione in esame (*procedura amichevole*). Alla luce di queste considerazioni, **alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.**

* * *

5. <u>Dividendi (Art.11)</u>

In tema di tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Libia, l'art. 11 introduce il principio della tassazione concorrente, limitando l'applicazione della ritenuta ad un'aliquota non superiore al 10%, che si attesta invece al 5% nel caso in cui la società a favore della quale i dividendi vengono erogati sia detentrice direttamente di almeno il 25% del capitale della società erogante. Detta previsione comporterebbe una riduzione del prelievo fiscale sui dividendi in uscita dal nostro Paese in quanto più favorevole rispetto alla normativa attualmente applicata.

Circa l'individuazione dei flussi reddituali in oggetto, dall'esame dei dati delle dichiarazioni dei sostituti di imposta rilevati sul Mod. 770 anno di imposta 2022,

sono emerse somme riferite alla corresponsione di utili per circa 9,8 milioni di euro, su cui sono state calcolate imposte utilizzando l'aliquota del 26%.

Tale importo risulta omogeneo anche rispetto ai dati dichiarati per l'anno di imposta precedente.

Dall'analisi puntuale della natura dei soggetti detenenti le partecipazioni che hanno

generato i dividendi in esame- e dall'entità degli stessi – è stato valutato trattarsi esclusivamente di partecipazioni non qualificate, pertanto, applicando l'aliquota convenzionale del 10%, **la perdita di gettito è di circa 1.570.000 euro su base annua**.

* * *

6. Interessi (art.12)

Per il trattamento degli interessi, la disciplina dettata dalla Convenzione prevede che la tassazione definitiva di tali redditi avvenga nel Paese di residenza del beneficiario effettivo; tuttavia, tali interessi saranno imponibili anche nello Stato della fonte, ma l'imposta applicata non potrà eccedere il 5% dell'ammontare lordo degli stessi.

Non si avrà imposizione concorrente, qualora il debitore degli interessi sia uno Stato contraente o un suo ente locale, ovvero gli interessi siano pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad ente od organismo (compreso un istituto finanziario) interamente di proprietà di detto altro Stato contraente o di un suo ente locale, ovvero gli interessi siano pagati ad altri enti od organismi (compreso un istituto finanziario) in dipendenza di finanziamenti da essiconcessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

Tali previsioni, come recita il comma 5 dell'articolo, non trovano applicazione nel caso in cui il soggetto percipiente eserciti nell'altro Stato contraente, dal quale provengono gli interessi, un'attività commerciale/industriale per mezzo di una

stabile organizzazione, o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 15, a seconda dei casi.

Per la stima di eventuali effetti sul gettito di tali disposizioni, sono stati esaminati gli ultimi dati disponibili rilevabili nei Modelli 770, anno di imposta 2022, quadro SF – redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati.

In merito agli interessi, dall'esame dei dati disponibili per l'annualità esaminata, emerge che in base all'attuale disciplina interna la totalità degli interessi corrisposti a soggetti residenti in Libia non è soggetta ad alcuna ritenuta.

In particolare, dai dati osservati emerge che gli interessi su depositi e conti correnti postali e bancari non scontano alcuna ritenuta (cfr. art.23, comma primo, lett.b) del TUIR).

Per completezza si segnala che la voce più significativa della categoria di redditi in esame risulta essere quella degli interessi attivi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali i quali, in base alla disciplina interna, sono sottoposti al principio di extraterritorialità dettato dall'art. 23, primo comma, lett.b) Tuir e, pertanto, sono esclusi da imposizione in Italia se il beneficiario è residente all'estero.

Ne consegue che, a seguito della ratifica della Convenzione in oggetto, **non si ascrivono effetti finanziari.**

* * *

7. Canoni (art.13)

I compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche, pellicole cinematografiche, nonché di brevetti industriali, marchi d'impresa, di processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico, per uso e concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali e scientifiche, e più in generale i redditi derivanti dall'utilizzazione di beni immateriali si considerano prodotti nello Stato di residenza del beneficiario.

La Convenzione tra Italia e lo Stato di Libia prevede che i canoni siano assoggettati ad imposizione solo nello Stato di residenza del percipiente. Dall'analisi relativa all'anno di imposta 2022 non emergono importi relativamente a royalties percepite da residenti libici.

Pertanto, alla disposizione **non si ascrivono effetti finanziari**.

* * *

8. Utili di capitale (art.14)

La disposizione in esame disciplina il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti:

- dall'alienazione di beni immobili situati nell'altro Stato contraente;
- dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione o della stabile stessa;
- dall'alienazione di navi e aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi o aeromobili;
- dall'alienazione di azioni derivanti più del 50% del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro Stato contraente;
- in via residuale, dall'alienazione di ogni altro bene diverso dai precedenti.

Ai fini dell'individuazione del regime fiscale applicabile alle plusvalenze in argomento, occorre far riferimento non soltanto alla Convenzione, ma anche alla disciplina interna, innanzitutto verificando se, nel caso specifico, ad esempio, per le plusvalenze realizzate in Italia non ricorra una delle ipotesi di esclusione o esenzione previste dall'art. 23, comma 1, lett. f), del TUIR ovvero dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 461/97. Una volta accertato che la plusvalenza, in base alla disciplina interna, è soggetta ad imposizione in Italia, si deve quindi verificare se la Convenzione escluda la tassazione in Italia del componente di reddito in esame.
Ciò premesso, dall'esame delle singole previsioni dell'art. 14 sopra elencate, emerge il quadro di riferimento di seguito riportato.
Per quanto riguarda gli utili derivanti dall'alienazione di immobili, la Convenzione non prevede la tassazione in via esclusiva nel Paese in cui l'immobile è situato.

Ciò implica che gli utili derivanti dall'alienazione di immobili libici posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia continueranno a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie, fermo restando il riconoscimento di un credito d'imposta, ex art. 23 della Convenzione, pari alle imposte eventualmente assolte in Libia.

Anche per le plusvalenze derivanti da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione, la norma in commento non introduce un criterio di tassazione in via esclusiva del reddito nello Stato della stabile organizzazione. Pertanto, valgono le considerazioni su esposte e la constatazione che anche a questi fini la disciplina convenzionale non produce alcuna variazione di gettito.

Infine, per quanto concerne la disposizione residuale sugli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli sopra menzionati (paragrafo 5), è introdotto il principio di tassazione esclusiva del reddito nel Paese di residenza dell'alienante. Ne consegue che gli utili derivanti dall'alienazione di quote di partecipazione detenute in società di capitali, obbligazioni e titoli similari non facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del cedente.

L'analisi è stata effettuata sui dati presenti nel quadro SO delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta Mod. 770 per l'anno di imposta 2022, relativi all'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari delle operazioni chegenerano redditi diversi di natura finanziaria. In particolare, il quadro SO individua le operazioni imponibili poste in essere con l'intervento di intermediari professionali e degli altri soggetti indicati dall'art. 10, primo comma, del D. Lgs. n. 461/1997 che possono generare redditi diversi di natura finanziaria ex art. 67, comma 1, lett. da c) a c-quinquies), del TUIR. Sono, invece, escluse le operazioni imponibili poste in essere senza l'intervento di detti soggetti, nonché quelle che non determinano l'emersione di materia imponibile perché escluse o esenti da imposizione, o perché assoggettate a prelievo alla fonte a titolo definitivo nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito.

In base agli importi riscontrati, per l'anno di imposta 2022, nel quadro SO della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta mod.770 relativo all'obbligo di

comunicazione da parte degli intermediari delle operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria, si rilevano **operazioni poste in essere per circa 845.000 euro.**

In ordine alla quantificazione della diminuzione di gettito non è possibile fornire una determinazione puntuale a causa della irreperibilità di informazioni in merito alla natura degli investimenti in argomento e all'ammontare di imposta sostitutiva applicata alle plusvalenze realizzate, pertanto si applica una percentuale del 25 per cento agli importi rilevati, assumendo che essa rappresenti prudenzialmente la remunerazione a medio termine riveniente dagli investimenti operati con riferimento a titoli azionari.

Ipotizzando quindi che le plusvalenze imponibili di cui sopra assommino a circa **212 mila euro** (25% dell'ammontare complessivo delle operazioni rilevate dal quadro SO del modello 770 anno di imposta 2022 pari a circa 845.000 euro), si ritiene che le ritenute o imposte sostitutive versate siano pari a **55.000 euro circa,** applicando l'aliquota del 26% in conseguenza del citato DL 64/2014. Pertanto, **la disposizione comporta effetti finanziari negativi pari a 55.000 euro.**

* * *

9. Professioni indipendenti (art.15)

La norma disciplina i redditi derivanti dall'esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di tipo indipendente.

L'ambito della norma – in mancanza di disposizioni tassative, ad eccezione del requisito dell'indipendenza – consente di ritenere la categoria in questione speculare a quella dei redditi di lavoro autonomo disciplinata dall'art. 53 del TUIR.

Per quanto concerne l'applicabilità della normativa convenzionale in relazione a redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da soggetti non residenti, è opportuno richiamare la modalità di tassazione indicata nell'art. 25 del D.P.R. n. 600/73, che prevede l'obbligo di assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo di imposta dei compensi erogati al non residente nella misura del 30 per cento.

L'esame delle dichiarazioni presentate per l'anno di imposta 2022 indica per tali redditi importi pari a circa **300.000 euro** e corrispondenti **ritenute per un importo di circa 88.500 euro**. In mancanza di elementi circa la modalità di conseguimento dei redditi in questione, si ritiene prudenzialmente che dalla **disposizione possano derivare effetti negativi pari a circa 88.500 euro**.

* * *

10. Lavoro subordinato (art.16)

Per quanto concerne le remunerazioni per lavoro subordinato, la norma convenzionale fissa il principio generale della tassazione nello Stato nel quale è effettivamente svolta la prestazione. Il secondo paragrafo introduce una deroga a questa regola generale, che è rivolta a disciplinare principalmente i casi in cui l'azienda invia personale all'estero. La permanenza all'estero di questo personale è normalmente breve e quindi, per facilitare tali situazioni, viene escluso qualsiasi potere impositivo da parte del Paese ospite a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;
- pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
- onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

In base alla disciplina convenzionale, quindi, opera il principio della tassazione concorrente, ferma restando la tassazione definitiva nello Stato di residenza del prestatore di lavoro. In particolare per i soggetti residenti in Italia continuerà ad operare il principio di tassazione mondiale, mentre per i lavoratori che non possono essere considerati residenti in Italia in base all'art. 2 del TUIR e/o alla disciplina convenzionale, l'imposizione in Italia è limitata ai redditi ivi prodotti.

Per i redditi di lavoro dipendente **non si rilevano, quindi, variazioni di gettito.**

* * *

11. Compensi e gettoni di presenza (art.17)

Per quanto concerne i compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità diamministratore unico o di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato, penalizzando lo Stato di residenza del percettore spostando la tassazione nello Stato di residenza della società erogante. Di conseguenza, nel caso di soggetti residenti in Italia che ricevono emolumenti da società residenti in Libia, il reddito sarà imponibile nello Stato estero.

Va tuttavia osservato che la Convenzione non limita il potere di tassazione degli emolumenti in questione al solo Stato di residenza della società erogante. Ciò legittima lo Stato italiano all'applicazione dell'imposta nei confronti di amministratori e membri del consiglio di amministrazione residenti nel nostro Paese e all'applicazione della ritenuta sugli emolumenti percepiti dai non residenti per le attività di amministratore e sindaco svolte in Italia.

Pertanto, **alla luce di queste considerazioni, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari**.

* * *

12. Artisti e sportivi (art.18)

L'attività svolta dagli artisti e dagli sportivi, qualunque sia la tipologia del reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente, impresa) viene disciplinata in modo unitario e tassata nello Stato in cui le prestazioni sono svolte. Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui i compensi non vengano erogati direttamente all'artista o allo sportivo, ma ad altro soggetto (ad esempio società alla quale lo sportivo sia legato da rapporto di lavoro).

La norma, quindi, riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese da tali soggetti, anche se residenti all'estero, e, comunque, non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per attività svolte in Libia.

Dai dati disponibili non si rilevano somme corrisposte a sportivi residenti in Libia e redditi assimilabili a tali attività erogati da sostituti di imposta italiani.

Pertanto, **alla luce di queste considerazioni, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari**.

* * *

13. Altri redditi (art. 22)

Tale norma, avente carattere residuale, stabilisce che agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione si applica il criterio di tassazione in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato detto reddito.
Sostituire al luogo di svolgimento dell'attività quello della residenza potrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano, il che si tradurrebbe in un minor gettito.
I dati disponibili per l'anno di imposta 2022 non evidenziano importi reddituali di natura residuale che possano ricadere nel presente articolo.
Alla luce delle considerazioni sopra richiamate, **dall'applicazione della disposizione convenzionale non derivano effetti finanziari.**

Entrata in vigore ed effetti sul gettito

A seguito di ratifica, gli effetti di cassa per l'erario sono valutati in una perdita annua di circa **1,7 milioni** di euro **a partire dall'anno successivo a quello in cui la convenzione entrerà in vigore**, come di seguito riportato:

effetti sul gettito

art. 8 – Utili delle imprese	-3.300
art. 11 - Dividendi	-1.570.000
art. 14 - Utili di capitale	-55.000
art. 15 - Professioni indipendenti	-88.500
	-1.716.800

importi in euro

Ai predetti oneri, valutati in euro 1.716.800 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

19/04/2024

Analisi tecnico-normativa (ATN)

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La Convenzione andrà ad ampliare la rete dei trattati internazionali bilaterali conclusi dal nostro Paese in materia di fiscalità diretta e costituirà la nuova base giuridica per le relazioni economiche poste in essere tra gli operatori residenti dei due Paesi, oltre che in materia di ripartizione delle basi imponibili anche nel settore della cooperazione fra amministrazioni, in vista di una più efficace lotta all'evasione fiscale, nonché alle eventuali pratiche di abuso dei trattati. La Convenzione costituisce una risposta normativa alle scelte operate verso la Libia da parte di alcuni segmenti del mondo imprenditoriale italiano e, viceversa, regola alcuni aspetti relativi agli investimenti libici nel nostro Paese.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per quanto concerne l'Italia, il campo di applicazione della Convenzione riguarda, come indicato dall'Articolo 2, paragrafo 3, lettera (a) del testo italiano, l'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, l'imposta sul reddito delle società di cui al Titolo II del medesimo Testo Unico, così come modificato dal d. lgs. n. 344 del 12.12.2003, e l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con d. lgs. n. 15 dicembre 1997 n. 446.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le disposizioni speciali bilaterali previste dalla Convenzione, sia di carattere definitorio che distributivo della potestà impositiva delle Parti contraenti, in seguito alla ratifica entreranno a far parte dell'ordinamento italiano.

In forza del richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio dall'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, per quanto concerne l'applicazione della normativa sulle imposte sui redditi, gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne, fatto salvo quanto previsto all'articolo 169 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in merito alla possibilità di derogare agli accordi contro la doppia imposizione, qualora le disposizioni del testo unico siano più favorevoli al contribuente.

Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento rispetta i principi stabiliti dalla Costituzione, con particolare riferimento agli Articoli 23, 80 e 117. Ai sensi dell'Articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; l'Articolo 80 prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali; l'Articolo 117 definisce la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

In forza di quanto stabilito dall'Articolo 117 della Costituzione, le Regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati, pertanto l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La Convenzione non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Ai sensi degli Articoli 23 e 80 della Costituzione, nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sono attualmente all'esame del Parlamento disegni di legge di ratifica di accordi per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Libia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Premesso che la Convenzione riguarda i rapporti tra l'Italia ed uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea, si espone quanto segue.

In mancanza di una disciplina armonizzata in materia, gli Stati membri della UE stipulano i rispettivi trattati bilaterali della specie contro le doppie imposizioni- al fine di realizzare una equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e di rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali- ispirandosi, per lo più, alle disposizioni contenute nel Modello di Convenzione concordato in sede OCSE.

A detto Modello si ispira, altresì, la presente Convenzione, le cui disposizioni si ritiene che non presentino aspetti di incompatibilità con le norme comunitarie.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La Convenzione non presenta aspetti di incompatibilità con altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia in materia.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nella stipula di accordi della specie, gli Stati membri della UE si ispirano, per lo più, al Modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, che ha l'obiettivo primario di ripartire la sovranità impositiva sul reddito derivante da transazioni finanziarie internazionali tra i Paesi contraenti, nonché di prevenire l'evasione e l'elusione fiscali anche tramite lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali dei Paesi contraenti.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative sono conformi, nella sostanza, a quelle contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, nonché alle formulazioni contenute nel modello di Convenzione dell'OCSE.

Inoltre, il paragrafo 2 dell'Articolo 3 dell'Accordo in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Non sono presenti riferimenti normativi nel progetto in esame.

Le denominazioni delle imposte riportate all'Articolo 2, paragrafo 3, lettera (a) del testo italiano della Convenzione, con riferimento all'Italia, sono conformi alle definizioni contenute nel Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato dal d. lgs. n. 344 del 12.12.2003, nonché nel d. lgs. n. 15 dicembre 1997 n. 446.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica. Non sono necessarie ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nel testo normativo non sono presenti disposizioni aventi effetti abrogativi né espliciti né impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono previste all'interno dell'atto da recepire disposizioni aventi effetto retroattivo, né disposizioni delle altre tipologie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono previste disposizioni di delega in materia.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi dopo l'entrata in vigore della Convenzione né di natura legislativa, né di natura amministrativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di

commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati impiegati dati in possesso delle Amministrazioni interessate.

Dichiarazione di esclusione dell'AIR

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con scambio di note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014", non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 22/03/2024

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Min. Plen. Stefano Soliman

VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 1.716.800 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Prot. 175532

Ministero degli Affari Esteri

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza – presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Libia a Roma e ha l'onore di fare riferimento alla "Convenzione tra l'Italia e la Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali", firmata a Roma il 10 giugno 2009. Si allega il testo sia in versione italiana che inglese.

Allo scopo di procedere alla successiva fase di ratifica della Convezione in parola da parte italiana, si ritiene opportuno correggere il testo con la formula attuale di Stato di Libia, trattandosi di una Convenzione firmata precedentemente alla rivoluzione.

Si prega codesta Ambasciata di voler cortesemente confermare tale correzione, al fine di perfezionare uno scambio di Note utile a facilitarne il prossimo iter di ratifica.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Libia gli atti della sua più alta considerazione.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D.G.A.P.

Roma, 7 agosto 2014

Ambasciata dello Stato di Libia
Via Nomentana, 365
00162 ROMA

السَّفَارَة اللِّيبِيَة - إيطَالْيَا
AMBASCIATA DI LIBIA - ITALIA

وَزَارَة الخَارِجِيَّة
والتعاون الدولي - ليبيا
Ministry of Foreign Affairs And International Cooperation - Libya

PROT 2/2/20/1/990

NOTA VERBALE

L'Ambasciata di Libia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Affari Politici e Sicurezza e, in riscontro alla Nota Verbale n. 175532 del 07 agosto 2014, inerente alla prossima ratifica della "Convenzione tra Italia e Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali", si pregia di confermare la correzione del testo con "Stato di Libia" al posto di "Gran Giamahirya Araba libica Popolare Socialista"

L'Ambasciata di Libia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale Affari Politici e Sicurezza, l'espressione della sua più alta stima e considerazione.

Roma, li 22 agosto 2014

السفارة الليبية
إيطاليا
ITALIA
AMBASCIATA DI LIBIA

Ministero Affari Esteri
DGAP – Ufficio VII
P.le della Farnesina, 1
00197 ROMA

anticipata via mail: dgap7@esteri.it

Unità per il Contenzioso Diplomatico e dei Trattati Segreteria
Per copia conforme

CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA GRAN JAMAHIRIYA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA

PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica Italiana e la Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo e sul patrimonio, o su elementi del reddito o di patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne l'Italia:
1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2 - l'imposta sul reddito delle società;
3 - l'imposta regionale sulle attività produttive;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana");

(b) per quanto concerne la Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista:
1 - l'imposta sugli utili delle imprese;
2 - l'imposta sulla proprietà;
3 - l'imposta sui redditi agricoli;
4 - l'imposta sui redditi delle attività commerciali e industriali;
5 - l'imposta sui servizi professionali;
6 - l'imposta sul ruolo paga;
7 - l'imposta sui redditi esteri;
8 - l'imposta sugli interessi bancari;
9 - l'imposta a favore della difesa, in conformità alla Legge n. (44) del 1970;

(qui di seguito indicate quali "imposta libica").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II

DEFINIZIONI

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

(a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

(b) il termine "Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista" designa la provincia della Gran Jamahiriya Araba Libica Socialista Popolare, ivi compresi lo spazio aereo, il mare territoriale e qualsiasi altra zona marittima o aerea sulla quale, in base alla legislazione della Libia, la Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista esercita diritti sovrani;

c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano l'Italia o la Libia, come il contesto richiede;

(d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

(g) per "traffico internazionale" si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

(h) l'espressione "autorità competente" designa:
(i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
(ii) in Libia, il Segretariato della Commissione Generale Popolare delle Finanze, Dipartimento delle Imposte;

(i) il termine "nazionali" designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di uno Stato contraente; e
(ii) le persone giuridiche, le società di persone o le associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.

2. Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui la Convenzione si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto Stato.

Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica, amministrativa o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente solo dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio; e
f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o di installazione costituisce stabile organizzazione solo se la sua durata oltrepassa tre mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

(a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

(b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

(c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

(e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;

(f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui ai commi da a) a e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

5. Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che essa esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quello Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6

IMPOSIZIONE NELLO STATO DELLA FONTE

Fatta salva ogni altra disposizione della presente Convenzione, i redditi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato contraente.

Capitolo III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 7

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 8

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 9

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 10

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro Stato farà un'apposita correzione dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali correzioni dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'Articolo 25 della presente Convenzione.

Articolo 11

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi;

(b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, e da titoli e strumenti finanziari a queste assimilati, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, compresi gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, nei casi in cui l'apporto non sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro,ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. Il termine include altresì qualsiasi altro elemento di reddito che, in base alla legislazione dello Stato contraente di cui è residente la società distributrice, sia considerato come un dividendo o una distribuzione di dividendo di una società.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 15, a seconda dei casi.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

6. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente Articolo mediante tale creazione o cessione.

Article 12

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad ente od organismo (compreso un istituto finanziario) interamente di proprietà di detto altro Stato contraente o di un suo ente locale; o

c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compreso un istituto finanziario) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico ed i redditi delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. Il termine non comprende gli elementi di reddito che sono considerati come dividendi ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 11 della presente Convenzione.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 15, a seconda dei casi.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

8. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente Articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Articolo 13

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili solo in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, pellicole cinematografiche o pellicole o registrazioni usate per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 15, a seconda dei casi.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

5. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente Articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Articolo 14

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 7 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni derivanti più del 50% del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 15

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione delle seguenti circostanze, nelle quali detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:

a) se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato contraente unicamente i redditi imputabili a detta base fissa; oppure

b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano a, o oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi ritratti dalla sue attività svolte in detto altro Stato.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 16

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 17, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attività dipendente svolta nel primo Stato come indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono imponibili in detto Stato contraente.

Articolo 17

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di amministratore unico o di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 18

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 8, 15 e 16.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo ed esercitate nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se dette attività sono finanziate interamente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo Stato, oppure se dette attività sono esercitate nell'altro Stato nell'ambito di un programma di scambi culturali convenuto fra i Governi dei due Stati contraenti.

Articolo 19

PENSIONI

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 20, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.

Articolo 20

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali salari, stipendi ed altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:

i) ha la nazionalità di detto Stato; o

ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni ed altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni ed alle altre remunerazioni analoghe, pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 21

STUDENTI

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

2. I benefici previsti dal presente articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sette anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.

Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 7, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

3. Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attività da cui ritraggono i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attività eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento dei diritti produttivi del reddito sia stato quello di ottenere i benefici del presente articolo per mezzo di tale costituzione o trasferimento.

Capitolo IV

METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Articolo 23

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Per quanto concerne l'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Libia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Libia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
L'imposta pagata in Libia per la quale spetta la deduzione è solo l'ammontare prorata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana.

3. Per quanto concerne la Libia:

Se un residente della Libia ritrae redditi imponibili in Italia, in base alle disposizioni della presente Convenzione, detti redditi sono esenti da imposizione in Libia ai sensi delle disposizioni dei due paragrafi 2 e 3.

Se un residente della Libia ritrae elementi di reddito imponibili in Italia, in base alle disposizioni degli articoli 11 e 12, la Libia ammette in deduzione dall'imposta sui redditi di detto residente un ammontare pari all'imposta pagata in detto paese. Tuttavia, l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta calcolata prima della deduzione associata a quegli elementi di reddito ritratti in detto paese.
Se il reddito di un residente della Libia è esente da imposta, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, la Libia può tuttavia tenere in considerazione tali redditi esentati, nel calcolare l'ammontare dell'imposta dovuta sui restanti redditi di detto residente.

4. Se, in conformità di qualunque disposizione della Convenzione, i redditi ritratti da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, tale Stato può tuttavia, nel calcolare l'imposta sui restanti redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.

Capitolo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 24

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 10, del paragrafo 7 dell'articolo 12 o del paragrafo 4 dell'articolo 13, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.

6. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente Articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Articolo 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro, anche attraverso una commissione congiunta formata dalle autorità stesse o da loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Articolo 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche se le stesse non sono rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Articolo 27

MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Article 28

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta dell'interessato o dello Stato di cui egli è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente Articolo.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore.

Articolo 30

DENUNCIA

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. In tale caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione .

FATTA a Roma il 10 giugno 2009, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione o applicazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Giulio Tremonti
Ministro dell'Economia e delle Finanze

Per la Gran Jamahiriya
Araba Libica Popolare Socialista

Abdulhafid Mahmoud Zlitni
Segretario del Comitato Popolare
Generale per la Pianificazione e la
Finanza

CONVENTION

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GREAT SOCIALIST PEOPLE'S LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION.

The Government of the Italian Republic and the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya

desiring to conclude a Convention to avoid double taxation with respect to taxes on income and to prevent fiscal evasion, have agreed as follows:

Chapter I

SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1

PERSONS COVERED

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political or administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income and on capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

(a) in the case of Italy:
1 - the personal income tax;
2 - the corporate income tax;
3 – the regional tax on productive activities;

whether or not they are collected by withholding at source.

(hereinafter referred to as "Italian tax");

(b) in the case of the Great Socialist Libyan Arab Jamahiriya:

1 – the tax on business profits of companies;
2 – the property tax;
3 – the tax on agricultural income;
4 – the income tax on commercial and industrial activities;
5 – the tax on professional services;
6 – the payroll tax;
7 – the tax on foreign income;
8 – the tax on bank interests;
9 – the defence tax, in accordance with Law n. (44) of 1970.

(hereinafter referred to as " Libyan Tax").

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their respective taxation laws.

Chapter II

DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

(a) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with the International Law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;

(b) the term " Great Socialist Libyan Arab Jamahiriya" means the province of the Great Socialist Libyan Arab Jamahiriya, including the airspace, territorial waters, and any other area in the sea or air on which, according to the Libyan law, the Great Socialist Libyan Arab Jamahiriya has the sovereignty rights.;

(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State " mean Italy or Libya, as the context requires;

(d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

(e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

(f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise that has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(h) the term "competent authority" means:
(i) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance;
(ii) in the case of Libya, the Secretetariat of the General People's Committee of Finance, Tax Department;

(i) the term "national" means:
(i) any individual possessing the nationality or citizenship of that Contracting State; and
(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that Contracting State.

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political or administrative subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources situated in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement having regard to its place of effective management. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to claim any relief or exemption from tax provided for by the Convention.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

(a) a place of management;
(b) a branch;
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop; and
(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than three months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs *a)* to *e)*, provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

SOURCE STATE TAXATION

Subject to any other provision of this Convention, income arising in a Contracting State may be taxed in that Contracting State.

Chapter III

TAXATION OF INCOME

Article 7

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as "immovable property". Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to the income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 8

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 9

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 10

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. Any such adjustment shall be made only in accordance with the mutual agreement procedure provided for by Article 25 of this Convention.

Article 11

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 % per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 25 % of the capital of the company paying the dividends;

(b) 10 % per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares and from securities and financial instruments treated as shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights participating in profits, including profits deriving from joint venture and profit sharing arrangements, in cases where contribution is not exclusively represented by the supply of personal services, not being debt-claims, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the State of which the company making the distribution is a resident. The term also includes any other item of income which, under the laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident, is treated as a dividend or a distribution of dividend of a company.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Articles 8 and 15, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

6. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the shares or other rights in respect of which the dividend is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Article 12

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the law of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5% per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:

a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State or a local authority thereof; or

b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State or local authority thereof or any agency or instrumentality (including a financial institution) wholly owned by that other Contracting State or local authority thereof; or

c) the interest is paid to any other agency or instrumentality (including a financial institution) in relation to loans made in application of an agreement concluded between the Governments of the Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises. The term does not include the items of income which are treated as dividends according to the provisions of Article 11 of this Convention.

5. The provisions of paragraphs from 1 to 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Articles 8 and 15, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

8. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the debt-claim in respect of which the interest is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Article 13

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

2. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use,

industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein , or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Articles 8 and 15, as the case may be, shall apply.

4. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

5. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights in respect of which the royalties are paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Article 14

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 7 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 15

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:

a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or
b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to, or exceeding, in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes, especially, independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 16

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 17, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. If a resident of a Contracting State becomes a resident of the other Contracting State, payments received by such resident by virtue of his employment in the first-mentioned State as severance indemnity or other similar lump sum payments, are taxed in that Contracting State.

Article 17

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as sole director or as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 18

ARTISTES AND SPORTSMEN

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 8, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, income derived in a Contracting State from activities provided for in paragraph 1 of this Article and performed in the other Contracting State may be taxed only in the first-mentioned Contracting State if such activities are wholly or mainly supported by public funds of the first-mentioned State, or if such activities are performed in the other State under a plan of cultural exchange between the Governments of both Contracting States.

Article 19

PENSIONS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 20, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 20

GOVERNMENT SERVICE

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or
(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, any pension or other similar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pensions or other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Articles 16, 17, 18, and 19 shall apply to salaries, wages, pensions, and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

Article 21

STUDENTS

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

2. The benefits of this Article shall extend only for a period not exceeding seven consecutive years from the date of his arrival in the first-mentioned State.

Article 22

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 7, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the items of income are taxable in that other State according to its own law.

3. Where, by reason of a special relationship between the persons who have carried on activities from which income referred to in paragraph 1 are derived, the payment for such activities exceeds the amount which would have been agreed upon by independent persons, the provisions of paragraph 1 shall apply only to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of the Convention.

4. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights in respect of which the income is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Chapter IV

METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 23

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.

2. In the case of Italy:
If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Libya, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide.
In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Libya, but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

The tax paid in Libya, for which deduction is granted is only the pro rata amount corresponding to the foreign income which is included in the aggregate income.

However, no deduction shall be granted if the item of income is subjected in Italy to a substitute tax or to a final withholding tax, or to substitute taxation at the same rate as the final withholding tax, also by request of the recipient, in accordance with Italian law.

3. In the case of Libya:

When a resident in Libya earned a taxable income in Italy, according to the provisions of this convention, then Libya shall exempt such an income from tax pursuant to the provisions of the two paragraphs 2 and 3.

When a resident in Libya earned a taxable income elements in Italy, according to the provisions of articles 11 and 12, then Libya allows the deduction form the income tax of that resident an amount equal to the tax amount paid in that country. But such a deduction shall not exceed such part of tax calculated before deduction associated to those income elements earned in that country.

When income earned by a resident in Libya, exempted from tax, according to the provision of this convention, then Libya may, however, take into consideration the income exempted from tax, when calculating the tax amount, on the remaining income of that resident.

4. Where in accordance with any provision of the Convention income derived by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

Chapter V

SPECIAL PROVISIONS

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 10, paragraph 7 of Article 12, or paragraph 4 of Article 13, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

6. However, the provisions mentioned in the previous paragraphs of this Article will not limit the application of the domestic provisions for the prevention of fiscal evasion and tax avoidance.

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is forseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political or administrative subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention as well as to prevent fiscal evasion and tax avoidance. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (order public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other state may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 27

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

REFUNDS

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer or of the State of which he is a resident if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Convention.

2. Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by this Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article, in accordance with the provisions of Article 25 of this Convention.

Chapter VI

FINAL PROVISIONS

Article 29

ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.

2. The Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:

(a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1st January in the calendar year next following that in which this Convention enters into force;

(b) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January in the calendar year next following that in which this Convention enters into force.

Article 30

TERMINATION

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the period of five years from the date on which the Convention enters into force. In such event, the Convention shall cease to have effect:

a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given.

b) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at Rome on the 10th of June 2009, in two originals, each in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of
the Italian Republic

Giulio Tremonti
Ministry of the Economy and Finance

For the Great Socialist
People's Libyan Arab Jamahiriya

Abdulhafid Mahmoud Zlitni
Secretary of the General People's Committee for Planning and Finance

1.2.2. Testo approvato 1128 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1128

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, l'11 settembre 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 1.716.800 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:
http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=58204

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3^ Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.3.2.1.1. 3^ Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 84(pom.) del 21/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

3ª Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024
84ª Seduta
Presidenza della Presidente
CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremnago.
La seduta inizia alle ore 14,05.
IN SEDE REFERENTE
(1020) ***Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.
Il PRESIDENTE , dopo aver chiuso la discussione generale, informa che, alla scadenza del termine, risultano presentati 15 emendamenti, che saranno pubblicati nel resoconto odierno.
Propone, quindi, di procedere alla loro illustrazione.
Gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono dati per illustrati.
Il senatore DELRIO (*PD-IDP*) dà conto dell'emendamento 1.3, spiegando che esso mira a consentire un miglior monitoraggio da parte del Parlamento delle situazioni di grave crisi internazionale.
Le proposte emendative 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 sono considerate come illustrate.
Il senatore MARTON (*M5S*) illustra brevemente l'emendamento 1.8, facendo presente che esso, al pari degli altri emendamenti presentati dal proprio gruppo, è stato elaborato tenendo conto dei rilievi critici presenti nell'apposito *dossier* predisposto dagli uffici del Senato.
Gli emendamenti 1.9 e 1.10 sono dati per illustrati.
Il senatore DE ROSA (*FI-BP-PPE*) espone brevemente la *ratio* sottesa all'emendamento 1.11, che ha lo scopo di facilitare e accelerare i procedimenti amministrativi della Difesa propedeutici all'allestimento di missioni militari urgenti.
Infine, anche gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15 sono dati per illustrati.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
(1127) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019***
(Esame e rinvio)
Il senatore BARCAIUOLO (*FdI*), relatore, introduce il disegno di legge ricordando, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo, con il relativo Protocollo - l'Atto Senato n. 1385 - venne esaminato ed approvato con modificazioni nella scorsa legislatura, e più precisamente fra giugno e luglio 2020, dalla Commissione affari esteri del Senato della Repubblica e dall'Aula di Palazzo Madama, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame presso la Camera dei deputati a

causa della conclusione anticipata della legislatura.

L'Accordo in via di ratifica intende porsi quale aggiornamento dell'attuale disciplina bilaterale sugli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e fiscali tra i due Paesi, adeguandone le disposizioni ai più recenti *standard* internazionali - ed in particolare assumendo a modello prevalente la Convenzione elaborata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) - ed è volto a realizzare una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale internazionale.

L'Accordo, che si compone di trenta articoli e di un Protocollo, una volta entrato in vigore, consentirà alle imprese italiane di operare in Cina in condizioni migliori e in posizione concorrenziale rispetto alle aziende di altri Paesi europei, nonché agli investitori cinesi in Italia di avere maggiori certezze operative. Più in dettaglio, l'intesa bilaterale si applica nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti nei due Stati contraenti (articolo 1), in relazione all'imposizione sui redditi, in particolare - per la parte italiana - all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché alle imposte di natura analoga o identica eventualmente istituite in data successiva (articolo 2). Dopo aver offerto un quadro delle definizioni di carattere generale (articolo 3) e delle nozioni di residenza (articolo 4) e di stabile organizzazione (articolo 5), il testo disciplina le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6), il regime di imponibilità degli utili delle imprese e delle imprese associate (articoli 7 e 9) e di quelli derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea internazionale, imponibili, in via generale, esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione (articolo 8). Gli articoli da 10 a 13 disciplinano quindi le modalità di tassazione dei redditi da capitale (dividendi, interessi, canoni), stabilendo, in via generale, la tassazione da parte dello Stato di residenza del beneficiario, e prevedendo al contempo specifiche ipotesi di tassazione concorrente. Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di tassazione dei redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), quelle relativa ai compensi ricevuti dagli amministratori di società (articolo 16), da attività artistiche e sportive (articolo 17), da pensioni (articolo 18) e da remunerazioni percepite nello svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 19). Forme di esenzione temporanee sono previste a beneficio di studenti o apprendisti (articolo 20), nonché di professori ed insegnanti (articolo 21), temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti. L'Accordo pone altresì una regola di carattere generale secondo cui un reddito che non disciplinato dagli articoli precedenti è tassato nello Stato di residenza del soggetto interessato (articolo 22). Con riferimento ai meccanismi volti ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede, per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria (articolo 23). L'intesa bilaterale pone altresì una norma antiabuso, in accoglimento delle azioni elaborate in ambito OCSE/G20 (articolo 24), un principio di non discriminazione (articolo 25), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 26) e norme per lo scambio di informazioni fra le autorità (articolo 27). Il testo prevede infine che le disposizioni dell'Accordo non pregiudichino il trattamento fiscale previsto per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 28).

Il Protocollo annesso all'Accordo si compone a sua volta di 6 paragrafi recanti ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi alla determinazione degli utili delle imprese, alla tassazione degli interessi pagati ad un ente pubblico o ad un ente il cui capitale sia interamente posseduto dal Governo, ai redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche ed allo scambio di informazioni relative a procedimenti penali.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 10,86 milioni di euro a decorrere dal 2025. Il relatore segnala come il comma 2 dell'articolo 3, nello stabilire come alle attività relative allo scambio di informazioni fiscali di cui all'articolo 27 dell'Accordo si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, recepisca integramente le indicazioni formulate nel corso dell'esame del provvedimento nella scorsa legislatura da parte della Commissione bilancio del Senato.

L'Accordo - conclude il relatore - non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né

con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.
Il presidente Stefania CRAXI dichiara aperta la discussione generale.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1128) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014***

(Esame e rinvio)

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali. Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica della medesima Convenzione - l'Atto Senato n. 2195 - venne esaminato nel corso della scorsa legislatura dall'allora Commissione affari esteri del Senato della Repubblica, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame per la conclusione anticipata della legislatura. La Convenzione in via di ratifica, sottoscritta nel 2009, due anni prima che l'ondata di rivolte della cosiddetta "primavera araba" determinasse la caduta del regime del colonnello Gheddafi, è stata poi confermata mediante uno Scambio di Note nell'agosto 2014, che, non incidendo sui contenuti dell'intesa stessa, si è limitato unicamente a modificare la denominazione formale dello Stato libico - ora chiamato Stato di Libia -, superando il precedente appellativo di Gran Giamahirya Araba libica Popolare Socialista. L'intesa bilaterale - che costituisce una riposta normativa alle scelte operate verso la Libia da parte di alcuni segmenti del mondo imprenditoriale italiano e che regola alcuni aspetti relativi agli investimenti libici in Italia -, nel quadro del più generale ampliamento della rete di trattati internazionali bilaterali stipulati dall'Italia in materia di fiscalità diretta, costituirà la nuova base giuridica per le relazioni economiche poste in essere tra gli operatori residenti nei due Paesi, oltre che in materia di ripartizione delle basi imponibili anche nel settore della cooperazione fra amministrazioni, in vista di una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale, nonché ad eventuali pratiche di abuso dei trattati.
Composto da 30 articoli, il testo, basato in larga parte sul modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ma elaborato anche in ragione della specificità dei rapporti italo-libici, dopo aver delimitato (Capitolo I, articoli 1-2) la sfera soggettiva di applicazione alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti (articolo 1), definisce il proprio ambito di applicazione, prevedendo, per la parte italiana, che l'elenco delle imposte italiane soggette alle disposizioni convenzionali includa le imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (articolo 2). Si precisa peraltro che l'ambito di applicazione oggettivo della Convenzione risulta esteso alle imposte di ogni ordine e tipo gravanti sui redditi prodotti da persone fisiche o giuridiche, sia per quanto riguarda il principio di non-discriminazione, sia in relazione agli aspetti di cooperazione amministrativa (articoli 24 e 26). Dopo aver offerto un quadro delle definizioni generali (articolo 3), di quelle relative allo *status* di residenti (articolo 4), di stabile organizzazione (articolo 5) e di imposizione nello Stato della fonte (articolo 6), il testo disciplina le modalità di imposizione per i diversi tipi di redditi (Capitolo III, articoli 7-22), annoverando - fra gli altri - i redditi immobiliari (articolo 7), quelli derivanti da utili delle imprese (articolo 8), quelli da navigazione marittima ed aerea internazionale (articolo 9), da imprese associate (articolo 10), oltre ai redditi di capitale (dividendi, interessi, canoni e utili da capitale) (articoli 11-14). Ulteriori articoli disciplinano il trattamento fiscale in relazione ai redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 15), da lavoro subordinato (articolo 16), dai compensi e gettoni di presenza di amministratori di società (articolo 17) e da attività artistiche o sportive (articolo 18), mentre in materia di pensioni, la Convenzione accoglie il principio secondo cui quelle pagate ad un residente di uno Stato contraente siano imponibili solo in quello (articolo 19). Altre norme riguardano la materia dei redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 20) - imponibili esclusivamente nello Stato pagatore - e l'esenzione, a certe condizioni, per le somme ricevute da studenti e apprendisti per spese relative al proprio mantenimento, alla propria istruzione e formazione professionale (articolo 21). Con riferimento ai metodi per eliminare le doppie

imposizioni (Capitolo IV), ai sensi dell'articolo 23 trova applicazione una combinazione fra il sistema di imputazione ordinaria utilizzato dall'Italia e quello misto, previsto per i residenti in Libia, fra esenzione e credito per i redditi da capitale. L'articolo 25 prevede una procedura amichevole per la composizione di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni convenzionali, senza la possibilità di ricorso all'arbitrato. Da ultimo, il relatore segnala che la Convenzione, con riferimento alla questione della cooperazione amministrativa, ha definito una base giuridica che garantisce lo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE, prevedendo in particolare il superamento del segreto bancario (articolo 26). A tal riguardo la relazione introduttiva al provvedimento specifica che l'intesa raggiunta con la parte libica sull'articolo 26 rappresenta un elemento utile al fine dell'inclusione della Libia nella *white list*, prevista dall'articolo 11, comma 4, lettera *c*), del decreto legislativo n. 239 del 1996.
Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 1.716.800 euro annui, a decorrere dal 2025.
La relazione tecnica che accompagna il provvedimento specifica che tali oneri economici sono ascrivibili alla perdita di gettito da parte dell'erario italiano in relazione alla mancata tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Libia, dei canoni, degli utili da capitali e dei redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni.
Il testo - conclude il relatore - non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.
Il presidente Stefania CRAXI dichiara aperta la discussione generale.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2023, denominato "SPIKE", relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di sistemi controcarro di terza generazione SPIKE con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici (153)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.
Il presidente Stefania CRAXI, non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.
Il relatore SPERANZON (*FdI*) illustra, quindi, una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato) che riassume i contenuti della relazione da lui svolta nella precedente seduta.
In sede di dichiarazione di voto, il senatore MARTON (*M5S*) esprime il punto di vista contrario del Gruppo M5S, in quanto, fino a che permarrà l'attuale drammatica situazione a Gaza, non è assolutamente opportuno acquisire gli strumenti d'arma in questione da Israele.
Il senatore DELRIO (*PD-IDP*), associandosi alle considerazioni del collega Marton, preannuncia il voto di astensione della propria parte politica.
La senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto convintamente favorevole del gruppo LSP-PSd'Az, soprattutto perché si tratta di implementare la fase finale di un programma di ammodernamento, peraltro deciso da precedenti Governi, volto a sostituire sistemi d'arma vetusti.
Il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) è dell'avviso che non sia politicamente appropriato interrompere o sospendere impegni già sottoscritti in passato e, pertanto, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.
Anche il senatore MENIA (*FdI*) annuncia il voto favorevole della propria parte politica per motivazioni opposte a quelle addotte dai colleghi dell'opposizione e, in particolare, perché, a suo modo di vedere, non è immaginabile tirarsi indietro nello *step* finale dell'implementazione di un programma che ha come obiettivo l'ammodernamento degli strumenti da mettere a disposizione delle Forze Armate.

Il presidente Stefania CRAXI , non registrando ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1138) ***Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale***

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2024, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla 9a Commissione.

Il decreto-legge in esame, composto da 16 articoli, suddivisi in cinque Capi, reca misure urgenti a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati (Capo I, articoli 1-5), per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA) e di altre patologie animali, per il contenimento del granchio blu (Capo II, articoli 6-8), per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare (Capo III, articolo 9), in materia faunistica e venatoria (Capo IV, articoli 10-12) e per le imprese di interesse strategico nazionale (Capo V, articoli 13-16).

Assumono rilievo, per i profili di competenza della terza Commissione, essenzialmente, l'articolo 6, comma 3, che prevede il concorso del personale delle Forze armate nell'attuazione di misure di contrasto a patologie animali, e l'articolo 9, che reca modifiche settoriali al Codice dell'ordinamento militare.

Più in dettaglio, nell'ambito del Capo II, l'articolo 6, comma 3 prevede il concorso del personale delle Forze armate (oltre che delle organizzazioni di volontariato di protezione civile) all'attuazione delle misure adottate dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana. Per disciplinare il concorso delle Forze armate (oltre che delle organizzazioni di volontariato di protezione civile) all'azione di contenimento e contrasto della diffusione della PSA, la norma in esame introduce un nuovo articolo, il 2-*bis*, al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 che reca disposizioni per arrestare la diffusione di tale patologia, per stabilire che le misure adottate dal Commissario straordinario siano attuate anche con il concorso del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare, previa frequenza di specifici corsi di formazione e mediante l'utilizzo di idoneo equipaggiamento. Il comma 2 del nuovo articolo 2-*bis* autorizza altresì un contingente massimo di 177 unità di personale delle Forze armate a svolgere il servizio in questione, per un periodo non superiore a dodici mesi. A tale personale possono essere corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinarie, oltre i limiti massimi di legge, in misura non superiore a 55 ore mensili pro-capite per il personale impiegato nei gruppi operativi territoriali e a 20 ore mensili pro-capite per il restante personale. A sua volta, il comma 3 del nuovo articolo 2-*bis*, al fine di consentire l'assolvimento dei compiti assegnati, prevede l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale militare non appartenente all'Arma dei carabinieri. I militari possono procedere alla identificazione di persone al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi in cui si svolge l'attività. Ai fini dell'identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti conseguenti, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Il comma 4, del nuovo articolo 2-*bis*, prevede inoltre la possibilità, per il personale impiegato nella particolare attività di bio-regolazione, di utilizzare le armi in dotazione, ove compatibili con il servizio.

Nell'ambito del Capo III, che reca misure urgenti per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare, l'articolo 9 dispone modifiche al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, allo scopo di assicurare maggiore continuità nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, demandate all'Arma dei Carabinieri e sottese allo

svolgimento di compiti particolare e di elevata specializzazione, in materia di tutela agroalimentare.
Più in dettaglio, al comma 1, la lettera *a*), al fine di rafforzare le funzioni dell'Arma dei Carabinieri in materia di tutela agroalimentare, istituisce la figura del personale ispettivo con competenza in polizia agroalimentare, stabilendo le modalità per definirne le competenze e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive. A sua volta, al comma 1, le lettere *b*) e *c*) recano modifiche volte a porre il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste, in luogo del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Da ultimo, il comma 2 dell'articolo 9 stabilisce una clausola di invarianza economica.
Illustra, quindi, uno schema di parere favorevole, che tiene conto dei principali punti contenuti nella sua relazione.
Il presidente Stefania CRAXI apre la discussione generale.
Il senatore MARTON (*M5S*) richiama l'attenzione dei commissari sulla circostanza per cui, probabilmente, non è del tutto opportuno impiegare le già scarse risorse umane delle Forze Armate in compiti non propriamente istituzionali, come quelli prefigurati nel decreto-legge in disamina.
Il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) reputa esiziale l'opzione prescelta, in tale frangente, dal Governo, il quale, ancora una volta, sconta un approccio pregiudizievole verso la categoria dei cacciatori, ai quali, notoriamente, nel resto d'Europa, viene chiesto di concorrere nel contrasto a determinate patologie animali. Per tale motivo, dichiara la sua contrarietà verso lo schema di parere presentato dal relatore.
La senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), pur condividendo l'argomentazione del collega Spagnolli sul ruolo che i cacciatori potrebbero svolgere avuto riguardo a tale problematica, invita, tuttavia, a considerare anche la circostanza per cui, pure in tale occasione, ci si trova di fronte ad una richiesta, proveniente dalla società civile e dalle istituzioni in generale e rivolta alle Forza Armate, affinché esse forniscano un servizio alla comunità.
Segue un breve intervento del sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO, il quale tiene a precisare che le disposizioni in oggetto hanno natura temporanea e limitano l'intervento dei militari a profili strettamente connessi alla pubblica sicurezza.
Nessuno altro chiedendo di intervenire, il presidente CRAXI, previa verifica del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta in Tunisia lo scorso 30 aprile
Il presidente Stefania CRAXI dà conto della missione svolta in Tunisia il 30 aprile scorso, la cui relazione è pubblicata in allegato.
La seduta termina alle ore 14,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 153

La Commissione affari esteri e difesa,
esaminato l'atto del Governo in titolo,
considerata l'esigenza di ammodernamento della capacità controcarro a media/lunga gittata dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di sistemi d'arma di terza generazione, denominati SPIKE,
raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,
esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1138

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;
espresso apprezzamento per l'intento complessivo del provvedimento;
preso atto che l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge in via di conversione prevede il concorso del personale delle Forze armate per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana;
esaminato l'articolo 9 che reca modifiche settoriali al Codice dell'ordinamento militare allo scopo di assicurare maggiore continuità nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, demandate all'Arma dei Carabinieri e sottese allo svolgimento di compiti particolare e di elevata specializzazione, in materia di tutela agroalimentare;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Relazione sulla missione di una delegazione della Commissione Affari esteri e difesa del Senato in Tunisia
(30 aprile 2024)

Il Presidente della Commissione affari esteri e difesa, senatore Stefania Craxi, assieme ai senatori Stefania Pucciarelli e Alessandro Alfieri, si è recata in Tunisia, il 30 aprile 2024, per una visita istituzionale - organizzata grazie al contributo dell'Ambasciatore d'Italia Alessandro Prunas - al fine di approfondire le relazioni parlamentari bilaterali, soprattutto con riferimento alle problematiche di politica estera nel Mediterraneo.
Il primo incontro si è svolto con la Vice Direttrice della locale Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Annamaria Meligrana, la quale ha illustrato le linee generali dell'attività implementata dall'Agenzia stessa.
In particolare, ha sottolineato che il portafoglio complessivo dei finanziamenti riguardanti la cooperazione allo sviluppo messa in cantiere dall'Italia in Tunisia ammonta ad un totale di 655 milioni di euro, già pienamente deliberati: di tale somma, il 63 per cento è rappresentato da credito per investimenti, il 18 per cento di donazione italiana e l'11 per cento di fondi dell'Unione europea che l'Italia è delegata a gestire per conto di Bruxelles. Quest'ultimo *asset* rappresenta indubbiamente un riconoscimento da parte dell'UE nei confronti dell'Italia in considerazione della posizione e del ruolo che essa gioca in Tunisia.
Successivamente, ha avuto luogo la riunione *clou* della missione che ha visto coinvolgere congiuntamente il Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo (ARP), Brahim Bouderbala, il Presidente della Commissione Relazioni Esterne, Cooperazione Internazionale, Tunisini all'Estero, Aziz Ben Lakhder, il Presidente della Commissione Difesa Sicurezza e Forze Armate, Adel Dhief, e il deputato eletto nella circoscrizione di Hammamet, Yassine Mami.
Il presidente Brahim Bouderbala ha preliminarmente messo in evidenza come la visita della delegazione senatoriale costituisca il segnale del peculiare grado di amicizia e collaborazione che da tempo caratterizza i rapporti bilaterali tra Italia e Tunisia.
In tale situazione, secondo il Presidente, non si può che auspicare un ulteriore incremento di tutti i settori dello spettro cooperativo, da quello economico a quello culturale. Quest'ultimo, peraltro, rappresenta un ambito su cui occorre lavorare maggiormente, soprattutto alla luce del drammatico contesto politico e militare del Medio Oriente.
A tale ultimo riguardo, il presidente Craxi ha messo in risalto come le relazioni tra i due Paesi, sia quelle intergovernative che quelle interparlamentari, debbano essere valorizzate perché rappresentano un *added value* nell'attuale scenario mediterraneo.
In effetti, ad avviso del presidente Bouderbala, dal punto di vista tunisino, l'Italia si pone come rilevante *partner* per la sua collocazione strategica al centro del Mediterraneo, nonché per il fatto di essere un autorevole membro dell'Unione europea.
Nel proprio Paese, ha proseguito, si è pienamente consapevoli e gratificati dal fatto che la Tunisia occupa un posto importante nella politica mediterranea dell'Italia e, proprio a tale riguardo, si auspica che il governo italiano faccia maggiormente valere il proprio peso e dia un contributo fattuale per la soluzione della drammatica crisi in corso a Gaza, tra Israele e Palestina.

A suo modo di vedere, Israele, in questo momento sta perpetrando un vero e proprio sterminio e, quindi, atti configurabili come crimini di guerra.
Il presidente Craxi ha replicato ribadendo l'esistenza di un sentimento di autentica amicizia reciproca tra i due Paesi, che occorre coltivare con rinnovata energia.
Da entrambe le parti, in effetti, c'è l'interesse ad avere un Mediterraneo quale luogo di pace, di sviluppo e di progresso, nonché esempio di incontro di culture e non preda di uno scontro tra civiltà.
Del resto, ci si trova di fronte ad un classico rapporto *win-win*: la Tunisia rappresenta una priorità per l'Italia, anche nell'ambito del piano Mattei per l'Africa, e può contare sul sostegno italiano, oltre che sui suoi buoni uffici, nei vari *dossier* europei che la interessano.
Passando alla delicata questione del conflitto in atto tra Israele e Hamas, il presidente Craxi ha innanzitutto richiamato l'attenzione sulla circostanza per cui l'Italia, da decenni, non importa con quale Governo, ha sempre sostenuto e ribadito il principio "due popoli, due Stati", ovvero il diritto del popolo israeliano a vivere in pace e sicurezza e il diritto del popolo palestinese ad avere uno Stato. In aggiunta va ricordato come il Governo italiano sia stato il primo paese europeo a portare un soccorso concreto alla popolazione di Gaza, e a chiedere una tregua umanitaria al fine di alleviare la tragedia umana in corso, che ha assunto proporzioni effettivamente intollerabili.
La credibilità di questa posizione, tuttavia, - ha tenuto a rimarcare - è assicurata dal fatto che l'Italia, fin dall'inizio, ha decisamente condannato l'atto terroristico di Hamas del 7 ottobre, "senza se e senza ma": a tale riguardo, nelle relazioni tra amici e tra partner, è necessario parlare in maniera franca e leale, utilizzando il linguaggio della verità.
La condanna del *pogrom* di Hamas, ha concluso il presidente Craxi, deve essere incondizionata perché chi ha veramente a cuore la causa palestinese deve stigmatizzare senza indugio l'entità terroristica, in questo caso Hamas, che, nella realtà dei fatti, tiene in ostaggio il popolo di Gaza, non manifestando alcun interesse nei suoi confronti e mirando, invece, solamente ad aumentare il caos e l'instabilità nella regione.
Lo scambio di opinioni è, quindi, sfociato nella disamina della costituzione, presso il Parlamento tunisino, di un gruppo di amicizia Italia-Tunisia, che, una volta costituito, non potrà che intensificare le relazioni reciproche, anche mediante visite *in loco*.
Il senatore Alfieri ha posto la domanda sull'instaurazione di un processo di dialogo e pacificazione in Libia, cui ha risposto il presidente della Commissione esteri, Aziz Ben Lakhder, il quale ha precisato che, per la Tunisia, l'approccio migliore per cercare di risolvere tale crisi, ormai endemica, sia l'opzione "libico-libica", senza ingerenze straniere, con lo scopo di pervenire, quanto prima, ad una Libia unificata.
Il senatore Pucciarelli, dopo aver ribadito che l'attuale visita rappresenta un ulteriore tassello volto a consolidare l'amicizia tra i due Parlamenti e i due popoli, ha auspicato la finalizzazione della missione di collaborazione bilaterale a sostegno della creazione di un centro tunisino interforze di pianificazione e comando (CCPCO) a Jendouba, nel nord-ovest del Paese, e della relativa attività di formazione a beneficio del personale tunisino.
A conclusione dell'incontro, sono intervenuti il presidente della Commissione difesa Adel Dhief e l'onorevole Yassine Mami per ribadire ai colleghi italiani come la Tunisia si sia avviata verso una complessa fase di ricostruzione costituzionale, che la vede impegnata in un percorso non facile e che, conseguentemente, richiede la comprensione e il sostegno di Paesi vicini, *in primis* l'Italia.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1020

Art. 1

1.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

1.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere la lettera *a)*;

2) alla lettera *b)*, numero 1), sopprimere il capoverso 1.3);

3) alla lettera *c)*, sopprimere i numeri 4) e 5);

4) sopprimere le lettere *d)* ed *e)*.

1.3

Alfieri, Delrio, La Marca

Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso «2.1», apportare le seguenti modificazioni:

a) primo periodo, sostituire le parole: "di crisi o situazioni di emergenza" *con le seguenti:* "di grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale";

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Entro 90 giorni dall'approvazione degli atti di indirizzo, il Governo riferisce alle Camere sul permanere delle situazioni di grave crisi internazionale che hanno determinato l'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo."

1.4

Alfieri, Delrio, La Marca

Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso «2.1» , primo periodo, sostituire le parole: «di crisi o situazioni di emergenza» con le seguenti: «di grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale».

1.5

Alfieri, Delrio, La Marca

Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso «2.1», primo periodo, sopprimere le parole «o situazioni di emergenza».

1.6

Alfieri, Delrio, La Marca

Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso «2.1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui se ne ravvisi la necessità, può essere convocato il Consiglio supremo di difesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'individuazione delle forze di cui al presente comma.».

1.7

Alfieri, Delrio, La Marca

Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso «2.1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro 90 giorni dall'approvazione degli atti di indirizzo, il Governo riferisce alle Camere sul permanere delle situazioni di crisi o di emergenza che hanno determinato l'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo.».

1.8

Marton, Ettore Antonio Licheri

Al comma 1, lettera a)*, numero 3), capoverso «3.», dopo le parole*: «delle Camere», *inserire le seguenti*: «, di cui ai commi 2 e 2.1,».

1.9

Alfieri, Delrio, La Marca

Al comma 1, lettera a) numero 3), capoverso «3», dopo le parole «delle Camere» *inserire le seguenti:* «di cui al comma 2».

1.10

Marton, Ettore Antonio Licheri

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «4», alle parole: «Per il finanziamento», *premettere le seguenti*: «Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 6,».

1.11

De Rosa

Al comma 1, alla lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:

5) al comma 4-*bis*:

5.1) le parole: «all'emanazione dei decreti di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 6»;

5.2) dopo le parole «tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche», sono aggiunte le seguenti: «e delle anticipazioni già concesse ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*bis*»;

Conseguentemente:

Alla lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:

2-*bis*) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. Al fine di assicurare la tempestività dei pagamenti anteriormente alle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero competente, possono essere disposte anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) l'importo complessivo non supera il venticinque per cento della dotazione del fondo di cui al comma 1;

b) la percentuale dell'importo di cui alla lettera *a*) attribuibile a ciascuna amministrazione non supera la quota assegnata, nell'anno precedente, alla medesima amministrazione nel riparto del fondo di cui al comma 6;

c) si applicano i parametri di quantificazione previsti per l'anno precedente dalle relazioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, e all'articolo 3, comma 1-*bis*.»;

Conseguentemente:

Alla lettera c), numero 4), sostituire le parole: «somme iscritte sul fondo di cui al presente articolo, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche» *con le seguenti:* «somme iscritte sul fondo di cui al presente articolo, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche e delle anticipazioni già concesse ai sensi del comma 3-*bis*».

1.12

Marton, Ettore Antonio Licheri

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6)

1.13

Marton, Ettore Antonio Licheri

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso «4», alle parole: «Per la prosecuzione», *premettere le seguenti*: «Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6,».

1.14

Marton, Ettore Antonio Licheri

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente: «*5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 3, è autorizzato a ripartire il fondo di cui al comma 1 per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, conformemente alle deliberazioni di cui al medesimo articolo 2. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti

giorni dall'assegnazione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.»

1.15

Marton, Ettore Antonio Licheri

Al comma 1*, lettera e), numero 5, capoverso* «*6» dopo le parole*: «medesimo articolo 2» *inserire le seguenti*: «fermo restando la verifica dei profili finanziari da parte delle Commissioni parlamentari»

1.3.2.1.2. 3^ Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 85(pom.) del 28/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

3ª Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024
85ª Seduta
Presidenza della Presidente
CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.
La seduta inizia alle ore 14,30.
IN SEDE REFERENTE
(1128) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014***
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 maggio.
Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Stefania CRAXI dichiara chiusa la discussione generale.
Informa, inoltre, che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.
Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato al senatore Alfieri a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.
La Commissione approva.
La seduta termina alle ore 14,40.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:
http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=58204

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 59(pom., Sottocomm. pareri) del 28/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024
59ª Seduta
Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,20.

(1127) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.

(1128) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.

(785) ***CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"***
(Parere alla 7ª Commissione su nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il nuovo testo predisposto per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.

(1138) ***Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale***
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 5, comma 1, capoverso 1-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare

l'ambito di applicazione delle «altre misure di investimento» del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari;
- all'articolo 8, comma 1, si invita a valutare l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza Stato-Regioni nell'*iter* di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione di patologie riguardanti bestiame da allevamento.
Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) si associa alla suddetta richiesta.
La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(898) ***Licia RONZULLI. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia***

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- con riguardo all'articolo 5, comma 1, valuti la Commissione di merito di prevedere la consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, preliminarmente all'adozione del decreto del Ministro della salute ivi previsto;
- relativamente al comma 6 del medesimo articolo 5, si rappresenta l'opportunità di sostituire la denominazione "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con quella di "Ministero dell'istruzione e del merito";
- in relazione all'articolo 7, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la composizione dell'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia (ONPE) con una rappresentanza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- per quanto attiene all'articolo 10, si rappresenta la necessità di aggiornare la decorrenza temporale del relativo onere finanziario.
La Sottocommissione conviene.
La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 164(pom.) del 28/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024
164ª Seduta
Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 14,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(1143) ***Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici***
, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), in sostituzione della relatrice, senatrice Murelli, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, con lo scopo di prevenire le minacce perpetrate con mezzi telematici e informatici e di realizzare una più intensa tutela della sicurezza cibernetica, in un quadro geopolitico caratterizzato da gravi conflitti internazionali che aumentano il rischio di tali minacce.
La materia della sicurezza cibernetica è regolata a livello dell'Unione europea dalla direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016 (direttiva NIS - *Network and Information Security*) che reca misure per conseguire un livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea. La direttiva è stata recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 65 del 18 maggio 2018.
Tale direttiva NIS 1 sarà poi sostituita, a partire dal 18 ottobre 2024, dalla direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022 (direttiva NIS 2), che aggiorna la normativa al fine di tener conto di una crescente digitalizzazione del mercato interno e di un panorama in evoluzione delle minacce alla cybersicurezza e al fine di eliminare le ampie divergenze tra gli Stati membri con riguardo agli obblighi in materia di sicurezza e segnalazione degli incidenti, nonché in materia di vigilanza ed esecuzione. La delega per la trasposizione della direttiva nel diritto interno è contenuta nella di legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15).
Successivamente all'attuazione della direttiva NIS 1, è stato adottato il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari *standard* di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi.
Inoltre, con il decreto-legge n. 82 del 2021 si è proceduto poi alla definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e all'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in attuazione di precisi obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La sicurezza cibernetica costituisce, infatti, uno dei principali interventi previsti dal PNRR nell'ambito della trasformazione digitale della pubblica amministrazione e della digitalizzazione del Paese.

Ciò premesso, l'articolo 1 del provvedimento in esame, come modificato dalla Camera dei deputati, introduce l'obbligo di segnalare alcuni tipi di incidenti che influenzano reti, sistemi informativi e servizi informatici.
L'articolo 2 stabilisce che le amministrazioni, gli enti pubblici e i fornitori di servizi pubblici devono adottare tempestivamente le soluzioni indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in caso di segnalazioni della stessa Agenzia riguardanti specifiche vulnerabilità a cui sono potenzialmente esposti.
L'articolo 3 dispone che i soggetti inclusi nel Perimetro di sicurezza cibernetica devono notificare e segnalare senza ritardo, entro un massimo di ventiquattro ore, gli incidenti che coinvolgono reti, sistemi informativi e servizi informatici anche al di fuori del Perimetro di loro competenza.
L'articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale raccoglie e pubblica i dati relativi agli incidenti informatici, in base agli obblighi di notifica previsti dalla legge vigente.
L'articolo 5 consente la partecipazione di ulteriori soggetti alle riunioni del Nucleo per la cybersicurezza, come rappresentanti della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Banca d'Italia, per trattare questioni particolarmente rilevanti relative alle iniziative di cybersicurezza del Paese.
L'articolo 6 autorizza il Presidente del Consiglio dei ministri a posticipare gli obblighi informativi e le attività di resilienza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, qualora i servizi di sicurezza della Repubblica lo ritengano strettamente necessario.
L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone che facciano parte del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) anche il Ministro dell'agricoltura, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'università e della ricerca.
L'articolo 8, modificato dalla Camera dei deputati, richiede alle pubbliche amministrazioni specificate nell'articolo 1, comma 1, di istituire una struttura dedicata alle attività di cybersicurezza.
L'articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati, attribuisce alle strutture preposte alle attività di cybersicurezza nelle pubbliche amministrazioni la funzione di verificare che i programmi e le applicazioni informatiche e di comunicazione elettronica rispettino le linee guida sulla crittografia adottate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali e non contengano vulnerabilità note.
L'articolo 10, interamente sostituito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, valorizza l'utilizzo della crittografia quale strumento di difesa cibernetica e istituisce il Centro nazionale di crittografia presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).
L'articolo 11, modificato dalla Camera dei deputati, definisce termini e modalità per l'adozione del regolamento che stabilisce i criteri, anche temporali, per l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni della normativa in materia di cybersicurezza l'irrogazione delle relative sanzioni di competenza dell'Agenzia.
L'articolo 12, modificato dalla Camera dei deputati, contiene disposizioni relative al personale dell'ACN e l'articolo 13 disposizioni in materia di personale degli organismi di informazione per la sicurezza.
L'articolo 14, modificato dalla Camera dei deputati, introduce alcuni criteri di cybersicurezza nella disciplina dei contratti pubblici.
Al riguardo, in materia di certificazione per la cybersicurezza a livello europeo, viene in rilievo il regolamento (UE) 2019/881 (Regolamento sulla cybersicurezza) relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, istituita nel 2013. Il regolamento, allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno perseguendo nel contempo un elevato livello di cibersicurezza, ciberresilienza e fiducia all'interno dell'Unione, stabilisce, da un lato, gli obiettivi, i compiti e l'organizzazione dell'ENISA, e, dall'altro, un quadro comune per l'introduzione di sistemi europei di certificazione della cibersicurezza al fine di garantire un livello adeguato di cibersicurezza dei prodotti, servizi e processi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) nell'Unione.

L'articolo 15, introdotto dalla Camera dei deputati, reca modifiche all'articolo 16, comma 2, della legge 21 febbraio 2024. n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), che delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale ad alcune disposizioni normative dell'Unione europea (regolamento (UE) 2022/2554 e direttiva (UE) 2022/2556) relative alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario. In particolare, attraverso l'inserimento della nuova lettera c-*bis* al comma 2 del richiamato articolo 16, vengono introdotti nuovi princìpi e criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nel recepimento della normativa europea per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario.
L'articolo 16, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca modifiche al codice penale in materia di prevenzione e contrasto dei reati informatici.
L'articolo 17 reca modifiche al codice di procedura penale finalizzate a recepire gli interventi in materia di prevenzione e contrasto dei reati informatici introdotte dal precedente articolo 15.
L'articolo 18 reca alcune modifiche alle disposizioni relative ai soggetti che collaborano con la giustizia, di cui al decreto-legge n. 8 del 1991, volte ad estendere il campo di applicazione della relativa disciplina agli autori dei reati informatici.
L'articolo 19 estende la disciplina delle intercettazioni prevista per i fatti di criminalità organizzata ai reati informatici rimessi al coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
L'articolo 20 interviene sul catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, contemplato dall'articolo 24-*bis* del decreto legislativo n. 231 del 2001.
L'articolo 21 interviene sul procedimento di applicazione delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli altri protetti.
L'articolo 22 disciplina i rapporti tra l'ACN, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, la polizia giudiziaria e il pubblico ministero.
L'articolo 23, inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce che in occasione delle ispezioni presso gli uffici giudiziari sia verificato il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche dati in uso.
L'articolo 24 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Alla luce delle varie iniziative assunte in ambito europeo, si ritiene che l'impianto complessivo del provvedimento risponda in modo adeguato ed efficace alla complessità e rapidità di cambiamento degli scenari di crisi, rafforzando il ruolo istituzionale dell'ACN anche in relazione alle sfide dell'attuale contesto caratterizzato da nuove tipologie di confronto ibrido.
Il disegno di legge in esame non presenta incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Si preannuncia quindi la presentazione di un parere non ostativo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1128) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014***

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), in sostituzione del relatore, senatore Zanettin, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.
La Convenzione, sottoscritta nel 2009, due anni prima che l'ondata di rivolte della cosiddetta "primavera araba" determinasse la caduta del regime, è stata poi confermata mediante uno Scambio di Note nell'agosto 2014, che, non incidendo sui contenuti dell'intesa stessa, si è limitato ad aggiornare la denominazione formale dello Stato libico in Stato di Libia.
L'intesa bilaterale, basata in larga parte sul modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), è volta anche a rispondere agli sviluppi delle relazioni con la Libia da parte di alcuni segmenti del mondo imprenditoriale italiano e a regolare alcuni aspetti

relativi agli investimenti libici in Italia, nel quadro del più generale ampliamento della rete di trattati internazionali bilaterali stipulati dall'Italia in materia di fiscalità diretta.
La Convenzione costituirà quindi la nuova base giuridica per le relazioni economiche poste in essere tra gli operatori residenti nei due Paesi, oltre che in materia di ripartizione delle basi imponibili anche nel settore della cooperazione fra amministrazioni, in vista di una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale, nonché ad eventuali pratiche di abuso dei trattati (*treaty shopping*).
Il campo di applicazione della Convenzione riguarda, sotto il profilo soggettivo, i residenti di entrambi gli Stati contraenti e, sotto quello oggettivo, le imposte dirette elencate nell'articolo 2.
Il metodo per evitare la doppia imposizione (articolo 23) prevede una combinazione fra il sistema di imputazione ordinaria utilizzato dal nostro Paese e quello misto, previsto per i residenti in Libia, tra esenzione e credito per i redditi di capitale.
Quanto alla cooperazione amministrativa finanziaria (articolo 26), considerata da parte italiana una materia di primaria importanza, l'intesa raggiunta con la controparte ha portato alla definizione di una base giuridica che garantisce lo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE, prevedendo in tal modo il superamento del segreto bancario e l'inclusione della Libia nella *white list*, prevista dal decreto legislativo n. 239 del 1996.
Il disegno di legge di ratifica è composto da quattro articoli: autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, copertura finanziaria ed entrata in vigore.
La Convenzione in esame, conformandosi al modello OCSE tradizionale di convenzione contro le doppie imposizioni, utilizzato dagli Stati membri dell'Unione europea, non genera incompatibilità con l'ordinamento europeo. Si preannuncia quindi la formulazione di un parere non ostativo.
Il senatore LOREFICE (*M5S*) si riferisce a quanto citato nella relazione introduttiva, inerente alla sottoscrizione dell'accordo nel 2009, ovvero due anni prima che l'ondata di rivolte della cosiddetta "primavera araba" determinasse la caduta del regime. Sottolinea l'importanza di completare il quadro storico, con la citazione anche dell'intervento delle potenze occidentali e dell'Italia nel 2011.
Ricorda che il Governo dell'epoca concesse l'utilizzo del suo territorio quale base per le operazioni militari che hanno destabilizzato e fatto crollare il regime libico. Poiché tale destabilizzazione perdura a suo avviso ancora oggi, chiede quali siano i referenti nel Governo libico con i quali svolgere le interlocuzioni per l'entrata in vigore della Convenzione oggetto della ratifica in esame, nei confronti della quale esprime comunque condivisione.
Il PRESIDENTE ricorda che lo Stato di Libia, denominazione sancita anche con lo Scambio di note del 2014, incorporato nella Convenzione in ratifica, è a tutti gli effetti un soggetto del diritto internazionale, riconosciuto dalla comunità degli Stati e che partecipa come tale nelle varie organizzazioni internazionali.
La soggettività statuale, che si fonda sull'effettivo governo di una popolazione su un territorio, può anche sopportare parziali o temporanee carenze nel controllo dell'intero territorio, senza per questo far venir meno l'esistenza dello Stato stesso.
Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) solleva il tema della condizionalità che dovrebbe essere posta nelle relazioni internazionali a tutela dei diritti umani delle popolazioni coinvolte. Ricorda come il territorio libico continui a essere estremamente difficile da controllare, a fronte delle diverse tribù in cui si suddivide la popolazione, e come siano presenti dei veri e propri *lager*, dove sono detenute persone in condizioni disumane.
Ritiene quindi importante verificare che la Convenzione non vada a vantaggio di chi compie reati e gestisce attività criminali, come la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. Richiama, al riguardo, la prassi dell'Unione europea di inserire apposite clausole, a tutela della democrazia e dei diritti umani, negli accordi conclusi con i Paesi terzi.
Chiede quindi di approfondire il tema e il possibile inserimento di tale condizionalità anche nei rapporti bilaterali con Paesi come la Libia.
Il senatore SCURRIA (*FdI*) richiama l'importanza di coltivare rapporti costruttivi con il popolo libico, a beneficio di entrambe le parti, come rappresentato anche dalla Convenzione oggetto della ratifica in

esame, nonché dalle attività del Gruppo interparlamentare di amicizia Italia-Libia, di cui è presidente, e dalla stessa presidente Meloni, che tra i suoi primi viaggi ufficiali all'estero si è recata in visita a Tripoli nel gennaio 2023.
La difficile stabilità del Paese potrebbe ora rafforzarsi con la prospettiva di svolgere elezioni generali, dopo che si è raggiunto un accordo sulla legge elettorale. La Convenzione sulle doppie imposizioni rappresenta quindi un tassello che va in questa direzione di relazioni costruttive e di stabilizzazione del Paese.
La senatrice ROJC (*PD-IDP*) si associa alle argomentazioni, svolte dal senatore Lombardo, sulla necessità di mantenere un punto fermo sull'effettivo rispetto dei diritti umani in Libia, come condizione per poter intrattenere rapporti costruttivi e ratificare accordi come questo sulle doppie imposizioni.
Il PRESIDENTE prende atto delle osservazioni espresse, di cui riferirà al relatore senatore Zanettin. Ritiene comunque come, proprio una Convenzione come quella in ratifica, vada nella direzione di un rafforzamento dello Stato di diritto, della cooperazione fiscale, della lotta al riciclaggio, della lotta alla sottrazione illecita di risorse finanziarie.
Ragionare in termini problematici, o addirittura bloccare un accordo costruttivo come questo, presupporrebbe di incidere anche su tanti altri accordi, che pur sono stati sottoscritti e ratificati, con Paesi che in qualche misura ancora violano i diritti umani e lo Stato di diritto.
Per quanto riguarda la valutazione sulle cosiddette "primavere arabe", richiama le diverse interpretazioni che sono state proposte, ritenendo comunque che i *leader* di regime che sono stati deposti, pur non essendo certo dei campioni di democraticità, sono stati sostituiti da altri, talvolta legati a realtà fondamentaliste e terroristiche.
Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) riconosce che l'applicazione delle condizionalità riguarderebbe molti accordi con Paesi non democratici, ma il caso della Libia si presenta come caso peculiare, non paragonabile ad altri Paesi, pur non democratici, essendo pienamente nota la gravità della violazione dei diritti umani nel suo territorio.
Chiede quindi un approfondimento sul tema dell'inserimento della clausola sui diritti umani e la democrazia negli accordi siglati dall'Unione, al fine di promuovere più efficacemente i diritti umani e la democrazia nel mondo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 165(ant.) del 29/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2024
165ª Seduta
Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(1097) ***Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore*** , risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio.
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione di merito ha reso noto, ieri sera, che oggi avrebbe concluso l'esame del disegno di legge. Per questo motivo, propone di procedere, avendo acquisito l'assenso della relatrice senatrice Pellegrino, all'illustrazione del parere e alla sua votazione.
Ricorda che il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, prevedendo, in particolare, misure di rafforzamento dei servizi sociali comunali, l'istituzione di un tavolo interministeriale integrato con rappresentanti della società civile sulla tutela dei minori, l'istituzione della Giornata nazionale dell'ascolto dei minori e modifiche al decreto legislativo n. 117 del 2017, volte ad agevolare gli enti del Terzo settore.
L'esame del provvedimento non ha fatto emergere profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, tra cui la normativa sugli aiuti di Stato.
Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.
Il senatore SENSI (*PD-IDP*) chiede il rinvio del voto sullo schema di parere, non rilevando motivi di urgenza e sottolineando l'importanza della materia delle politiche sociali e del Terzo settore, a fronte del contesto di concentrazione dei lavori di questa settimana sul premierato e poi sulle elezioni al Parlamento europeo.
La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) precisa che, parallelamente ai lavori d'Assemblea, le Commissioni vanno avanti nell'esame degli altri provvedimenti, tra cui questo sul Terzo settore, in cui si stanno votando gli emendamenti in 10a Commissione, senza problematiche di natura procedurale o di altro tipo.
Il senatore SATTA (*FdI*) conferma quanto osservato dalla senatrice Murelli sull'avanzamento dei lavori in 10a Commissione. Non condivide quindi la proposta di rinviare il voto.
La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), nel premettere la sua condivisione delle misure in favore delle politiche sociali e degli enti del Terzo settore, ricorda che, in conclusione dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, la maggioranza ha presentato un altro disegno di legge che in parte si sovrappone a quello in esame, sulla materia dell'affido. Una modalità parallela che andrebbe

coordinata, evitando accelerazioni disorganiche.
Il PRESIDENTE ribadisce il ruolo consultivo della 4ª Commissione, inerente ai profili di compatibilità con l'ordinamento europeo. Se la Commissione di merito sta procedendo con le votazioni sugli emendamenti, è quindi necessario e utile far pervenire il contributo consultivo quanto prima, in modo tale da tenerne conto prima della conclusione dell'esame.
Il senatore SCURRIA (*FdI*) aggiunge che la discussione che si sta svolgendo rischia di pregiudicare l'esame della 4ª Commissione, poiché la Commissione di merito ha già avviato l'*iter* di approvazione degli emendamenti e occorre quindi procedere speditamente.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) esprime condivisione per la trattazione del provvedimento già nella seduta odierna, ricordando peraltro che sugli aspetti di competenza della 4ª Commissione non vi sono problematicità da rilevare.
Il senatore LOREFICE (*M5S*) non comprende il motivo dell'accelerazione. Esprime comunque l'orientamento favorevole del suo Gruppo sul merito del provvedimento, pur puntualizzando che si tratta di un ennesimo provvedimento scarsamente utile, anche perché reca interventi a invarianza della spesa. Preannuncia quindi l'astensione del suo Gruppo dal voto.
La senatrice ROJC (*PD-IDP*) si associa nel non comprendere il motivo dell'accelerazione, su un provvedimento importante e per molti aspetti condivisibile, che interessa 4,5 milioni di volontari, ma che si presenta privo di risorse finanziarie per darvi attuazione. Preannuncia quindi l'astensione del suo Gruppo dal voto.
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1128 (RATIFICA CONVENZIONE ITALIA-LIBIA ELIMINAZIONE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENZIONE EVASIONI FISCALI)
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, avverte che la Commissione esteri e difesa ha concluso, nella giornata di ieri, l'esame del disegno di legge di ratifica della Convenzione Italia-Libia per evitare le doppie imposizioni.
Tuttavia, l'importanza del tema sollevato dal senatore Lombardo durante la discussione di ieri richiede di essere affrontato con un breve approfondimento.
La condizionalità, volta a subordinare l'attribuzione di determinati vantaggi al rispetto di talune condizioni prefissate dalla normativa europea, è un criterio adoperato frequentemente nell'azione dell'Unione europea.
Tra le varie forme di condizionalità si può distinguere anzitutto tra quelle utilizzate nell'azione interna all'Unione e quelle nell'azione esterna. Mentre nell'azione interna la condizionalità applicata è da sempre legata per lo più a misure di carattere economico, nell'azione esterna è prevalentemente di natura politica.
Con riguardo alla condizionalità politica nell'azione esterna, è possibile distinguere tre settori di esercizio: l'inserimento di una clausola di tutela della democrazia e dei diritti umani negli accordi stipulati con gli Stati terzi; la condizionalità unilaterale prevista nel sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell'Unione (SPG); la condizionalità pre-adesione.
Tra queste forme, l'inserimento di apposite clausole di tutela della democrazia e dei diritti umani negli accordi conclusi con i Paesi terzi rappresenta senza dubbio il modello di condizionalità esterna più diffuso. Essa risale all'Accordo di Lomé, stipulato nel 1989 tra la Comunità europea e i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), che costituisce il primo esempio di condizionalità rinvenibile in un accordo internazionale. In particolare, l'articolo 5 dell'Accordo stabiliva che la cooperazione tra le parti contraenti presupponeva il rispetto e il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo.
A partire dal 1992, l'Unione include in tutti gli accordi internazionali stipulati con Paesi terzi una clausola contenente l'obbligo di rispettare i diritti dell'uomo, così come sancito nella Dichiarazione universale dei diritti umani, e di garantire uno *standard* democratico adeguato.

La clausola presente nell'accordo riveste una natura fondamentale, nel senso che l'attuazione della stessa è ritenuta essenziale ai fini dell'esecuzione dell'accordo e del raggiungimento degli obiettivi che esso si prefissa.
In caso di violazione della clausola, qualora si tratti di violazioni di una gravità tale da compromettere un elemento essenziale dell'accordo, le parti contraenti possono adottare le misure più opportune (cosiddetta clausola di non esecuzione), solitamente descritte in una dichiarazione interpretativa legata all'accordo o nella clausola stessa. Le misure adottate devono essere conformi al diritto internazionale e devono risultare proporzionate alla violazione, con ciò intendendo che le parti devono prediligere le misure che meno pregiudicano l'applicazione dell'accordo. Di regola, le misure sono revocate non appena siano venute meno le ragioni che hanno condotto alla loro adozione.
Misure tipiche consistono nella riduzione o nell'interruzione dell'assistenza tecnica o del sostegno finanziario prestati al Paese contraente, nella sospensione dei contatti ad alto livello, nella revisione dei programmi di cooperazione, compreso il rinvio di nuovi progetti o l'uso di altri canali di fornitura, con la possibilità ultima di procedere alla sospensione dell'applicazione completa o parziale dell'accordo (cosiddetta "clausola baltica").
In relazione all'obiettivo che la clausola condizionale persegue, la Commissione europea ha precisato sin da subito che la sua introduzione non manifesta un atteggiamento punitivo dell'Unione, bensì la volontà di promuovere misure positive come *"il sostegno comune alla democrazia e ai diritti umani e l'adesione agli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani"*.
Per lo stesso motivo, resta alquanto poco diffusa la forma di condizionalità "ex ante", che consiste nel rifiuto di contrarre alcun impegno internazionale con i Paesi che violano i diritti umani o che non intendono subordinare le relazioni reciproche all'introduzione di una clausola condizionale. Lo scarso utilizzo di quest'ultimo metodo è da ricondurre, appunto, alla volontà dell'Unione di incoraggiare in ogni caso la cooperazione internazionale.
Se è vero che, in via astratta, l'inserzione della clausola negli accordi internazionali conclusi dall'Unione è apparsa sin da subito in grado di contribuire al rafforzamento della tutela dei diritti umani e della democrazia, soprattutto in contesti socialmente e politicamente ancora poco sviluppati, è pur vero che non sempre tale capacità si è riflessa in una concreta azione di protezione di suddetti valori.
Non può non essere sottolineato come la mancata invocazione delle clausole sui diritti umani e la democrazia resti un fenomeno molto ricorrente. Dietro l'assenza di denunce della clausola si nascondono, nella gran parte dei casi, ragioni di natura politico-ideologica. Se si eccettuano i Paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico (ACP) - più poveri - e pochi altri casi sporadici, dove l'attivazione ha costituito perlopiù la risposta ad alcuni colpi di Stato messi in atto nei relativi territori, la clausola ha trovato una scarsa implementazione, arrestandosi spesso all'attivazione della fase dialogica che precede l'adozione delle misure correttive.
Va pure segnalato che, talvolta, le motivazioni della mancata attivazione della condizionalità sono di natura puramente tecnica. Non di rado è la portata debole delle clausole che non permette di identificare obblighi di natura vincolante, probabilmente frutto di una precisa scelta delle parti contraenti. In tale prospettiva, si iscrivono, per esempio, gli accordi che non tipizzano alcuna procedura di concertazione precedente all'adozione delle misure.
Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) esprime apprezzamento al Relatore, per il chiaro e puntuale approfondimento sul tema da lui sollevato ieri, che emerge in modo attuale e significativo dal contesto particolare di un Paese in cui il governo del territorio presenta forti difficoltà e aspetti problematici, e in cui in alcune parti si verificano note e massive violazioni dei diritti umani.
In questo contesto, la clausola della condizionalità al rispetto dei diritti umani si rende particolarmente impellente, per evitare che i benefici previsti dalla Convenzione possano in qualche modo favorire chi tali violazioni mette in atto. Ribadisce quindi l'opportunità di adottare in modo regolare la prassi della previsione di tali clausole nella conclusione di accordi con Paesi terzi, che peraltro rafforza la posizione negoziale del nostro Paese.
La senatrice ROJC (*PD-IDP*) condivide le osservazioni del senatore Lombardo ed esprime

apprezzamento per la nota di approfondimento del relatore Zanettin.
Il PRESIDENTE condivide le precisazioni svolte dal Relatore, apprezzando anche il passaggio sulla non frequente invocazione di tali clausole. Richiama, al riguardo, la scarsa attenzione mostrata dai vari rappresentanti dell'Unione per la politica estera, che si sono succeduti, nel promuovere l'inserimento nei trattati e l'effettiva applicazione della clausola sulla tutela della democrazia e dei diritti umani.
La senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) ringrazia, a sua volta, il senatore Lombardo per aver sollevato il tema della condizionalità in funzione del rispetto dei diritti umani, condividendo il senso dell'importanza del tema e la necessità di inserire tali clausole negli accordi internazionali.
Il senatore LOREFICE (*M5S*) si sofferma sulla ricostruzione relativa alla caduta del regime di Gheddafi dovuta alle cosiddette primavere arabe, contenuta nella relazione introduttiva e anche nelle note di documentazione. A suo avviso, si tratta di un'affermazione sicuramente parziale e che merita di essere adeguatamente approfondita.
Ritiene, al riguardo, necessario ricordare che difficilmente il regime sarebbe caduto senza l'intervento militare, partito dalle basi militari sul territorio italiano, e che l'Italia ne ha subìto un danno estremamente rilevante. Si tratta di un tema su cui la 4a Commissione è chiamata a porre un'attenzione particolare.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) conviene sicuramente sul fatto che i rapporti con la Libia e in particolare l'accordo raggiunto nel 2008 tra il presidente Berlusconi e il *leader* libico Gheddafi erano sicuramente vantaggiosi per il nostro Paese, nonostante le criticità pur rilevanti del regime.
Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la trattazione dell'argomento.
La Commissione conviene.
IN SEDE CONSULTIVA
(1143) ***Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici.
Ricorda, in particolare la direttiva NIS (*Network and Information Systems*), direttiva (UE) 2016/1148, recepita con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e la direttiva NIS 2, direttiva (UE) 2022/2555, che sostituirà la prima, a partire dal 18 ottobre 2024, aggiornando la normativa al fine di tenere conto della crescente digitalizzazione del mercato interno e degli sviluppi nelle minacce alla cybersicurezza. La delega per il recepimento della direttiva NIS 2 è contenuta nella legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15).
Ricorda anche il regolamento (UE) 2019/881, che stabilisce un quadro comune per la certificazione della cybersicurezza di prodotti, servizi e processi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) nel mercato interno.
Si sofferma poi sull'articolo 15 del disegno di legge, che reca modifiche all'articolo 16 della citata legge di delegazione europea 2022-2023, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e alla direttiva (UE) 2022/2556, relativamente alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario.
Ricorda infine che la sicurezza cibernetica costituisce uno dei principali interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito della trasformazione digitale della pubblica amministrazione e della digitalizzazione del Paese.
In conclusione, ritiene che l'intervento legislativo risponda in modo adeguato ed efficace alla complessità e rapidità dei cambiamenti negli scenari di crisi, rafforzando il ruolo istituzionale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), anche in relazione alle sfide dell'attuale contesto caratterizzato da nuove tipologie di confronto ibrido, e che esso non presenti profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.
La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) richiama la peculiarità dei lavori svolti in prima lettura alla

Camera dei deputati, dove in Commissione erano stati condivisi emendamenti con le forze di opposizione, ma che poi non hanno trovato seguito nel successivo esame in Assemblea.
Ricorda che il tema della cybersicurezza è stato trattato da tutti i Governi precedenti e si è cercato sempre di lavorare cercando soluzioni comuni. Ritiene quindi grave quanto è avvenuto alla Camera dei deputati.
Inoltre, il provvedimento impone a enti locali e regioni determinate incombenze senza prevedere alcun tipo di copertura finanziaria.
Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) conviene sul fatto che la cybersicurezza è un tema importante per tutte le forze politiche e che rientra anche tra le politiche dell'Unione.
A fronte di tale rilevanza, tuttavia, il provvedimento non solo non assicura alcun tipo di risorse finanziarie, ma non si cura neanche della formazione delle competenze delle circa 350 mila persone interessate alla cybersicurezza. Non basta infatti nominare un responsabile perché questi ne abbia anche le competenze: serve formazione e *reskilling*.
Preannuncia pertanto il suo voto di astensione.
La senatrice ROJC (*PD-IDP*) ricorda che, per quanto riguarda le risorse, il PNRR ha stanziato diversi milioni di euro destinati alla cybersicurezza. Sottolinea poi come il provvedimento preveda disposizioni sanzionatorie che sono destinate a gravare ulteriormente su Amministrazioni che già presentano difficoltà finanziarie.
Preannuncia pertanto l'astensione dei senatori del suo Gruppo.
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (COM(2023) 770 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 marzo.
Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già evidenziato in precedenza, è finalizzata a una revisione delle norme sulla protezione degli animali durante il trasporto, dettate dal regolamento (CE) n. 1/2005, per aggiornarle alle più recenti conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché per agevolarne l'applicazione e l'attuazione.
La normativa si pone in coerenza con gli obiettivi di una produzione agricola e alimentare sostenibile e di un più elevato benessere degli animali, evitando al contempo distorsioni sul mercato interno, al fine di confluire verso un sistema alimentare sostenibile sul piano economico, ambientale e sociale come stabilito dalla strategia "Dal produttore al consumatore".
Più in particolare, si intende ridurre i problemi legati alle ripetute operazioni di carico e scarico degli animali, garantire maggiore spazio durante il trasporto, migliorare le condizioni di trasporto degli animali vulnerabili o aventi scopi diversi dalla macellazione, facilitare l'applicazione delle norme europee in materia di protezione degli animali, anche attraverso la digitalizzazione, nonché proteggere meglio gli animali esportati verso Paesi terzi.
Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che ne dà una valutazione complessivamente positiva e la considera un progetto di particolare urgenza.
Secondo il Governo la proposta rispetta il principio di sussidiarietà, poiché 1,4 miliardi di animali terrestri sono trasportati ogni anno tra gli Stati membri dell'Unione europea e spesso oltre frontiera. I problemi individuati in materia di benessere degli animali si verificano in tutta l'Unione europea, anche se in misura diversa nei vari Stati membri, e richiedono quindi un approccio armonizzato che può essere conferito solo con un atto dell'Unione europea, per stabilire prescrizioni uniformi e più chiare per il trasporto degli animali e un migliore utilizzo delle tecnologie disponibili.
Secondo il Governo, la proposta rispetta anche il principio di proporzionalità, poiché mira a trovare un

equilibrio tra un elevato livello di benessere degli animali e l'impatto sugli operatori interessati. In tal senso, sono previsti periodi di transizione per consentire agli attori di adeguarsi gradualmente. Per esempio, il periodo di transizione è fissato a cinque anni per le nuove norme sui tempi massimi di viaggio, lo spazio disponibile, le esportazioni, le importazioni, l'età minima e il peso dei vitelli non svezzati e il tracciamento in tempo reale. Per le nuove norme sul trasporto di cani e gatti, il periodo di transizione è di tre anni.
Dalla valutazione d'impatto della Commissione europea è emerso che, per le misure riguardanti i tempi di viaggio, lo spazio disponibile, il trasporto di vitelli non svezzati, le temperature elevate e le nuove tecnologie, l'impatto cumulativo sui costi di produzione rappresenta a livello dell'Unione europea un aumento medio dei costi di produzione pari a 1,4 centesimi di euro per chilogrammo di carne, latte o uova all'anno. Si tratta, secondo la Commissione europea, di un aumento piuttosto limitato, che si verificheràdurante il periodo transitorio di cinque anni.
Inoltre, il miglioramento del benessere degli animali durante il trasporto aiuterà a combattere la resistenza antimicrobica, sia negli esseri umani che negli animali.
La proposta avrà un impatto positivoanchesui trasportatori e su altri operatori economici dell'Unione che, grazie a norme più armonizzate, beneficeranno di una maggiore parità di condizioni nel mercato unico. Sono inoltre previsti periodi di transizione sufficientemente lunghi per facilitare un adattamento agevole.
La proposta è stata esaminata da 18 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno sollevato criticità, salvo il Parlamento della Lituania che, nell'ambito del dialogo politico e limitatamente al principio di proporzionalità, ha rilevato che i limiti di tempo massimo di viaggio stabiliti per il trasporto degli animali creano un vantaggio competitivo per gli operatori economici in determinate aree geografiche e un conseguente svantaggio per gli operatori situati in zone territorialmente più marginali come i Paesi baltici.
Nel ricordare che il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto, il Relatore ritiene di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento.
La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda un quadro di sostegno per il trasporto intermodale di merci e il regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo dei risparmi sui costi esterni e la generazione di dati aggregati (COM(2023) 702 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 marzo.
Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*), relatore, svolge una ulteriore relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come già evidenziato in precedenza, interviene sulla direttiva 92/106/CEE per aggiornare e rafforzare la normativa volta ad aumentare la competitività del trasporto intermodale di merci, rispetto al trasporto unimodale su strada, al fine di stimolarne la diffusione e quindi ridurre i costi esterni del trasporto merci.
Ricorda che il Governo, nella relazione elaborata dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero per le infrastrutture e dei trasporti, ne valuta positivamente le finalità e la ritiene coerente con l'interesse nazionale, anche perché si inserisce in un quadro generale di riforme già avviate, quali eFTI (*Electronic Freight Transport Information*), TEN-T (*Trans-European Transport Network*), *Greening Transport Package*, volto a rendere più ecologico il trasporto merci. Nella stessa relazione viene sottolineata la particolare urgenza del progetto, in quanto la direttiva vigente non è stata modificata sin dalla sua adozione nel 1992.
Rileva che il Governo concorda sostanzialmente con la Commissione europea sul rispetto dei princìpi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità, in quanto la proposta concerne i trasporti transfrontalieri che per loro natura possono essere meglio affrontati a livello europeo e la sua applicazione consentirebbe dei risparmi sui costi esterni e un aumento della diffusione del trasporto

intermodale rispetto allo scenario di base sufficiente a compensare l'obbligo per gli Stati membri di garantire un sostegno a determinati tipi di trasporto.
Ricorda, altresì, che nella relazione del Governo viene segnalato che la proposta di modifica andrà a incidere sulla normativa nazionale attualmente vigente in materia di trasporto combinato. Infine, indirettamente, si rappresenta che la modifica contiene definizioni che andranno a incidere sui regolamenti degli incentivi all'intermodalità. Questo si configura come un elemento di potenziale criticità che dovrà essere oggetto di ulteriori negoziazioni.
Come già accennato in precedenza, le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati sono scadute e la proposta è stata esaminata da 17 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, senza che siano state rilevate criticità.
Il Relatore ritiene, in conclusione, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame.
La Commissione prende atto.

SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE DOC. *XVIII*-BIS*, N. 14, SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUL RATING ESG (COM(2023) 314)*

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) comunica che la Commissione europea, il 26 aprile scorso, ha trasmesso la sua risposta alla risoluzione della 4ª Commissione (*Doc.* XVIII-*bis*, n. 14), del 6 dicembre 2023, sulla proposta di regolamento COM(2023) 314 in materia di trasparenza e integrità delle attività di *rating* ambientale, sociale e di *governance* (ESG - *environmental, social and governance*).
Riguardo alle preoccupazioni rilevate nella risoluzione, circa il possibile impatto sproporzionato, derivante dalla normativa, sulle piccole e medie imprese (PMI) che forniscono servizi di *rating* ESG, la Commissione europea precisa che la proposta di regolamento si estende a tutti i fornitori di *rating* ESG, incluse le PMI, e introduce specifiche facilitazioni per i piccoli fornitori al fine di promuovere l'accesso al mercato, la varietà e l'innovazione.
Per esempio, i piccoli fornitori sarebbero autorizzati a continuare le loro attività comunicandolo all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e disporrebbero di un periodo di 24 mesi per ottenere l'autorizzazione, rispetto a termini più stretti per i fornitori di maggiori dimensioni. Inoltre, per le nuove PMI che entrano nel mercato, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi per la presentazione della domanda di autorizzazione.
Altre misure a tutela delle PMI includono l'adeguamento dei contributi per la vigilanza, in base alle dimensioni dello stesso fornitore di *rating* vigilato e possibili esenzioni da certi requisiti organizzativi interni, a condizione che le PMI dimostrino la non proporzionalità di tali requisiti rispetto alla loro attività di *rating*.
Circa i dubbi sulla conformità ai limiti posti dagli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, viene precisato che il potere della Commissione di adottare atti delegati e atti di esecuzione, in particolare riguardanti le misure di vigilanza - tra cui le norme procedurali per le sanzioni ESMA, inclusi quelli pecuniari, e i contributi imposti dall'ESMA - è un mandato simile a quelli presenti in altri quadri giuridici dell'Unione europea, come per le agenzie di *rating* del credito e altri. In ogni caso, si prevede che prima di procedere con tali atti, la Commissione consulterà il gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari (EGESC) seguendo la procedura d'esame, che coinvolge gli Stati membri nel processo decisionale.
In merito al rilievo sull'opportunità di verifiche continue sulla persistenza della conformità alla normativa, la Commissione europea ritiene che il sistema di vigilanza proposto - che conferisce all'ESMA la possibilità di richiedere informazioni tramite una semplice richiesta o attraverso una decisione formale, svolgere indagini generali e condurre ispezioni *in loco* - miri a garantire un approccio uniforme e un monitoraggio continuativo del rispetto delle normative da parte dei fornitori di *rating* ESG.
In materia di trasparenza, viene ricordato che, poiché il modello commerciale dei *rating* ESG solitamente prevede il pagamento da parte di chi fruisce del servizio (*subscriber pay*), non dovrebbe essere introdotto un obbligo generale di renderli pubblici, come avviene invece per i *rating* in cui a pagare è l'emittente (modello *issuer pay*).

Sul rilievo circa l'opportunità di evitare i conflitti di interessi tra la consulenza e l'attività di *rating* prevedendo anche il divieto di controllo indiretto, la Commissione europea evidenzia che l'obiettivo principale dell'articolo 15 della proposta è quello della separazione delle predette attività mediante la piena separazione giuridica, mentre la separazione interna potrebbe portare a un sistema complicato e costoso, che richiederebbe norme e modalità di vigilanza dettagliate.
In merito ai diversi suggerimenti relativi all'articolo 16, che stabilisce gli obblighi per gli analisti di *rating*, i dipendenti e le altre persone che partecipano alla fornitura di *rating* ESG, e all'articolo 23, che impone ai fornitori di *rating* ESG di predisporre solidi meccanismi di *governance* che comprendano una chiara struttura organizzativa con ruoli e responsabilità ben definiti, trasparenti e omogenei, la Commissione europea ritiene opportuno evitare ulteriori misure onerose, anche sul piano economico, in quanto la proposta mira a regolamentare un mercato ancora allo stadio iniziale.
Infine, sull'osservazione relativa all'entità delle commissioni a carico dei clienti, viene richiamata l'attenzione sul fatto che l'obbligo di garantire che queste siano eque, ragionevoli, trasparenti, non discriminatorie e basate sui costi, è finalizzato a migliorare la chiarezza e la trasparenza delle informazioni.
Per quanto riguarda l'*iter* legislativo della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione europea ricorda che il 6 febbraio 2024 è stato raggiunto un accordo politico su un testo di compromesso che rafforza la proporzionalità introducendo un regime alleggerito temporaneo per i piccoli fornitori di *rating*, che durante i primi tre anni di attività sarebbero soggetti soltanto agli obblighi di trasparenza e ai princìpi generali. Il compromesso modifica anche l'ambito di applicazione dell'articolo 15 dando al fornitore di *rating* ESG la possibilità di derogare, a determinate condizioni, all'obbligo rigoroso di separazione giuridica, ferma restando una serie di attività che questi non può svolgere in nessun caso. Il testo rafforza inoltre le prescrizioni concernenti la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi (articoli 16 e 23).
La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica araba d'Egitto (COM(2024) 461 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 maggio.
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di decisione in titolo che, come illustrato in precedenza, nasce dalla richiesta di un sostegno tramite assistenza macrofinanziaria (AMF), fatta pervenire dalle autorità egiziane all'Unione europea, per fronteggiare una situazione economica deteriorata e caratterizzata da un debito pubblico crescente, disavanzi persistenti e inflazione elevata.
La base giuridica della proposta in esame è correttamente individuata nell'articolo 212 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo alle misure necessarie per l'attuazione di azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo.
La proposta è conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo di un celere ripristino della stabilità macroeconomica in Egitto non può essere conseguito dai singoli Stati membri. Inoltre, viene riconosciuta una importanza strategica all'Egitto nell'ambito della politica di vicinato dell'Unione.
Infine, si ritiene che l'assistenza proposta contribuirebbe a migliorare l'efficacia degli altri aiuti finanziari europei al Paese e aumenterebbe l'influenza dell'Unione sul processo decisionale in Egitto, favorendone una stabilizzazione macroeconomica.
Ritiene altresì la proposta conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa si limita a stabilire disposizioni minime per raggiungere gli obiettivi di stabilità macroeconomica e non va al di là di quanto necessario a tale scopo.
Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto e la proposta risulta all'esame di 11 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, nessuna delle quali ha sollevato elementi di criticità.

Il Presidente relatore ritiene quindi di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame.
Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede ragguagli ulteriori sui contenuti dell'accordo sull'assistenza macrofinanziaria, se comprende anche altri aspetti oltre a quelli finanziari.
La senatrice ROJC (*PD-IDP*) sottolinea come il Parlamento europeo non abbia ancora concluso l'esame del provvedimento.
Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) solleva il medesimo tema già trattato in relazione al disegno di legge n. 1128 sulla ratifica dell'accordo con la Libia, ovvero quello delle clausole di condizionalità a tutela della democrazia e dei diritti umani.
Pur essendo la Libia un caso di violazioni manifeste, anche l'Egitto è da annoverare tra i Paesi in cui la democrazia e i diritti umani non ricevono sufficiente tutela. Chiede pertanto di approfondire gli aspetti relativi alle condizionalità nell'ambito dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.
Il PRESIDENTE si riserva di svolgere un approfondimento su questo tema che ritiene molto pertinente.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1097

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore;
considerato, in particolare, che esso prevede misure di rafforzamento dei servizi sociali comunali, l'istituzione di un tavolo interministeriale integrato con rappresentanti della società civile sulla tutela dei minori, l'istituzione della Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, e modifiche al decreto legislativo n. 117 del 2017 volte ad agevolare gli enti del Terzo settore;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, tra cui la normativa sugli aiuti di Stato,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1143

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici;
considerato che esso ha lo scopo di far fronte alla crescente offensività delle minacce perpetrate con mezzi telematici e informatici e di realizzare una più intensa tutela della sicurezza cibernetica, in un quadro geopolitico caratterizzato da gravi conflitti internazionali che aumentano il rischio di tali minacce;
ricordato che la materia della sicurezza cibernetica è regolata a livello dell'Unione europea dalla direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS - *Network and Information Security*) recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, che costituisce la cornice legislativa delle misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e individua i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi previsti dalla direttiva NIS;
considerato che la legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15) ha delegato il Governo a dare attuazione alla nuova direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS 2), che sostituirà, a partire dal 18 ottobre 2024, la direttiva NIS 1, aggiornando la normativa al fine di tenere conto della crescente digitalizzazione del mercato interno e degli sviluppi nelle minacce alla cybersicurezza;
ricordato altresì il regolamento (UE) 2019/881 sulla cybersicurezza, che stabilisce un quadro comune per l'introduzione di sistemi europei di certificazione della cybersicurezza di prodotti, servizi e processi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) nel mercato interno dell'Unione;

considerato che l'articolo 15 del disegno di legge reca modifiche all'articolo 16 della citata legge di delegazione europea 2022-2023, che delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e alla direttiva (UE) 2022/2556, relativamente alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario;
ricordato che la sicurezza cibernetica costituisce uno dei principali interventi previsti dal PNRR nell'ambito della trasformazione digitale della pubblica amministrazione e della digitalizzazione del Paese;
ritenuto che l'intervento legislativo risponda in modo adeguato ed efficace alla complessità e rapidità dei cambiamenti negli scenari di crisi, rafforzando il ruolo istituzionale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), anche in relazione alle sfide dell'attuale contesto caratterizzato da nuove tipologie di confronto ibrido;
valutato che il disegno di legge non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 240(pom.) del 21/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024
240ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 14,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(991) ***GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il PRESIDENTE (*FdI*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 del provvedimento in esame inserisce, all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1-*ter*, prevedendo che le disposizioni di tale legge, concernenti nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, si applichino altresì alle vittime decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979.
L'articolo 2 reca la copertura finanziaria, per un onere che viene valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, che per l'anno 2024 non risulta presentare la necessaria capienza.
Per quanto di competenza, al fine di disporre di una quantificazione degli oneri finanziari recati dalla proposta legislativa in esame, appare necessario richiedere la predisposizione, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, di una relazione tecnica debitamente verificata.
La sottosegretaria ALBANO conviene sulla necessità della predisposizione di una relazione tecnica.
La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1128) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014***
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il testo della Convenzione, composto di 30 articoli, è basato in larga parte sul modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ma elaborato anche in ragione della specificità dei rapporti italo-libici, tenuto anche presente che la Libia non è un paese membro della predetta organizzazione.
Per la parte italiana, trova applicazione in relazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche

(IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Le valutazioni della relazione tecnica sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni emerse dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta Modello 770 e modello CU per l'anno d'imposta 2022.
Per quanto di competenza, la relazione tecnica quantifica effetti finanziari, su base annua, in termini di minor gettito con riferimento all'articolo 8, in materia di utili delle imprese, per circa 3.300 euro, all'articolo 11, in materia di dividendi, per circa 1.570.000 euro, all'articolo 14, in materia di utili di capitale, per 55.000 euro, all'articolo 15, in materia di professioni indipendenti, per circa 88.500 euro, per complessivi euro 1.716.800 annui a decorrere dall'anno 2025.
La relazione tecnica non ascrive invece effetti finanziari in relazione all'articolo 9, in materia di navigazione marittima ed area internazionale, all'articolo 10, in materia di imprese associate, all'articolo 12, in materia di interessi, all'articolo 13, in materia di canoni, all'articolo 16, in materia di lavoro subordinato, all'articolo 17, in materia di compensi e gettoni di presenza, all'articolo 18, in materia di artisti e sportivi, e all'articolo 22, in materia di altri redditi.
Per quanto riguarda gli articoli della Convenzione, non considerati dalla relazione tecnica, al fine di escludere l'assenza di effetti finanziari negativi in termini di minor gettito, appare necessario acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi, in particolare con riferimento all'articolo 4, in materia di residenti, all'articolo 5, in materia di stabile organizzazione, all'articolo 19, in materia di pensioni, all'articolo 20, in materia di funzioni pubbliche, all'articolo 21, in materia di studenti e apprendisti, e all'articolo 23, in materia di eliminazione della doppia imposizione.
Per quanto concerne il citato articolo 5 della Convenzione, osserva che la relazione illustrativa asserisce che la parte libica ha accolto le disposizioni in linea con gli attuali standard dell'OCSE, con l'eccezione del limite temporale di tre mesi convenuto circa la durata necessaria a configurare un cantiere di costruzione quale stabile organizzazione. Viene segnalato altresì, nella relazione illustrativa, che il predetto limite è stato controbilanciato da regole di attribuzione degli utili alla stabile organizzazione in linea con i principi di ripartizione proposti dall'OCSE, nonché da una clausola inserita nell'articolato dei redditi di capitale (articoli 11, 12 e 13) che limita l'applicabilità delle disposizioni domestiche libiche in materia di forza attrattiva della stabile organizzazione. A tale riguardo, appare necessario che tale compensazione trovi dimostrazione, in termini di effetti finanziari, nella relazione tecnica.
Rileva infine che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica in esame reca la clausola di copertura dell'onere, valutato in euro 1.716.800 annui a decorrere dall'anno 2025, a carico del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2024-2026, utilizzando l'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che allo stato, presenta la necessaria capienza.
La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1127) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019***

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE (*FdI*), in sostituzione del relatore Magni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere conferma che dagli articoli 5, commi 3 e 7, 7, 9 e 21 dell'Accordo, nonché dal Protocollo addizionale, con particolare riguardo ai punti 1. e 6., non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Relativamente al computo delle stime indicate nella relazione tecnica, in generale, viene precisato che le valutazioni sono state compiute sulla base di valori medi relativi agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022. Considerati gli elevati interscambi con la Cina in epoca post-Covid (a partire dal 2021) e

l'elevato tasso di inflazione relativo all'anno 2022 (oltre l'8 per cento) si chiede conferma che l'adozione, quale base dati di riferimento, del triennio 2020-2022 determini stime il più possibile veritiere relativamente ai periodi a partire dal 2024.
Inoltre, in riferimento alle quantificazioni contemplate nella relazione tecnica relative agli articoli 10, in materia di dividendi, 11, in materia di interessi, e 13, concernente gli utili di capitale, occorre chiedere ulteriori dettagli che consentano di verificarne la correttezza.
La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1133) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Dà quindi la parola ai senatori per eventuali interventi.
La senatrice PIRRO (*M5S*) chiede di poter intervenire successivamente all'audizione del Ministro Fitto, prevista per giovedì.
Il PRESIDENTE, prendendo atto di quanto espresso dalla senatrice Pirro, ricorda l'impegno già condiviso, in sede di programmazione dei lavori, a lasciare aperta la discussione generale sul provvedimento in esame fino alla giornata di martedì 28, giorno in cui si chiuderà la discussione generale.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.3.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 241(ant.) del 22/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2024
241ª Seduta
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1128) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014***
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimenti sul provvedimento in titolo, che viene messa a disposizione dei senatori.
Il relatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 4, viene rappresentato che la disposizione definisce l'espressione "residente di un territorio", in conformità al modello di convenzione OCSE, ricorrendo al criterio risolutivo del mutuo accordo, per i casi in cui il soggetto ha la cittadinanza di entrambi gli stati ovvero di nessuno di essi: pertanto il Governo non ritiene di ascrivere effetti fiscali derivanti specificamente dalla formulazione dell'articolo 4; in relazione all'articolo 5, viene rappresentato che la disposizione non apporta variazioni significative all'ordinamento interno attualmente vigente, dal momento che il termine ivi previsto coincide con quello fissato dall'articolo 162 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR); in relazione agli articoli 19 e 21, il Governo fa presente la indisponibilità di informazioni quantitative utili, tuttavia valuta che si tratti di situazioni marginali e di importi ricompresi nella fascia di non tassabilità, mentre per l'articolo 20 ritiene che il meccanismo previsto nella Convenzione non generi variazioni di fatto delle attuali regole interne, anche considerando i privilegi accordati al personale diplomatico: viene confermata di conseguenza la congruità della stima già effettuata; in relazione all'articolo 23, viene rappresentato che il metodo per evitare la doppia imposizione prevede una combinazione fra il sistema di imputazione ordinaria utilizzato dal nostro Paese e quello misto, previsto per i residenti in Libia, fra esenzione e credito per i redditi da capitale. Viene quindi evidenziato che la disposizione non si discosta da quanto previsto dalla normativa italiana generale in termini di eliminazione della doppia imposizione: il Governo conferma pertanto le stime contenute nella relazione tecnica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che viene approvato all' unanimità.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 settembre 2023.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuto un nuovo testo del provvedimento in esame.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) interviene preliminarmente per evidenziare come, al di là dell'importanza dell'evento celebrativo specificamente trattato inerente la città di Latina, appare inopportuno l'utilizzo della fonte legislativa per tali iniziative celebrative, in un contesto nazionale che vede un elevato numero di Comuni in Italia. Invita quindi il Governo a valutare l'utilizzo di altri strumenti, diversi dalla legge. Dopo che il Presidente ha ricordato come si tratti di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, evidenzia come si potrebbe avviare tali tipologie di celebrazione senza interessare la fonte di natura legislativa. Ricorda a riguardo la possibilità di utilizzare gli strumenti degli ordini del giorno ovvero delle mozioni, evidenziando come il ricorso alla legge rischi addirittura di pregiudicare la stessa valenza dell'iniziativa, rendendo assai complicato il sistema normativo italiano, già soffocato da un ingente numero di norme. Conclude auspicando un'iniziativa di tipo diverso, che veda l'eventuale coinvolgimento del Ministero della cultura, al fine di rispondere più pienamente al territorio del Paese che vede più di ottomila Comuni, al fine di prevenire una ulteriore complicazione del sistema legislativo, con profili critici sul piano della qualità della legislazione.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione del nuovo testo del provvedimento.

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il Nuovo Testo (NT) riferito al disegno di legge in titolo, proposto dal relatore e adottato dalla 7ª Commissione, che prevede l'istituzione della Fondazione "Latina 2032", per le finalità indicate dagli articoli 1 e 2. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura, che provvede a tale attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La Fondazione è tenuta a redigere annualmente un rendiconto consultivo relativo all'anno precedente.

Per quanto di competenza, l'articolo 4, al comma 1, prevede un contributo alla costituzione del patrimonio della Fondazione "Latina 2032" di 200.000 euro per il 2024, di 500.000 euro per il 2025 e di 300.000 euro a decorrere dal 2026. Il comma 3 del medesimo articolo 4 dispone la destinazione di un contributo di 200.000 euro per il 2026 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, che appaiono riconducibili a spese di conto capitale: al riguardo, è opportuno avere conferma da parte del Governo.

In relazione all'articolo 5, recante la copertura finanziaria, gli accantonamenti dei fondi speciali, rispettivamente, di parte corrente e di conto capitale relativi al Ministero della cultura risultano presentare le occorrenti disponibilità.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire elementi in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDI'

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana della Commissione, che prevede l'audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, in merito all'esame del decreto-legge n. 60 del 2024 (d-l Coesione), già convocata per domani, giovedì 23 maggio 2024, alle ore 14, è posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:
http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_aula&did=58204

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 218 dell'11/09/2024

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

218a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2024

_____

Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,37)*.
Si dia lettura del processo verbale.
PAGANELLA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 13 agosto.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sulla scomparsa di Clio Maria Bittoni

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi)*. Care senatrici, cari senatori, sapete già che ieri si è spenta, all'età di ottantanove anni, la signora Clio Maria Bittoni, moglie dell'indimenticato presidente emerito Giorgio Napolitano. Io ho avuto l'onore e il piacere di conoscerla e di incontrarla spesso durante gli anni in cui ho ricoperto immeritatamente l'incarico di Ministro della difesa. Ho potuto di persona rilevare come fosse una donna risoluta e rigorosa, ma anche sobria e sempre ironica, esattamente come la descrivono stamani tutte le persone che la conoscevano bene.
Il suo ricordo mi è rimasto molto impresso nella memoria per la capacità che aveva di essere sempre presente con il marito senza mai apparire, sempre alle spalle, ma sempre importante per lui. Io ho avuto questa netta impressione che mi viene confermata da coloro che le sono stati più vicini.
Ieri ha voluto informarmi subito del decesso il figlio Giulio, che la piange insieme al fratello Giovanni, ai quali ci uniamo nel triste ricordo. Molti oggi raccontano aneddoti della sua vita; quella volta che venne investita da un'auto, mentre da sola, come una normale cittadina, attraversava la strada davanti al Palazzo presidenziale, e poi, quando si mise in fila per acquistare personalmente il biglietto di una mostra allestita nelle Scuderie del Quirinale, lei, moglie del Presidente. Ecco, forse questi due aneddoti ne danno la dimensione e la misura più di tante altre parole. Una donna, quindi, che possiamo definire semplice e amabile. Questo e tanto altro ancora è stata la signora Clio Napolitano, che ora torna di

nuovo a fianco di suo marito Giorgio, così come lo è stata ininterrottamente dal 1958, anno in cui si sono conosciuti, fino alla scomparsa del Presidente avvenuta, come sapete, il 22 settembre 2023.
Invito il Senato a osservare qualche istante di raccoglimento in ricordo della signora Clio Maria Bittoni. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio)*. *(Applausi)*.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui Giochi paralimpici di Parigi 2024

VERSACE *(Misto-Az-RE)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Ricordo che la senatrice Versace, a nome di tutto il Senato, è stata presente ai Giochi paralimpici di Parigi. La ringrazio per come ha saputo rappresentare tutti noi in questa importantissima manifestazione.
VERSACE *(Misto-Az-RE)*. Signor Presidente, ci tengo in modo particolare a prendere la parola oggi non solo per ringraziare, ma per complimentarmi e chiedervi di unirvi ai miei complimenti per tutti gli straordinari successi ottenuti a Parigi dai nostri atleti olimpici e paralimpici. *(Applausi)*. Trovo doveroso farlo in quest'Aula, Presidente, anche per ricordare a tutti i colleghi e anche a chi segue i lavori da casa, dalla *web* TV, che il Senato era presente ai Giochi paralimpici appena conclusi.
Sono grata, Presidente, anche al presidente Marti che si è fatto portavoce e ha suggerito questa missione; mi avete dato l'onore di potervi rappresentare per raccontare quanto l'Istituzione sia vicina al mondo paralimpico. Ed è stata anche l'occasione per un importante scambio culturale con l'ambasciatrice a Parigi Emanuela D'Alessandro, che ringrazio per la collaborazione. Ho avuto modo di confrontarmi su quanto gli investimenti nel mondo sportivo, soprattutto quello paralimpico, abbiano delle inevitabili ricadute positive anche sulla cultura, e l'ho potuto fare con il ministro Abodi che era lì presente.
Colleghi, non vi voglio annoiare, quindi sarò rapida. Tengo però a ricordare che noi siamo tutti di passaggio su questa terra e in quest'Aula. Ho dovuto perdere due gambe in un incidente stradale per impararlo; ho dovuto diventare atleta paralimpica, vivere il mondo paralimpico, comprendere quelle che sono veramente le esigenze…
PRESIDENTE. Vorrei invitare il senatore Salvitti ad accomodarsi.
Prego, senatrice Versace, continui.
VERSACE *(Misto-Az-RE)*. Mi piacerebbe che queste parole potessero stimolare e sollecitare in ognuno di voi una riflessione sul fatto che, mentre corriamo e siamo presi da tante cose, talvolta finiamo con il perdere di vista le opportunità che la posizione da noi ricoperta ci presenta, l'importanza delle scelte che facciamo in questa sede e le ricadute anche culturali che hanno iniziative come i giochi sportivi ed eventi come le Paralimpiadi hanno. Ho potuto anche prendere spunto su quanto in Italia ancora ci sia da fare: abbiamo una sfida importante in vista dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026.
Quella che ho vissuto è stata anche l'opportunità di uno scambio importante con il presidente della Commissione cultura e sport del Senato francese Lafon, che, nonostante la situazione politica particolare, ha trovato del tempo da dedicarmi; ho avuto uno scambio anche con il direttore Calbi dell'Istituto italiano di cultura di Parigi per capire quanto di italiano e di italianità cercano di portare e valorizzare.
Mi avvio alla conclusione ribadendo l'importanza di essere stata presente ai Giochi paralimpici a rappresentare il Senato, l'Istituzione in un mondo che si sente spesso messo da parte, e che merita invece di essere sostenuto. Un grande plauso va non solo a tutti gli atleti, ma anche a tutti i tecnici, alle federazioni, ai gruppi sportivi, all'impegno che ci mettono i presidenti Malagò e Pancalli, ma anche al contributo che dà l'azienda sport e salute. È un gioco di squadra: quando trionfiamo e sventoliamo il Tricolore, lo facciamo anche grazie al fatto che alla base c'è un grande lavoro di squadra. Qualcuno più

importante di me disse in tempi non sospetti che lo sport ha il potere di cambiare il mondo, di educare e di formare.

Quest'anno dobbiamo anche ringraziare la RAI, che ha dedicato un intero canale ventiquattr'ore su ventiquattro ai Giochi paralimpici: una cosa senza precedenti. Ho vissuto le Paralimpiadi di Rio e ho potuto constatare il cambiamento e l'evoluzione. Tutto questo ha permesso anche di raccontare le nostre storie, che possono essere di stimolo anche per altri, per coloro che ci guardano. Sono felice del fatto che quest'anno l'attenzione così elevata abbia contribuito anche ad ottenere un cambio culturale necessario, un approccio decisamente diverso e migliore nei confronti di chi vive con una disabilità. Spero che questo tipo di integrazione che si respira all'interno di un campo d'atletica e all'interno del mondo paralimpico si possa respirare dappertutto, nelle città, nelle metropolitane, nei Comuni, nelle scuole, nei luoghi di lavoro.

La ringrazio, signor Presidente, per avermi dato questa opportunità. Spero di avervi rappresentato al meglio, ma spero anche che queste parole restino nei cuori dei colleghi, affinché da qui in avanti anche in futuro non ci debba essere una Giusy Versace su questi banchi che vi ricordi tutto ciò. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Posso confermare che siamo veramente orgogliosi di essere stati rappresentati da lei alle Paralimpiadi. Siamo davvero tutti orgogliosi. *(Applausi)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 3 ottobre.

La seduta di oggi prevede la discussione di ratifiche di accordi internazionali e le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sui disegni di legge collegati su semplificazione e digitalizzazione di attività economiche e servizi e in materia di semplificazione normativa e qualità della normazione.

Domani avranno luogo il sindacato ispettivo la mattina e, alle ore 15, il *question time* con la presenza dei Ministri degli affari esteri, delle infrastrutture e dell'istruzione.

Il calendario della prossima settimana prevede la discussione del disegno di legge, dalla sede redigente, sulla morte medicalmente assistita e del disegno di legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Per quest'ultimo provvedimento gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 10 di domani.

Nella settimana saranno inoltre discussi, dalla sede redigente, i seguenti disegni di legge: norme in tema di legittimo impedimento del difensore; istituzione della Giornata nazionale del formatore; agevolazioni fiscali *start-up*; organizzazione del Macerata Opera Festival.

Mercoledì 18 settembre, alle ore 15, verrà discussa l'interpellanza a procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, sull'impatto derivante sui conti pubblici dall'attuazione dell'autonomia differenziata.

Nella settimana dal 24 al 26 settembre il calendario dei lavori prevede, oltre a eventuali argomenti non conclusi, la discussione del decreto-legge in materia di misure di carattere fiscale ed economico.

Giovedì 26 settembre, in apertura di seduta, avrà luogo la votazione per l'elezione di due componenti del Consiglio di amministrazione della RAI.

La settimana dall'1 al 3 ottobre sarà riservata alla discussione di eventuali argomenti non conclusi.

Giovedì 19 e 26 settembre e giovedì 3 ottobre avranno luogo il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.

Il calendario sarà integrato con la discussione del Piano strutturale nazionale del bilancio di medio termine, tenuto conto dei tempi di trasmissione da parte del Governo.

Il Parlamento in seduta comune è convocato martedì 17 settembre, alle ore 12,30, per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni al Senato martedì 15 ottobre, alle ore 15, in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi

dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di settembre e ottobre 2024:
- Disegno di legge n. 104 - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita *(dalla sede redigente)*
- Disegno di legge n. 1020 - Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali *(collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)*
- Disegno di legge n. 729 - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore *(dalla sede redigente)*
- Disegno di legge n. 925 - Istituzione della Giornata nazionale del formatore *(dalla sede redigente)*
- Disegno di legge n. 816 - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)*
- Disegno di legge n. 1151 - Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)*
- Disegno di legge n. 125 - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi *(dalla sede redigente) (ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento)*
- Disegno di legge n. 943 - Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole *(dalla sede redigente) (ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento)*
- Disegno di legge n. 6 - Modifiche al codice penale in materia di contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione di genere *(dalla sede redigente) (ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento)*
- Elezione di organi collegiali
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali
- Documenti di bilancio
- Mozioni
- Interpellanze e interrogazioni
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 3 ottobre:

Mercoledì	11	settembre	h. 16,30-20	- Ratifiche di accordi internazionali - Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sui disegni di legge: 1184 (Semplificazione e digitalizzazione di attività economiche e servizi); 1192 (Semplificazione normativa e qualità della normazione) *(collegati alla manovra di finanza pubblica)* - Sindacato ispettivo **(giovedì 12)** - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 12, ore 15)**
Giovedì	12	"	h. 10	
Martedì	17	settembre	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 104 - Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita *(dalla sede redigente)* - Disegno di legge n. 1020 - Partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali *(collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)* - Interpellanza n. 20 con procedimento abbreviato, ai sensi
Mercoledì	18	"	h. 10-20	
Giovedì	19	"	h. 10	

				dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, sull'impatto derivante sui conti pubblici dall'attuazione dell'autonomia differenziata **(mercoledì 18, ore 15)** - Disegno di legge n. 729 - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore *(dalla sede redigente)* - Disegno di legge n. 925 - Istituzione della Giornata nazionale del formatore *(dalla sede redigente)* - Disegno di legge n. 816 - Agevolazioni fiscali *start-up (approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)* - Disegno di legge n. 1151 - Disposizioni per l'organizzazione del Macerata Opera Festival *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)* - Sindacato ispettivo (**giovedì 19**) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento (**giovedì 19, ore 15**)

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1020 (Partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali) dovranno essere presentati entro le ore 10 di giovedì 12 settembre.

Il Parlamento in seduta comune è convocato martedì 17 settembre, alle ore 12,30, per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli senatori.

Martedì	24	settembre	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1222 - Decreto-legge n. 113, Misure di carattere fiscale ed economico *(scade l'8 ottobre)* - Votazione per l'elezione di due componenti del Consiglio di amministrazione della RAI *(votazione a scrutinio segreto mediante schede)* (**giovedì 26**) - Sindacato ispettivo **(giovedì 26)** - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 26, ore 15)**
Mercoledì	25	"	h. 10-20	
Giovedì	26	"	h. 10	

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1222 (Decreto-legge n. 113, Misure di carattere fiscale ed economico) sarà stabilito in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	1°	ottobre	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Sindacato ispettivo **(giovedì 3)** - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 3, ore 15)**
Mercoledì	2	"	h. 10-20	
Giovedì	3	"	h. 10	

Il calendario sarà integrato con la discussione del Piano strutturale nazionale di bilancio di medio termine.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1020
(Partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	21'
FI-BP-PPE	19'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1222
(Decreto-legge n. 113, Misure di carattere fiscale ed economico)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	29'
FI-BP-PPE	25'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1089) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021***
(Relazione orale) **(ore 16,54)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1089.
Il relatore, senatore Speranzon, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SPERANZON, *relatore*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Repubblica del Kosovo per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali.
Sottoscritta dall'Italia e dal Kosovo nel giugno 2021, la Convenzione oggi al nostro esame risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, prevenire le evasioni fiscali e porre gli investitori italiani in una posizione concorrenziale rispetto agli operatori economici di altre nazionalità.
L'intesa richiama il modello di convenzione fiscale dell'OCSE e trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti negli Stati contraenti, limitandone all'imposizione sui redditi e, per la parte italiana, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle società e all'imposta regionale sulle attività produttive.
In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 16,56)

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.
Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione finale.
SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, annuncio che interverrò soltanto in questo caso e rinunciando ai due interventi successivi perché le considerazioni sono le stesse. Voteremo favorevolmente. Si tratta di accordi che, ovviamente, la Repubblica italiana conclude con quanti più Stati possibili, perché vanno a semplificare il rapporto tra il cittadino e il fisco. Sono anche rivolti alla riduzione dell'elusione e dell'evasione fiscale. Quindi, non c'è nessuna ragione per non votare a favore.
Si tratta anche di accordi fatti da Governi di vario colore e di vario orientamento, a dimostrazione che si tratta di un orientamento condiviso. Anche le votazioni che abbiamo visto finora, per cui l'intero Senato ha votato favorevolmente, vanno in quella direzione.
Quindi, sia per questo disegno di legge di ratifica che per i due successivi che affronteremo quest'oggi, il voto del Gruppo Italia Viva sarà favorevole.
MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, anch'io svolgerò una sola dichiarazione di voto che è valida anche per i due provvedimenti successivi, anche perché il tema è della stessa natura. Il voto del nostro Gruppo, Alleanza Verdi e Sinistra, sarà quindi favorevole in quanto si affronta un tema sostanzialmente corretto sulla questione della tassazione. Vorrei però soffermarmi un momento e segnalare un fatto al Governo, ovvero che è giusto procedere a queste ratifiche internazionali dal punto di vista economico, ma sarebbe opportuno anche sottolineare la questione dei diritti individuali e collettivi in alcuni di questi Paesi con cui ratifichiamo gli accordi. Vorrei sottolineare, ad esempio, che ancora oggi nel territorio del Kosovo c'è una tensione con la minoranza serba, che subisce una serie di limitazioni, ma questo avviene non solo qui, ma anche in Libia in misura ancora peggiore. Va bene, quindi, discutere di economia, ma sarebbe opportuno che a ciò si unisse una riflessione sul livello di democrazia, di partecipazione e di libertà individuali e collettive.
DE ROSA *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE ROSA *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole dei senatori del Gruppo Forza Italia sia su questa ratifica che su quelle successive, per le quali chiedo di poter consegnare i testi degli interventi in dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
MARTON *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, anche il Gruppo del MoVimento 5 Stelle voterà a favore di tutte e tre le ratifiche e chiedo di depositare i testi degli interventi in dichiarazione di voto perché restino agli atti. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, mi associo ai colleghi che mi hanno preceduto, annunciando che anche il nostro Gruppo voterà favorevolmente su tutti e tre i provvedimenti e che anch'io depositerò il testo del mio intervento.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
BARCAIUOLO *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARCAIUOLO *(FdI)*. Signor Presidente, anche il Gruppo Fratelli d'Italia voterà favorevolmente su

questo provvedimento: il fatto che il superamento della doppia imposizione renderà gli investitori italiani più competitivi non può che vedere il nostro favore. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1128) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014*** *(Relazione orale)* **(ore 17,04)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1128.

Il relatore, senatore Alfieri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ALFIERI, *relatore*. Signor Presidente, in maniera simile alla ratifica dell'altra convenzione sulle doppie imposizioni e sull'elusione fiscale, il provvedimento in discussione rientra in quelle convenzioni tipo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e in una serie di convenzioni simili che negli ultimi anni il Governo italiano ha stipulato con quei Paesi con cui non c'erano ancora accordi da questo punto di vista.

Il testo permette di semplificare il rapporto fra le amministrazioni statali dei Paesi che firmano la convenzione, per garantire gli investimenti diretti e soprattutto le attività imprenditoriali negli altri Paesi, in un clima di maggiore di maggiore chiarezza. In questo caso, nei confronti dello Stato libico c'è un vecchio accordo, fatto già nel 2009, ai tempi del Governo Berlusconi, che poi non aveva potuto vedere il procedimento di ratifica, per la mancanza di atti da parte del Governo libico, perché arrivarono le cosiddette primavere arabe, di fatto saltò l'interlocutore e non si poté procedere. Dopodiché, nel 2014, si tornò con uno scambio di note per cambiare solo il nominativo, diventato poi Stato libico, e oggi siamo pronti, insieme alle altre convenzioni con il Kosovo e con la Repubblica popolare cinese, a ratificare una serie di accordi che mancavano per dare un quadro normativo più chiaro negli scambi internazionali, nelle attività imprenditoriali e sugli investimenti diretti.

Da questo punto di vista, lo schema è lo stesso di quello con la Repubblica del Kosovo. Con riferimento agli oneri economici, dall'attuazione dello strumento di ratifica derivano oneri che all'articolo 3 si individuano in 1.716.800 euro annui a decorrere dal 2025.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

LOMBARDO *(Misto-Az-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO *(Misto-Az-RE)*. Signor Presidente, oggi ci troviamo a votare la ratifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato della Libia in materia fiscale. Questo accordo rappresenta un passo significativo nella nostra cooperazione internazionale e nel rafforzamento delle relazioni economiche tra i due Stati.

La Convenzione non solo si applica ai residenti di entrambi i Paesi, ma affronta anche questioni fondamentali legate alle imposte dirette e alla non discriminazione fiscale. È infatti cruciale che i cittadini e le imprese italiane e libiche possano operare in un contesto di certezza e trasparenza e questa convenzione offre garanzie in tal senso.

Uno dei punti più salienti è la definizione di stabile organizzazione, che ci consente di stabilire in modo chiaro le condizioni in cui uno Stato può esercitare la propria potestà impositiva e questo - è importante sottolinearlo, come ha fatto il relatore Alfieri - è in linea con gli *standard* dell'OCSE.

In questo accordo manca qualcosa che avremmo voluto e io ho fatto un intervento in questo senso anche nella 4a Commissione permanente. Noi dovremmo prevedere che in questi accordi si possano inserire delle clausole di condizionalità - il presidente Terzi di Sant'Agata ricorderà questo approfondimento che ho richiesto - per evitare che situazioni sicuramente importanti e di vantaggio, in alcuni territori come quello libico che sappiamo non essere pienamente controllato dallo Stato, possano rischiare di andare a vantaggio di organizzazioni che purtroppo ledono in maniera massiva i diritti umani e i diritti fondamentali. Pertanto introdurre una clausola di condizionalità, come del resto si fa di sovente nell'Unione europea, credo possa essere una garanzia perché gli italiani sappiano che questi vantaggi vanno ai cittadini e alle imprese, e che nessuna delle risorse pubbliche dello Stato italiano può essere direttamente o indirettamente collegata a episodi di violazione dei diritti umani.

A parte questa nostra sottolineatura, noi riteniamo che, per i motivi legati alla cooperazione amministrativa e alla cooperazione fiscale, sia importante approvare la Convenzione. Per questo il Gruppo Azione voterà favorevolmente.

MIELI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIELI *(FdI)*. Signor Presidente, oggi votiamo la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire l'evasione fiscale.

Il testo, basato in larga parte sul modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, si applica ai residenti di entrambi gli Stati e riguarda le imposte dirette elencate e, per quanto riguarda il principio di non discriminazione e gli aspetti di cooperazione amministrativa, le imposte di ogni ordine e tipo gravanti sui redditi prodotti da persone fisiche e/o giuridiche.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dalla nostra Nazione. Annuncio così il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1127) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019*** *(Relazione orale)* **(ore 17,12)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1127.

Il relatore, senatore Barcaiuolo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
BARCAIUOLO, *relatore*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con un protocollo fatto a Roma nel marzo del 2019.
L'Accordo in via di ratifica intende porsi quale aggiornamento dell'attuale disciplina bilaterale sugli aspetti di fiscalità diretta e nelle relazioni economiche e fiscali tra le due Nazioni, adeguandone le disposizioni ai più recenti *standard* internazionali e in particolare assumendo a modello la Convenzione elaborata nell'ambito dell'OCSE. Esso è volto a realizzare una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale internazionale. L'intesa bilaterale, una volta entrata in vigore, consentirà così alle imprese italiane di operare in Cina in condizioni migliori e in posizione concorrenziale rispetto alle aziende delle altre Nazioni europee, nonché agli investitori cinesi in Italia di avere maggiori certezze operative.
Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in circa 10,86 milioni di euro a decorrere dal 2025.
È per questi motivi, in conclusione, che si propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.
Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione finale.
SPERANZON *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SPERANZON *(FdI)*. Signor Presidente, intervengo semplicemente per comunicare il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia e chiedo di allegare il testo dell'intervento ai Resoconti della seduta odierna.
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CASINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASINI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, colleghi, voi avete seguito, come ho seguito io, la drammatica vicenda del Venezuela, su cui questo pomeriggio il Ministro degli affari esteri ha espresso parole

molto chiare e, a mio parere, soddisfacenti alla Camera dei deputati. Assistiamo all'ennesimo colpo di mano di Maduro. Assistiamo all'umiliazione di qualsiasi speranza democratica. Assistiamo alla persecuzione di un'opposizione che si incarna in persone - scusatemi - in carne e ossa tra cui una persona che io conosco molto bene, Américo de Grazia, avendolo qualche anno fa portato in Italia assieme all'onorevole Magallanes, in momenti molto drammatici - come quelli attuali - per il Venezuela.

Américo de Grazia ha un doppio passaporto, avendo anche quello italiano. È stato prelevato e la sua famiglia, a distanza di un mese e mezzo, non ha ancora avuto la possibilità di incontrarlo. Sembra che sia in un carcere di massima sicurezza, laddove vengono perpetrate le peggiori iniziative da parte del regime. Io ritengo importante che il Parlamento italiano, il Governo italiano e le forze politiche tutte intervengano, perché qua non c'è destra o sinistra che regga, ma c'è l'Italia, con la sua credibilità democratica, che deve richiedere l'immediata scarcerazione di un suo concittadino, Américo de Grazia, e di quanti sono come lui perseguitati.

È un momento terribile per quel Paese. Noi, con la presidente Craxi, abbiamo seguito la vicenda in Commissione esteri e abbiamo anche dato credito al processo elettorale, sperando di poter arrivare a una qualche soluzione, dopo anni di angosce per quel popolo, un popolo che non le merita, un popolo che agli inizi degli anni Settanta era tra i popoli più avanzati del pianeta. Si andava a investire in Venezuela, perché il risultato era praticamente assicurato. Ebbene, oggi quel popolo subisce un'umiliazione e un oltraggio quotidiano.

Nell'esprimere solidarietà ai democratici venezuelani, rinnovo l'invito perché il Governo e il Parlamento si muovano immediatamente, tramite le nostre rappresentanze diplomatiche, per chiedere che sia assicurata la libertà per Américo de Grazia e per i prigionieri politici. *(Applausi)*.

CRAXI *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, ringrazio il senatore Casini. Come egli giustamente ha detto, io da questa parte dell'Emiciclo e lui dall'altra seguiamo con attenzione il dramma del popolo venezuelano. La Commissione esteri del Senato si è già mossa in questo senso. Ieri ho personalmente investito l'ambasciatore De Vito sul caso de Grazia; si sta già muovendo e ha inviato anche un'*e-mail* con elencate tutte le azioni già messe in campo per soccorrere quella famiglia.

Naturalmente noi siamo vicini a tutto il popolo venezuelano e a tutti i perseguitati politici. *(Applausi)*.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, è stato un agosto torrido non solo per il clima metereologico, ma anche per il sistema delle relazioni fra di noi componenti di questa Assemblea e sul piano delle relazioni politiche.

Nel quadro di questa situazione vorrei sottolineare due aspetti per quanto riguarda il primo aspetto, voglio dare atto alla Presidenza - tenuto conto del fatto che questo agosto torrido ci ha costretti a rivolgerci inusualmente per tre volte, attraverso delle missive, al Presidente del Senato - di aver riconosciuto oggi che alcune delle questioni da noi sollevate all'interno delle lettere hanno certamente la dignità di dover essere tradotte sul piano istituzionale. Il fatto che la Conferenza dei Capigruppo, su proposta del Presidente del Senato, abbia deciso di richiedere, attraverso lo strumento del *question time*, la presenza della *premier* Meloni all'interno di quest'Aula, con riferimento alle vicende di questo agosto, lo riteniamo un atto dovuto, che vogliamo sottolineare e rispetto al quale vogliamo ringraziare per la risposta che ci è stata fornita.

C'è però ancora un elemento che in questo caso riguarda l'Assemblea, i rapporti fra di noi e anche le modalità con le quali esprimiamo le nostre relazioni. Signor Presidente, onorevoli colleghi, all'inizio di agosto, la nostra collega Raffaella Paita, coordinatrice del nostro partito, e un'altra collega della Camera, l'onorevole Maria Elena Boschi, hanno svolto una funzione di sindacato ispettivo che rientra in pieno all'interno delle prerogative assegnate a ciascun parlamentare. Non hanno fatto attacchi personali, non hanno introdotto elementi spuri all'interno del dibattito: hanno fornito una serie di elementi specifici, che rientrano in pieno nell'ambito delle loro competenze, delle loro prerogative e -

aggiungerei - anche dei doveri dei parlamentari, quantomeno dei parlamentari delle opposizioni.
Per aver svolto questa funzione, hanno ricevuto, prima la senatrice Paita e, poi, le colleghe del Gruppo che io ho l'onore di presiedere, una serie di epiteti da parte di alcune componenti di questa Assemblea.
Signor Presidente, chiedo a lei se sia normale definire dei colleghi che fanno il loro lavoro una muta di cani. È normale, secondo lei, definire un membro della nostra Assemblea, che ha svolto anche l'alta funzione di Presidente del Consiglio, un boss fallito di Provincia, un capobranco o ancora un padre padrone? Secondo lei, è normale definire le parlamentari, in questo caso del nostro Gruppo - a questo punto, più in generale i membri del Parlamento - degli «strumenti arrendevoli del maschio padrone che si nasconde alle loro spalle»? Secondo noi, no.
Noi vogliamo fare un appello affinché si riconduca il nostro dibattito non solo a una normale educazione, ma anche a una maggiore continenza verbale e al rispetto di tutti i colleghi parlamentari. Se si ha la concezione che la politica è tutto, allora ci si sente in diritto di fare e di dire tutto. Se invece si ha la coscienza che la politica, esattamente come altri esercizi umani, ha un limite, allora a quel punto esiste un limite che non può e non deve essere superato.
Noi crediamo che nella circostanza questo limite sia stato superato e, nel manifestare la mia solidarietà alla senatrice Paita e a tutte le senatrici del mio Gruppo, chiedo che la Presidenza in futuro si possa fare garante che questi elementi vengano assicurati anche nel prosieguo della nostra attività parlamentare. *(Applausi)*.

Comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1184) *Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese* *(Collegato alla manovra finanziaria)*
(ore 17,24)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 1184 recante: «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese».
Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.
PAGANELLA, *segretario*. La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis* del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che le risoluzioni approvate dai due rami del Parlamento nelle sedute dell'11 ottobre 2023 sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023 hanno aggiunto, tra i disegni di legge da considerare collegati, il seguente provvedimento «Disegno di legge per la semplificazione e la digitalizzazione dei provvedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese».
Si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 5 luglio scorso.
Per quanto riguarda i requisiti della rispondenza agli obiettivi programmatici e della omogeneità, di cui all'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009, si osserva che il disegno di legge in esame risulta composto di 33 articoli, distinti in quattro Titoli: il Titolo I recante "Misure di semplificazione delle attività economiche", a sua volta distinto in quattro Capi, relativi rispettivamente alle imprese, al turismo, alla navigazione e a ulteriori misure di semplificazione; il Titolo II recante "Misure di semplificazione in favore dei cittadini", distinto in due Capi, relativi rispettivamente ai procedimenti amministrativi in favore dei cittadini e alla materia dell'istruzione; il Titolo III recante "Ulteriori misure di semplificazione", distinto in quattro Capi, relativi rispettivamente all'università, alla materia sanitaria, alla pubblica sicurezza e all'attuazione degli obblighi di legge; infine, il Titolo IV recante "Disposizioni finali".
In relazione a quanto stabilito dall'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nelle suddette risoluzioni di approvazione della

NADEF 2023, ad eccezione dell'articolo 23, recante: "Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025", che risulta estraneo all'oggetto.

PRESIDENTE. Avviso i colleghi che la seduta prosegue con le ulteriori comunicazioni e gli interventi non iscritti all'ordine del giorno, per cui non sono previste ulteriori votazioni.

Ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis* del Regolamento, tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente e preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del disegno di legge collegato n. 1184 non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente, e risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023, ad eccezione dell'articolo 23.

Dispongo pertanto lo stralcio della predetta disposizione, che andrà a costituire l'autonomo disegno di legge n. 1184-*bis*, recante «Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025».

Comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1192) *Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie* *(Collegato alla manovra finanziaria)* **(ore 17,28)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 1192 recante: «Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie».

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.

PAGANELLA, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che il Documento di economia e finanza 2024, come approvato nella risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 24 aprile 2024, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, ha tra l'altro confermato quali collegati alla decisione di bilancio i disegni di legge già indicati nel precedente Documento programmatico, ossia nella NADEF 2023. Quest'ultimo Documento ha indicato, tra i disegni di legge da considerare collegati, anche il seguente provvedimento: "Misure in materia di semplificazione normativa".

Si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 15 luglio scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023.

Il provvedimento, composto di 12 articoli, distinti in quattro Capi, appare inoltre coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni risultano quindi conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica».

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis* del Regolamento, tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente e preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del disegno di legge collegato n. 1192 non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, esattamente a quest'ora, il 9 settembre 1944, alla periferia di Domodossola si completava la trattativa fra i capi partigiani delle Brigate Valdossola e Valtoce e l'esercito di occupazione nazista e la milizia fascista per la liberazione delle Valli dell'Ossola

e della Valle Cannobina.

Nasceva così quella che verrà ricordata come la Repubblica libera e partigiana dell'Ossola, oppure, dal punto di vista più comunicativo, i quaranta giorni di libertà. Fu un'esperienza nella quale, nel cuore della drammatica esperienza bellica della Seconda guerra mondiale, nel nostro Paese forze militari e popolo si univano per giungere a una liberazione e all'affermazione che la libertà e la democrazia dovevano tornare a essere l'elemento fondante per la ricostruzione della trama nazionale.

Credo sia giusto e doveroso, signor Presidente, sottolineare questi elementi e codesta ricorrenza, soprattutto in connessione con il ruolo che la Repubblica dell'Ossola ebbe nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente. Come ebbero modo di ricordare, fra gli altri, Sandro Pertini e Aldo Moro, l'esperienza della Giunta dell'Ossola (composta esclusivamente da persone non militari perché i militari, una volta raggiunto il potere, se ne spogliarono e lo cedettero a esponenti che facevano parte delle organizzazioni politiche) fu tra i prodromi della nostra Carta costituzionale.

In conclusione, vorrei ricordare che tre componenti di questa Assemblea furono tra i protagonisti di quell'esperienza. Penso al presidente della Giunta provvisoria di Governo, professor Ettore Tibaldi, peraltro originario proprio del pavese, da cui lei proviene, signor Presidente, sfollato nella Valle dell'Ossola e che ebbe il coraggio, insieme con il segretario generale di quell'esperienza, che presiedette l'Assemblea costituente, Umberto Terracini, di tradurre in atti amministrativi quelle esperienze. Ricordo anche due senatori: il senatore Francesco Albertini del Partito Socialista, che per essere tra gli organizzatori della Repubblica dell'Ossola finirà a Mauthausen, e la medaglia d'argento Fausto Del Ponte, che poi verrà su questi banchi per due legislature.

Sono tutte persone che possono costituire oggi, insieme con le donne e gli uomini che parteciparono a quella straordinaria pagina, un esempio, un modello e un richiamo ai valori che debbono valere per ciascuno di noi. *(Applausi)*.

TERZI DI SANT'AGATA *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI DI SANT'AGATA *(FdI)*. Signor Presidente, prendo la parola su un argomento che questa mattina il senatore Sensi, nel corso di una riunione che abbiamo avuto con i rappresentanti del Gabinetto unitario di transizione bielorusso, ha anticipato. Pertanto, non faccio che condividere quanto dirà su una questione che preoccupa e che - credo - debba preoccupare fortemente coloro che si occupano più direttamente di diritti umani in Europa, nei Paesi non parte dell'Unione europea, ma sicuramente Paesi europei come la Bielorussia; paesi che si preoccupano della repressione contro i prigionieri politici da parte del regime di Lukaschenka in tutti i modi e del processo di debielorussizzazione della cultura di quel Paese, di quel popolo, che continua in un modo atroce e che deve essere conosciuto dall'opinione pubblica politica e ottenere l'appoggio a livello parlamentare, nei confronti dell'opposizione, del Gabinetto unitario di transizione.

È giunta notizia che una grande musicista, *leader* del movimento di opposizione, sostenitrice della presidente Svjatlana Tsikhanouskaya - la chiamo Presidente perché è colei che quattro anni fa aveva realmente vinto le elezioni, poi rubate da Lukaschenka - *Maria* Kalesnikava, giace in condizioni di salute molto precarie nella prigione nella quale è detenuta da quattro anni.

Non è evidentemente la sola a subire una tale sorte, perché sono più di 1.500 i prigionieri politici nelle carceri del regime bielorusso. Vi sono anche delle modalità e delle tecniche del regime bielorusso che veramente indignano, nel fingere di liberare alcune decine di prigionieri per poi arrestarne numerose decine di più ogni volta che si fanno queste operazioni di presentazione per l'opinione pubblica.

La collaborazione e la cooperazione con il Governo unitario di transizione è un fatto acquisito da parte del Parlamento europeo che, non più di un anno fa, ha scritto una lettera di intenti formale per collaborare nello scambio di informazioni, nell'azione che possa sostenere l'opposizione in Bielorussia. Nella stessa direzione si sono posti gli Stati Uniti e si stanno ponendo il Canada e la Nuova Zelanda.

Io lancio un appello in questa sede e un invito, affinché i colleghi che si interessano più direttamente di tali problematiche all'interno di questa Camera e del Parlamento si impegnino nel gruppo "Amici *della Bielorussia "*, presieduto dall'onorevole Quartapelle e in Senato dal senatore Sensi, sempre più attivamente a sostenere la voce del popolo bielorusso, che è rappresentata dai movimenti di

opposizione democratica.

SENSI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENSI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, ringrazio e mi associo alle parole del presidente Terzi sulle condizioni di detenzione in Bielorussia, nella colonia penale di Gomel, di Maria Kalesnikava, una delle *leader*, accanto alla citata Svjatlana Tsikhanouskaya, della resistenza democratica contro l'atro regime di Lukaschenka, il servo di Putin.

Secondo testimonianze dirette di detenuti, la Kalesnikava sarebbe arrivata a pesare poco più di 40 chili: una donna alta un metro e settantacinque, asfissiata in un regime di isolamento totale dal resto del mondo, in una pena che somiglia a un assassinio per fame. La sorella, T*atiana* Khomich, ha denunciato questo gravissimo ed insopportabile sopruso, la mancanza di notizie sulle sorti di Kalesnikava, e lanciato una campagna di sensibilizzazione internazionale, SOS Maria, perché da più parti venga la richiesta di notizie e rassicurazioni di fronte a una assurda violenza, alle torture alle quali è sottoposta una donna il cui unico reato è quello di avere combattuto per le sue idee, per una Bielorussia libera e democratica, e di non essersi mai piegata alla brutalità del dittatore.

Consegno tale richiesta a lei, signor Presidente, e al Senato, perché quella voce, resa inudibile dalla volontà del regime, trovi qui, in quest'Aula parlamentare, spazio, corpo, forza, resistenza, vita. *(Applausi)*.

DAMANTE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMANTE *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere, per il suo tramite, con urgenza che il Governo, un Ministro o lo stesso presidente Meloni, venga a riferire in quest'Aula sulle troppe incertezze e le troppe voci che circolano sull'attuazione del PNRR.

Dal PNRR dipende il futuro di questa Nazione, il futuro economico e sociale. Lo dite anche voi e l'avete scritto nel DEF: il 90 per cento del PIL dell'Italia nel 2024 dipende dal PNRR. Invece, non abbiamo nessun dato. Gli ultimi dati che abbiamo li abbiamo avuti tutti dal ministro Fitto o, ancora lo scorso *weekend*, dal *report* presentato dal Forum Ambrosetti.

I dati non sono per niente soddisfacenti, ma anzi sono allarmanti. Non solo si evince un ritardo cronico, ma anche che stiamo procedendo - così come detto anche dal *report* di Ambrosetti - a macchia di leopardo, direi anche a caso, tagliando di qua, spostando di là, con il risultato che molti progetti sono stati cancellati o - come direbbe il ministro Fitto - rimodulati, altri sono stati rimandati ad altra data da destinare, altri ancora hanno visto ridurre dimensioni e risorse. Vi cito alcuni dati, solo per fare qualche esempio: abbiamo allocato solo il 36 per cento delle risorse al Sud, mentre dovrebbero essere il 40 per cento; nel settore dei trasporti abbiamo completato soltanto il 18 per cento dei progetti e, di quelli relativi all'inclusione e alla coesione, solo l'8 per cento. È questa l'eredità che ci sta lasciando il ministro Fitto alla vigilia della sua partenza per Bruxelles: un Ministro che ha cancellato l'Agenzia della coesione, che ha avocato a sé tutte le deleghe e le competenze per il PNRR, per il Fondo sviluppo e coesione, per i fondi strutturali, per le ZES, e che cosa succede? Che fine faranno queste deleghe? Chi se ne occuperà?

Questa è la mia richiesta per il suo tramite, perché altrimenti si rischia di non avere certezze, di non avere risposte e le incertezze sono tante. Ci siamo lasciati, alla chiusura dei lavori, con un ministro Giorgetti che chiedeva addirittura una proroga a Bruxelles; un ministro Fitto che in audizione ha anche detto che occorreva a revisionare il PNRR. Il ministro Musumeci, in una intervista, dice che addirittura o si deroga al 40 per cento delle risorse destinate al Sud per i progetti dalla Protezione civile o viene rimodulato tutto il Piano a livello nazionale. Presidente, è davvero troppo, bisogna che questa Assemblea venga informata il prima possibile. E nel frattempo cosa succede in Europa? Ve ne siete accorti? Ursula von der Leyen ha dovuto rimandare la nomina degli ultimi elementi della Commissione, perché il ministro Fitto non convince, e almeno su questo eravamo d'accordo, perché non convinceva nemmeno noi; e potrei continuare. *(Applausi)*.

Questa Assemblea e il Paese chiedono risposte; ce le chiedono soprattutto i Comuni, che sono per la quasi totalità i destinatari dei progetti di attuazione, hanno aperto cantieri, hanno messo in campo

professionisti e non hanno risposte. Anche in quest'ottica abbiamo presentato il disegno di legge che prevede l'istituzione di una Commissione di vigilanza e il controllo sull'attuazione del PNRR. È una risposta che deve essere data non solo a quest'Assemblea, ma a tutto il Paese: è un piano che dovrebbe traghettare l'Italia a un futuro migliore, più volto allo sviluppo e al futuro, un piano che il presidente Conte ha ottenuto con grande caparbietà. *(Applausi)*.

Governo, composizione

PRESIDENTE. Comunico che in data 6 settembre 2024 il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dal dott. Gennaro SANGIULIANO dalla carica di Ministro della cultura. Con il medesimo decreto il Presidente della Repubblica ha nominato il sig. Alessandro GIULI Ministro della cultura.

F.to Giorgia Meloni».

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 12 settembre 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 12 settembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 17,43)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021 (**1089**)

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021, di seguito denominata « Convenzione ».

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014 (**1128**)
ARTICOLI DA 1 A 4
Art. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.
Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.
Art. 3.
Approvato
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 1.716.800 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 4.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019 (**1127**)
ARTICOLI DA 1 A 4
Art. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.
Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua

entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 10.860.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Alle attività previste dall'articolo 27 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1089

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione agli articoli 10 e 11 della Convenzione, viene rappresentato che le valutazioni tecniche stimano gli effetti rispetto a quelli scontati a legislazione vigente, non avendo a disposizione modelli che possano stimare i potenziali effetti comportamentali, che potrebbero aver luogo anche a prescindere dalle misure contenute nel provvedimento in oggetto; viene altresì sottolineato che, comunque, il testo della Convenzione è basato sul modello OCSE, il cui scopo è facilitare le operazioni transfrontaliere, evitando le doppie imposizioni, senza favorire fenomeni di spostamento di residenza per meri fini fiscali;

in relazione all'articolo 20, anch'esso basato sul modello di convenzione OCSE, viene rilevato che l'esenzione ivi prevista riguarda esclusivamente le somme ricevute per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione e di formazione e solo nel caso in cui tali somme provengano dall'estero; viene altresì sottolineato che l'ordinamento italiano prevede già un'ampia casistica di esenzione fiscale per le borse di studio, oltre al fatto che si tratterebbe di attività che senza la convenzione non sono poste in essere (e quindi non producono attualmente gettito), con l'aggiunta che si tratterebbe comunque di somme di bassa entità, al di sotto delle soglie di tassazione effettiva Irpef: il Governo conferma quindi l'assenza di effetti negativi di gettito;

in relazione all'articolo 4, concernente la definizione di residente, all'articolo 5, in materia di stabile organizzazione, all'articolo 6, in materia di redditi immobiliari, all'articolo 18, in materia di pensioni, all'articolo 19, in tema di funzioni pubbliche e all'articolo 22, sull'eliminazione della doppia imposizione, ed in relazione al Protocollo alla Convenzione, viene confermata l'assenza di effetti negativi di gettito;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che da quanto previsto agli articoli 10, 11, 16 e 20 della Convenzione non derivino perdite di gettito per l'erario.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1128

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 4, viene rappresentato che la disposizione definisce l'espressione "residente di un territorio", in conformità al modello di convenzione OCSE, ricorrendo al criterio risolutivo del

mutuo accordo, per i casi in cui il soggetto ha la cittadinanza di entrambi gli Stati ovvero di nessuno di essi: pertanto il Governo non ritiene di ascrivere effetti fiscali derivanti specificamente dalla formulazione dell'articolo 4;
in relazione all'articolo 5, viene rappresentato che la disposizione non apporta variazioni significative all'ordinamento interno attualmente vigente, dal momento che il termine ivi previsto coincide con quello fissato dall'articolo 162 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR);
in relazione agli articoli 19 e 21, il Governo fa presente la indisponibilità di informazioni quantitative utili, tuttavia valuta che si tratti di situazioni marginali e di importi ricompresi nella fascia di non tassabilità, mentre per l'articolo 20 ritiene che il meccanismo previsto nella Convenzione non generi variazioni di fatto delle attuali regole interne, anche considerando i privilegi accordati al personale diplomatico: viene confermata di conseguenza la congruità della stima già effettuata;
in relazione all'articolo 23, viene rappresentato che il metodo per evitare la doppia imposizione prevede una combinazione fra il sistema di imputazione ordinaria utilizzato dal nostro Paese e quello misto, previsto per i residenti in Libia, fra esenzione e credito per i redditi da capitale. Viene quindi evidenziato che la disposizione non si discosta da quanto previsto dalla normativa italiana generale in termini di eliminazione della doppia imposizione: il Governo conferma pertanto le stime contenute nella relazione tecnica;
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 1127

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:
in relazione all'articolo 5, commi 3 e 7, viene fatto presente che le disposizioni non apportano variazioni significative all'ordinamento attuale e pertanto il Governo chiarisce che non producono effetti fiscali;
in relazione all'articolo 7, viene evidenziato che tale disposizione risulta congruente con quanto usualmente disposto in analoghi accordi internazionali contro le doppie imposizioni, nonché con l'ordinamento interno esistente, e pertanto il Governo non ritiene producano effetti fiscali. Viene aggiunto che le disposizioni contenute nel punto i del Protocollo addizionale forniscono ulteriori dettagli per l'applicazione della norma, da cui non si desumono elementi utili alla valutazione;
in relazione all'articolo 9, relativamente alla disciplina convenzionale delle imprese associate, viene rappresentato che la disposizione si trova in linea con la normativa italiana sui prezzi di trasferimento infragruppo, con particolare riferimento agli articoli 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e 31-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973: pertanto il Governo ritiene che la norma non produca ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
in relazione all'articolo 21, viene rappresentato che le relative disposizioni sono formulate in maniera sostanzialmente analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie conclusi dal nostro Paese, e usualmente non sono corredate da valutazioni finanziarie, in assenza degli elementi necessari alla stima, ritenendone minimo l'impatto;
con riguardo alle disposizioni contenute nel punto 6 del Protocollo addizionale, viene evidenziato che possono considerarsi di carattere ordinamentale e, pertanto, il Governo ritiene che non forniscano elementi utili alla valutazione;
in relazione al computo delle stime indicate nella relazione tecnica, data l'elevata variabilità riscontrata, sia in aumento che in diminuzione, nel triennio 2020-2022, le cui dichiarazioni d'imposta sono state utilizzate quale base dati per le suddette stime, il Governo ritiene che la scelta dell'uso dei valori medi rappresenti la soluzione più prudenziale;
con riguardo alle quantificazioni fornite nella relazione tecnica con riferimento agli articoli 10, 11 e 13, viene rappresentato che esse sono state effettuate analizzando puntualmente i flussi finanziari riscontrati dai modelli 770 e CU disponibili per il triennio 2020-2022, secondo la metodologia dettagliata nella stessa relazione tecnica, e viene precisato che non si dispone di ulteriori informazioni oltre a quelle rilevabili dalle dichiarazioni dei redditi citate;
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Dichiarazione di voto del senatore De Rosa sul disegno di legge n. 1089

Siamo in presenza di un disegno di legge di ratifica - il cui esame in commissione esteri si è concluso a maggio - di una convenzione del 2021 fatta con la Repubblica del Kosovo.

Lo scopo è assolutamente condivisibile, posto che si pone come obiettivo quello di eliminare le doppie imposizioni fiscali.

Allo stesso tempo mette in campo strumenti per evitare l'evasione fiscale.

Il modello seguito dalla Convenzione è quello dell'OCSE e trova applicazione sia per le persone fisiche, che per le società.

Quindi siamo fiduciosi che possa avere un impatto positivo su entrambi le nostre economie e per questa ragione dichiaro il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.

Dichiarazione di voto del senatore Marton sul disegno di legge n. 1089

Oggi siamo chiamati a esprimerci sulla ratifica e l'esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, è un accordo del 2021.

Esprimo già il voto favorevole del Movimento 5 Stelle per diversi motivi che ritengo vadano evidenziati.

In primo luogo, eliminazione della doppia imposizione la Convenzione risponde a un'esigenza primaria nel rafforzamento delle relazioni economiche tra Italia e Kosovo. Grazie a questo Accordo, si eliminano le distorsioni fiscali che ostacolano la competitività delle nostre imprese e si garantisce che i redditi prodotti in entrambi i Paesi siano tassati una sola volta. Questo è un passo essenziale per creare un ambiente economico favorevole, che incentivi gli investimenti italiani in Kosovo e, allo stesso tempo, offra condizioni fiscali chiare per gli operatori kosovari nel nostro Paese.

In secondo luogo, prevenzione dell'evasione fiscale: con la clausola anti-abuso prevista all'articolo 28 della Convenzione, si introducono misure mirate per evitare che soggetti esteri utilizzino il trattato al solo scopo di eludere il fisco, sfruttando pratiche di *treaty shopping*. L'introduzione di queste garanzie rafforza il nostro sistema di contrasto all'elusione fiscale internazionale, che è un obiettivo cruciale in un contesto globale sempre più interconnesso.

In terzo luogo, incentivi alla competitività: con questo Accordo mettiamo le imprese italiane in una posizione paritaria rispetto ai concorrenti stranieri che già beneficiano di analoghe convenzioni fiscali. Questo strumento rappresenta un'opportunità per rafforzare la presenza italiana in un'area strategica per la nostra politica estera ed economica.

Ci sono anche problematiche su cui riflettere. Innanzitutto la definizione di "stabile organizzazione": all'articolo 5, potrebbe generare dispute interpretative. La complessità della normativa in materia di stabili organizzazioni transnazionali, in particolare in settori come quello digitale o dei servizi, potrebbe dar luogo a controversie sull'attribuzione della base imponibile. Questo potrebbe richiedere uno sforzo maggiore da parte delle nostre autorità fiscali per evitare interpretazioni opportunistiche; effettività dette misure anti-abuso: sebbene il trattato preveda clausole anti-abuso, l'efficacia delle stesse dipenderà dalla capacità di cooperazione tra le autorità italiane e kosovare. Non dobbiamo sottovalutare la difficoltà di ottenere un effettivo scambio di informazioni e di condurre verifiche incrociate sui contribuenti che operano tra i due Stati. Senza una collaborazione stretta e continuativa, c'è il rischio che le norme anti-abuso rimangano solo sulla carta.

In conclusione, avremo un importante passo in avanti nel migliorare le relazioni economiche e fiscali tra Italia e Kosovo, per cui rinnovo il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

Dichiarazione di voto del senatore Dreosto sui disegni di legge nn. 1089, 1128 e 1127

Presidente, onorevoli colleghi, oggi ci troviamo a discutere e approvare degli accordi che, pur potendo sembrare tecnici e complessi, rappresentano in realtà un passaggio fondamentale per sostenere la nostra economia e favorire la competitività internazionale delle nostre imprese.

Senza questi accordi, rischiamo di creare un doppio carico fiscale sulle aziende, che non solo riduce i loro margini di guadagno, ma scoraggia anche gli investimenti internazionali e limita la loro crescita.

Prendiamo l'esempio del Kosovo. È una realtà giovane, con un mercato in forte espansione e un crescente interesse per le imprese italiane, soprattutto nei settori delle *start-up*, delle nuove tecnologie,

delle infrastrutture, eccetera. Eliminare la doppia imposizione fiscale permetterà alle nostre imprese di competere meglio in questo contesto, evitando barriere economiche che fino ad ora ne hanno limitato le opportunità.

La Libia, nonostante le sfide legate alla stabilità politica, è un Paese con cui abbiamo forti legami economici e strategici, specialmente per quanto riguarda il settore energetico e le grandi opere. Garantire alle nostre imprese l'opportunità di operare in Libia senza essere penalizzate da una doppia tassazione significa rafforzare la nostra posizione in una regione di grande rilevanza geopolitica.

Per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese, sappiamo bene che rappresenta uno dei più grandi mercati globali. Nonostante le opportunità siano immense, è altrettanto importante che le nostre imprese possano operare in un contesto fiscale chiaro e trasparente, senza penalizzazioni. L'accordo aiuterà certamente a facilitare le operazioni delle imprese italiane in un mercato così competitivo, riducendo i costi e semplificando la fiscalità.

Dobbiamo vedere questi accordi come un volano per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Le nostre aziende avranno la possibilità di espandersi senza essere gravate da tasse ingiuste e sovrapposte, aumentando le opportunità di commercio, investimento e cooperazione con Paesi importanti.

Un altro aspetto cruciale di questi trattati è l'introduzione di misure per contrastare l'evasione e l'elusione fiscale. Grazie alla cooperazione tra le autorità fiscali dei Paesi coinvolti, sarà possibile individuare con maggiore efficacia comportamenti fraudolenti e migliorare la trasparenza fiscale.

Oltre al vantaggio immediato per le nostre imprese, questi accordi inviano un messaggio chiaro e positivo: l'Italia è pronta a sostenere l'internazionalizzazione del proprio tessuto produttivo, ad aprire nuovi mercati e a rafforzare i legami economici con Paesi chiave a livello globale.

La semplificazione fiscale e la trasparenza che derivano da questi accordi contribuiranno a creare un contesto più favorevole per chi fa impresa.

In conclusione, cari colleghi, l'approvazione di questi accordi rappresenta una scelta strategica per il futuro delle nostre relazioni economiche internazionali. Offriamo alle nostre aziende maggiori opportunità per crescere, innovare ed essere protagoniste in mercati cruciali per il nostro sviluppo economico.

Dichiarazione di voto del senatore De Rosa sul disegno di legge n. 1128

Si tratta di una Convenzione fatta con la Libia, quella che oggi andiamo ad approvare, ma che attende la propria ratifica sin dalla scorsa legislatura.

II tema è quello delle doppie imposizioni fiscali che ora è regolato sulla base degli specifici rapporti che l'Italia ha con la Libia, oltre che seguire il modello OCSE.

Vengono delineate quindi le procedure più opportune sia per evitare le doppie imposizioni che per garantire lo scambio di informazioni fiscali necessario a garantire la lotta all'evasione, includendo il superamento del segreto bancario.

Una ratifica sulla quale il Gruppo di Forza Italia dichiara il proprio voto favorevole.

Dichiarazione di voto del senatore Marton sul disegno di legge n. 1128

Onorevoli colleghi, anche questa è una ratifica di esecuzione della Convenzione tra Italia e Libia per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale, firmata nel 2009 e successivamente emendata nel 2014.

Il voto del Movimento 5 Stelle sarà favorevole, e ritengo doveroso evidenziare alcuni punti chiave che supportano questa decisione.

In primo luogo, eliminazione della doppia imposizione: la Convenzione rappresenta uno strumento essenziale per evitare che i redditi generati tra Italia e Libia siano tassati due volte, offrendo così chiarezza e certezza fiscale per imprese e cittadini che operano tra i due Paesi. Questo è un passo fondamentale per favorire investimenti e scambi economici, soprattutto in un'area strategica come la Libia.

In secondo luogo, prevenzione dell'evasione fiscale: la Convenzione introduce meccanismi che mirano a prevenire l'elusione e l'evasione fiscali, conformandosi agli *standard* OCSE. Lo scambio di informazioni fiscali tra Italia e Libia è un aspetto cruciale per assicurare che i contribuenti rispettino le

loro obbligazioni fiscali in entrambi i Paesi.
In terzo luogo, sostegno alle relazioni economiche: in un contesto geopolitico delicato come quello libico, la ratifica di questa Convenzione rappresenta un segnale di fiducia verso la ripresa delle relazioni economiche bilaterali. Nonostante le difficoltà legate all'instabilità politica della Libia, rafforzare il quadro giuridico fiscale è un passo necessario per agevolare la presenza italiana nel Paese e sostenere gli operatori economici italiani.
Alcune situazioni devono essere attentamente monitorate, come il contesto politico incerto: la Libia, come sappiamo, sta attraversando una fase complessa di transizione politica e istituzionale. È fondamentale che il Governo italiano mantenga un dialogo costante con le autorità libiche per garantire che la cooperazione amministrativa, in particolare lo scambio di informazioni fiscali, sia efficace e pienamente operativa.
Vi è poi l'impatto finanziario: gli oneri economici stimati dalla ratifica della Convenzione, pari a 1.716.800 euro annui a partire dal 2025, non sono trascurabili. Questi costi derivano dalla mancata tassazione di dividendi, canoni e utili da capitale trasferiti dalla Libia. Invito quindi il Governo a vigilare affinché gli effetti fiscali siano bilanciati da un incremento degli investimenti e delle relazioni economiche.
In terzo luogo, cito il monitoraggio dell'applicazione della Convenzione: è indispensabile che le autorità fiscali italiane vigilino sull'effettiva applicazione delle norme anti-evasione e anti-abuso previste dalla Convenzione. Dobbiamo evitare che le lacune nel sistema fiscale libico possano essere sfruttate da soggetti opportunistici per aggirare le regole fiscali italiane.
Nonostante queste criticità, credo fermamente che la ratifica di questo Trattato rappresenti una scelta strategica e un'opportunità per il nostro Paese. È un passo in avanti per rafforzare la cooperazione fiscale internazionale, incentivare gli scambi economici e dare impulso agli investimenti italiani in un Paese cruciale per il Mediterraneo.

Dichiarazione di voto del senatore De Rosa sul disegno di legge n. 1127

La ratifica in esame aggiorna gli accordi già presenti tra Italia e Cina, in materia di imposizione fiscale. Si tratta di una realtà importante, quella cinese, nella quale si trovano ad operare molte imprese e molti imprenditori italiani.
Aggiornare tutti gli aspetti di fiscalità diretta con la Cina è quindi fondamentale per mettere i nostri imprenditori nelle condizioni di operare in regime di adeguata concorrenza, anche rispetto agli imprenditori di altri Stati che producono nella Repubblica Popolare Cinese.
Oltre al tema della imponibilità degli utili delle imprese viene affrontato anche quello della tassazione dei redditi immobiliari, dei redditi da capitale e da lavoro.
Viene garantita al disegno di legge di ratifica anche l'adeguata copertura finanziaria.
Per queste ragioni la ratifica in esame vede il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.

Dichiarazione di voto del senatore Marton sul disegno di legge n. 1127

Il disegno di legge n.1127 riguarda la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra Italia e Cina per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali.
Il MoVimento 5 Stelle voterà a favore di questo Accordo del Governo Conte I e con gli obiettivi che ricordo essere, in primo luogo, eliminazione della doppia imposizione. L'Accordo offre vantaggi fiscali significativi per le imprese italiane che operano in Cina, riducendo i costi dovuti alla doppia imposizione sui redditi. Questo è un elemento fondamentale per migliorare la competitività delle nostre imprese su un mercato chiave come quello cinese, garantendo loro parità di condizioni rispetto a concorrenti di altri Paesi europei.
In secondo luogo prevenzione dell'evasione fiscale: l'Accordo prevede meccanismi solidi per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali, allineandosi agli *standard* internazionali dell'OCSE. Questi strumenti sono cruciali per assicurare che la cooperazione tra le autorità fiscali italiane e cinesi sia efficace, soprattutto in un contesto di crescente scambio economico.
In terzo luogo rafforzamento delle relazioni economiche questa Convenzione rappresenta un ulteriore passo verso il consolidamento delle nostre relazioni bilaterali con la Cina. In un mondo globalizzato, accordi di questo tipo sono essenziali per incentivare gli investimenti cinesi in Italia e viceversa,

creando un ambiente fiscale stabile e prevedibile per le aziende di entrambi i Paesi.
Andrà monitorata l'efficacia della cooperazione amministrativa: la cooperazione tra le autorità fiscali italiane e cinesi sarà determinante per l'efficacia dell'Accordo. Dobbiamo assicurarci che lo scambio di informazioni e l'applicazione delle norme antiabuso siano pienamente operativi e trasparenti.
Nonostante queste sfide, sono convinto che la ratifica di questo Accordo rappresenti una scelta strategica per l'Italia. È una misura necessaria per garantire sicurezza fiscale, migliorare la competitività delle nostre imprese e promuovere relazioni economiche solide con la Cina.

Dichiarazione di voto del senatore Speranzon sul disegno di legge n. 1127

Onorevoli colleghi, l'accordo che ci apprestiamo a ratificare oggi, frutto di un lavoro congiunto fra Italia e Cina e basato sui più recenti *standard* internazionali, ha un duplice obiettivo: da una parte, migliorare la competitività delle imprese italiane che operano in Cina e, dall'altra, fornire agli investitori cinesi in Italia un quadro normativo più chiaro e stabile.
Per le nostre imprese, significa poter operare in un contesto di maggiore certezza, riducendo il rischio di doppia imposizione e semplificando la gestione delle proprie attività economiche. Ciò le mette in una posizione concorrenziale migliore rispetto alle aziende di altri Paesi, rafforzando la loro presenza in un mercato di importanza strategica come quello cinese.
Allo stesso tempo, gli investitori cinesi in Italia troveranno regole fiscali più definite e una maggiore protezione contro le incertezze normative, contribuendo a creare un ambiente economico più favorevole e attrattivo per nuove iniziative economiche e investimenti.
L'Accordo non si limita a migliorare le relazioni commerciali, ma pone anche solide basi per una cooperazione più stretta nella lotta all'evasione fiscale internazionale. Attraverso lo scambio di informazioni e l'adozione di meccanismi anti-abuso, ci assicuriamo che la crescita economica avvenga in un contesto di trasparenza e legalità, a beneficio di entrambe le Nazioni.
Il Governo Meloni, al contrario di quanto sostengono alcuni colleghi dell'opposizione, evidentemente orfani della Belt and Road Initiative, vuole rafforzare la cooperazione con la Cina, seconda economia del Pianeta e paese fondamentale negli equilibri mondiali. Tutto questo nello spirito dell'Antica Via della Seta, che spiace ricordare ai colleghi del Movimento 5 Stelle non ha inventato Conte, ma che incarna l'apertura al dialogo e la reciproca conoscenza fra civiltà orientale ed occidentale, e si sviluppò con imponenti scambi culturali e commerciali grazie all'opera di grandi italiani come Matteo Ricci e soprattutto Marco Polo, di cui mi pregio di essere concittadino.
Lo ha detto chiaramente anche il Presidente del Consiglio nella sua visita a Pechino a luglio. Per noi la Cina è un partner economico, commerciale, culturale e i legami profondi che uniscono i nostri due paesi risalgono al viaggio di Marco Polo, di cui proprio quest'anno ricorrono i 700 anni dalla scomparsa.
La cooperazione è possibile anche senza essere stretti nella morsa di intese suscettibili di creare pericolose penetrazioni nel tessuto produttivo ed economico italiano, e dev'essere reciprocamente vantaggiosa, portando benefici concreti alle nostre imprese e ai nostri cittadini.
Purtroppo i tanto citati accordi stretti da Conte nel 2019 non solo non hanno portato particolari benefici alle imprese italiane in Cina, ma hanno clamorosamente aumentato il *deficit* commerciale con la Cina.
Tra il 2019 e oggi l'interscambio tra Italia e Cina è cresciuto da 50 a 84 miliardi di dollari, ma il vantaggio è solo a favore di Pechino. Mentre le esportazioni italiane nel quinquennio sono cresciute di 4 miliardi di dollari (da 14,5 a 18,6), quelle cinesi sono quasi raddoppiate, passando da 35 a 66 miliardi di dollari. Questa tendenza dimostra quanta poca equità sia stata generata dalla *partnership* sottoscritta dall'allora presidente del Consiglio Conte con la Nuova Via della Seta.
Anche sul piano degli investimenti, cinque anni dopo la firma di quel *memorandum*, non si è registrato alcun risultato apprezzabile. Anzi, contrariamente alle aspettative, gli investimenti non solo non hanno registrato un aumento, ma hanno addirittura cominciato a rallentare. È interessante notare che Paesi come la Francia e la Germania, che non hanno mai aderito alla Belt and Road Initiative, abbiano visto lo *stock* di investimenti cinesi nel Paese non solo restare più elevato rispetto all'Italia, ma addirittura surclassarlo. Questo spiega anche perché l'Italia fosse l'unica tra le grandi Nazioni dell'Occidente a far

parte della cosiddetta "Nuova Via della Seta". La scelta di uscire da quel *memorandum* lo scorso dicembre non si è tradotta nella drammatica rottura delle relazioni con la Cina.
Grazie al Governo presieduto da Giorgia Meloni si apre una nuova era di cooperazione finalmente equilibrata, mutuamente vantaggiosa e basata sulla reciproca fiducia. L'obiettivo è quello di bilanciare i rapporti economici e commerciali, ridurre il divario negli investimenti, migliorare le condizioni di accesso al mercato cinese e tutelare la proprietà intellettuale.
Grazie a questa intesa, si apriranno nuove prospettive di crescita e sarà tutelato l'interesse nazionale dell'Italia, dei suoi cittadini e delle sue imprese, da sempre la nostra bussola in politica estera.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 1127:
sulla votazione dell'articolo 4, la senatrice Sironi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Camusso, Cantu', Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Pietra, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Pogliese, Rando, Rauti, Rosa, Rubbia, Segre, Sisto, Spinelli e Turco.
.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Castellone, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Floridia Aurora, Maiorino e Verducci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Gruppi parlamentari, composizione

Con lettera pervenuta il 7 agosto 2024, il senatore Trevisi ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle e di aderire al Gruppo parlamentare Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE.
Il Presidente del Gruppo Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE ha accettato tale adesione.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:
8a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Trevisi;
6a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Trevisi.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro per la pubblica amministrazione
Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa
Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 (1184-bis)
(presentato in data 11/09/2024)
Derivante da stralcio art. 23 del DDL S.1184;
senatore Gelmetti Matteo
Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese della distribuzione HORECA (1223)
(presentato in data 05/09/2024);
senatori Zullo Ignazio, Fallucchi Anna Maria, Sigismondi Etelwardo, Spinelli Domenica, Tubetti Francesca, Satta Giovanni, Rastrelli Sergio, Liris Guido Quintino, Rosa Gianni, Pellegrino Cinzia, Gelmetti Matteo, Matera Domenico, Mancini Paola, Maffoni Gianpietro, Rapani Ernesto, Lisei Marco, Iannone Antonio
Disposizioni per la tutela della salute in sospensione della gratuità per gli autori di aggressioni contro gli operatori sanitari in occasione di lavoro e di reati contro il patrimonio sanitario (1224)
(presentato in data 05/09/2024);
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministro della difesa
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023 (1225)
(presentato in data 09/09/2024);
senatori Maiorino Alessandra, Naturale Gisella, Cataldi Roberto, Castellone Maria Domenica, Damante Concetta, Bevilacqua Dolores, Nave Luigi, Floridia Barbara, Di Girolamo Gabriella, Mazzella Orfeo, Sironi Elena, Licheri Sabrina, Pirondini Luca
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza (1226)
(presentato in data 10/09/2024);
senatrice Malpezzi Simona Flavia
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 e ulteriori interventi per favorire l'accesso effettivo e consapevole all'adozione nonché la conoscenza delle proprie origini e la promozione della cultura dell'adozione (1227)
(presentato in data 11/09/2024).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 12 agosto 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 26, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 5 agosto 2022, n. 118 - lo schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (n. 187).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 26 agosto 2024 - alla 8ª Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5ª Commissione permanente, nonché - d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati - alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 30 giorni dall'assegnazione.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 9 agosto 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, e dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/285 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva 2022/542/UE recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (n. 188).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 30 agosto 2024 - alla 6ª Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 4ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 6ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.
Il Ministro della difesa, con lettera del 7 agosto 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2024, denominato «*Site Activation* dell'unità navale LHD Trieste per l'adeguamento agli *standard* JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B» (n. 189).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 10 settembre 2024 - alla 3ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 3ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 14 agosto 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (n. 190).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 10 settembre 2024 - alla 5ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 30 agosto 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali, indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024 (n. 191).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 10 settembre 2024 - alla 3ª Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 5 settembre 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111 - lo schema di decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali (n. 192).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 10 settembre 2024 - alle Commissioni riunite 2ª e 6ª e, per i profili finanziari, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 5 settembre 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111 - lo schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria (n. 193).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 10 settembre 2024 - alle Commissioni riunite 2ª e 6ª e, per i profili finanziari, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 9 settembre 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 - lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 (n. 194).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 10 settembre 2024 - alle Commissioni riunite 2ª e 6ª, che esprimeranno il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4ª e 5ª potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 9 settembre 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 - lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (n. 195).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 10 settembre 2024 - alla 6ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4ª e 5ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 6ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 9 settembre 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa

nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (n. 196).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 10 settembre 2024 - alla 2ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4ª e 5ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 2ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 16, 20 e 28 agosto e 9 e 10 settembre 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

- al dottor Emilio Gatto, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- al dottor Giuseppe Silipo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito;
- al dottor Felice Morisco, il conferimento *ad interim* di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- al dottor Stefano Vaccari, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- all'ingegner Francesco Baldoni, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- al dottor Pietro Antonio Gallo, la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- al dottor Fabio Cantale, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
- al dottor Federico Falcitelli, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
- alla dottoressa Daniela Mastrofrancesco, il conferimento *ad interim* di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'interno;
- al dottor Onofrio Giustino Angelo Cutaia, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della cultura.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 settembre 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stata autorizzata, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2020 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, una variazione senza oneri aggiuntivi in ordine al progetto "Migliorare la sicurezza e la resilienza alimentare delle famiglie con bambini malnutriti nelle Comunità più povere e maggiormente vulnerabili agli shock climatici nella Regione dell'Artibonite - Comune di Anse Rouge e Terre Nueve - Haiti" dell'associazione Progettomondo - ETS.

La predetta comunicazione è trasmessa alla 3a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 agosto 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, la comunicazione concernente la nomina del dottor Giovanni Filippini a Commissario straordinario alla peste suina africana (n. 56).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 9a Commissione permanente.

Il Ministro per la pubblica amministrazione, con lettera in data 4 settembre 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 4 marzo 2009, n. 15, la relazione concernente l'andamento della spesa relativa all'applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. CLII, n. 3).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 settembre 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei procedimenti di sequestro o confisca, riferita al primo semestre 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc*. CLIV, n. 4).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 19 agosto 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, la relazione sull'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS) e sugli obiettivi di *performance* collegati, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc*. CXIV, n. 2).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 14 agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la relazione sull'attività svolta nel 2023 dalle Commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc*. LXXXVIII, n. 2).

Nello scorso mese di agosto 2024 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio finanziario 2024, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Con lettera in data 29 agosto 2024, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Calvi Risorta (Caserta), Stefanaconi (Vibo Valentia) e la proroga della durata della gestione commissariale del comune di Scilla (Reggio Calabria).

Con lettere in data 13 agosto 2024, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Montalbano Jonico (Matera), San Felice del Benaco (Brescia), Ozegna (Torino) e Bussi sul Tirino (Pescara).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro della cultura, con lettera in data 16 agosto 2024, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2017/4092 - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - concernente la non conformità con il diritto dell'Unione della normativa italiana relativa all'attività di intermediazione in materia di diritto d'autore.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 4a e alla 7a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 33/1).

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 2 settembre 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni sulle procedure d'infrazione di cui all'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

n. 2024/0192, in merito al non corretto o incompleto recepimento della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (Procedura d'infrazione n. 34/1);

n. 2024/2097, in merito al non corretto e completo recepimento della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Procedura d'infrazione n. 36/1);
n. 2024/2142, in merito all'applicazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Procedura d'infrazione n. 37/1).
I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 8a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
- Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("regolamento CPC") (COM(2024) 311 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione semestrale sull'esecuzione delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti a norma dell'articolo 13 della decisione di esecuzione C(2023)8010 della Commissione - 1° gennaio 2024-30 giugno 2024 (COM(2024) 369 definitivo), alla 4a e alla 5a Commissione permanente;
- Relazione della Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/956, che analizza i dati trasmessi dagli Stati membri e dai costruttori per il periodo di riferimento 2021 sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (COM(2024) 313 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso (COM(2024) 346 definitivo), alla 9a e alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla valutazione *ex-post* del programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) 2014-2020 (COM(2024) 359 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (COM(2024) 327 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione sullo Stato di diritto 2024 - La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (COM(2024) 800 definitivo), alla 1a e alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia in relazione a sei catastrofi naturali verificatesi nel 2023 (COM(2024) 325 definitivo), alla 5a e alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro di valutazione UE della

giustizia 2024 (COM(2024) 950 definitivo), alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di regolamento del Consiglio che fissa le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2025 e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (COM(2024) 386 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei Conti - Conti annuali del Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2023 (COM(2024) 273 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti - Conti annuali consolidati dell'Unione per l'esercizio 2023 (COM(2024) 272 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione della categoria "controllati", la relativa etichettatura e i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione (COM(2024) 387 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 8 agosto 2024, le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 144-*ter* del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni:
Sentenza della Corte (Grande sezione) del 29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22, CU (C-112/22) ND (C-223/22) altre parti nel procedimento: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (C-112/22 e C-223/22), Ministero dell'economia e delle finanze (C-112/22 e C-223/22), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (C-223/22). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli. Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo - Direttiva 2003/109/CE - Articolo 11, paragrafo 1, lettera d) - Parità di trattamento - Misure riguardanti le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale - Requisito relativo alla residenza per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo - Discriminazione indiretta - alla_1a, alla 2a, alla 4a, e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XIX, n. 40);
Sentenza della Corte (Terza sezione) dell'11 luglio 2024, causa C-598/22, Società Italiana Imprese Balneari Srl contro Comune di Rosignano Marittimo, Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria, Regione Toscana. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Articolo 49 TFUE - Concessioni del demanio pubblico marittimo - Scadenza e rinnovo - Normativa nazionale che prevede la cessione a titolo gratuito allo Stato delle opere non amovibili realizzate sul demanio pubblico - Restrizione - Insussistenza - alla 2a, alla 4a alla 6a e alla 9a Commissione permanente (*Doc*. XIX, n. 41);
Sentenza della Corte (Grande sezione) del 29 luglio 2024, causa C-713/22, LivaNova plc contro Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Presidenza del Consiglio dei ministri, in presenza di: SNIA SpA, in regime di amministrazione straordinaria. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. Società - Scissioni delle società per azioni - Sesta direttiva 82/891/CEE - Articolo 3, paragrafo 3, lettera b) - Scissione mediante costituzione di nuove società - Nozione di "elemento del patrimonio passivo non (…) attribuito nel progetto di scissione" - Responsabilità solidale di tali nuove società per il passivo derivante da comportamenti della società scissa antecedenti a detta scissione - alla 2a, alla 4a, alla 6a e alla 8a Commissione permanente (*Doc.* XIX, n. 42).

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 1° al 31 agosto 2024, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012,

n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.
Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.
L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 2 settembre 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 283);
dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 284).

Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, trasmissione di atti. Deferimento

L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con lettera in data 1° agosto 2024, ha inviato la relazione sull'attività svolta dalla medesima Agenzia nell'anno 2023, predisposta ai sensi dell'articolo 112, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (Atto n. 554).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 26 luglio 2024, ha inviato il testo di un documento, approvato dal Parlamento stesso nella tornata dal 16 al 19 luglio 2024, trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:
risoluzione sulla necessità di un sostegno continuo dell'UE all'Ucraina, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 537).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici La Marca e Camusso hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00101 della senatrice Maiorino ed altri.

Interrogazioni

MALPEZZI, ALFIERI, CAMUSSO, ZAMPA, SENSI, FRANCESCHINI, GIACOBBE, PARRINI, ROJC, TAJANI, ROSSOMANDO, MANCA, VERINI, MISIANI, VERDUCCI, D'ELIA, IRTO, FINA, ZAMBITO, LOSACCO, BAZOLI, BASSO, MARTELLA, FURLAN, RANDO, NICITA, GIORGIS, VALENTE, FRANCESCHELLI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
in data 22 agosto 2024 la stampa ha reso noto che il sedicente "(nuovo) Partito comunista italiano" avrebbe preparato una vera e propria lista di proscrizione contro "organismi e agenti sionisti operanti in Italia", lunga 24 pagine, divisa in sette categorie, e comprendente decine di nomi di organizzazioni, imprese, persone, giornalisti, responsabili di organizzazioni. La lista, presentata come ricerca "ancora limitata" e a cui si chiama "i lettori a contribuire", ha l'obiettivo di denunciare "senza mezzi termini la complicità della parte più reazionaria dell'apparato mass-mediatico italiano con l'entità sionista", "additare i complici, nel seno dell'apparato mass-mediatico italiano, del genocidio in corso nella Striscia di Gaza e tenere loro il fiato sul collo";
tra le 16 definizioni dei pregiudizi antisemiti, redatta dal Centro di documentazione ebraica contemporanea per il Centro nazionale per la lotta contro l'antisemitismo della Presidenza del Consiglio dei ministri italiano c'è anche quella della lista degli ebrei influenti, strumento discriminatorio utilizzato prima dai neonazisti e oggi dagli antisemiti per diffondere il pregiudizio antisemita degli ebrei considerati "influenti" e potenti";
la relazione del coordinatore nazionale contro l'antisemitismo, il prefetto Pasquale Angelosanto, ha

evidenziato un aumento estremamente preoccupante dei casi di antisemitismo in Italia, sia in ambienti di destra che di sinistra. Dallo scorso 7 ottobre fino al 30 giugno di quest'anno, "sono stati rilevati 406 casi di antisemitismo", a fronte di 98 episodi segnalati nell'analogo periodo a cavallo fra il 2022 e il 2023, ha detto il prefetto Angelosanto lo scorso 10 luglio durante l'audizione al Senato di fronte alla Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza ("Commissione Segre"),

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo abbia posto in essere per fare luce sulla genesi della lista richiamata, e se abbia segnalato all'autorità giudiziaria i suoi responsabili;

quali misure siano state adottate per assicurare protezione alle persone e alle organizzazioni segnalate nella lista;

quali iniziative siano state intraprese per contrastare l'aumento di episodi di antisemitismo nel nostro Paese.

(3-01317)

ZAMBITO, PARRINI, FRANCESCHELLI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

la necessità di salvare la vita in mare costituisce un preciso obbligo degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell'immigrazione irregolare;

le convenzioni internazionali, al pari dei regolamenti europei, costituiscono quindi un limite alla potestà legislativa dello Stato e, in base agli articoli 10, 11 e 117 della Costituzione, il diritto internazionale e le convenzioni internazionali sottoscritte dal nostro Paese non possono essere derogati da scelte discrezionali dell'autorità politica;

il decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, ha introdotto disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare;

il provvedimento ha di fatto inasprito in modo, secondo gli interroganti, inaccettabile il codice di condotta per i salvataggi in mare delle navi umanitarie prevedendo multe e sanzioni per i trasgressori;

la mappa delle rotte vessatorie inflitte dal Viminale alle navi della flotta civile, nel tentativo di tenerle il più lontano possibile dall'area dei soccorsi e di rendere finanziariamente insostenibili le missioni, ha causato fino ad oggi, secondo le rilevazioni effettuate con il sistema di tracciamento OSINT, almeno 8 milioni di euro di spese aggiuntive alle navi delle organizzazioni non governative nel 2023, 150.000 chilometri percorsi senza motivo, 374 giorni di assenza forzata dalla zona di ricerca e soccorso nell'anno, che ha fatto segnare il *record* di morti, con oltre 2.500 persone che hanno perso la vita;

tale *trend* si è confermato persino in crescita nella prima metà del 2024 con le navi umanitarie costrette ad allungare le loro missioni mediamente di 6-8 giorni e costi che lievitano di almeno 80.000 euro a viaggio. Un onere che, nonostante le donazioni generose, ha costretto diverse organizzazioni umanitarie a rallentare le missioni;

i giorni di navigazione in più aumentano le sofferenze delle persone soccorse che avrebbero diritto a essere portate in un luogo sicuro nel minor tempo possibile. Persone vulnerabili, già provate dalla traversata, da lunghi periodi di detenzione nei Paesi di origine e che hanno subito violenze e violazioni dei diritti umani;

le modalità di applicazione della norma italiana che costringe le navi di organizzazioni non governative a raggiungere porti lontani dai salvataggi è attualmente oggetto di ricorso presso il Consiglio di Stato. Va inoltre segnalato, in questo contesto e rispetto alla norma contenuta nel decreto-legge n. 1 del 2023, come alcuni tribunali nazionali abbiano annullato in via cautelare numerosi fermi e dato ragione nel merito a tre organizzazioni. Nell'ambito di uno dei ricorsi sono emersi, inoltre, dubbi sulla sua legittimità costituzionale: il Tribunale di Brindisi potrebbe quindi interrogare la Consulta, o anche la Corte di giustizia della UE;

preso atto che:

continuano le operazioni di soccorso in mare delle navi appartenenti ad organizzazioni non governative nel Mediterraneo. Il 19 agosto scorso la nave "Geo Barents" ha sbarcato nel porto di Livorno 57 migranti, di cui 18 minorenni, dopo quasi 4 giorni di navigazione dal salvataggio. Nonostante tali ritardi, 15 migranti sono stati trasferiti ad Avellino, a circa 600 chilometri quindi dalla

città toscana. Si tratta di una scelta a giudizio degli interroganti incomprensibile e disumana, che aggrava le condizioni fisiche e psicologiche delle persone coinvolte, in palese violazione di ogni trattato sulla salvaguardia dei diritti umani;
oltre mille migranti sono morti o sono stati dichiarati dispersi nel Mediterraneo centrale dall'inizio del 2024 al 17 agosto: lo ha reso noto su "X" l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM) in Libia. Le vittime, ha precisato l'OIM, sono state 421, mentre i dispersi 603, per un totale di 1.024 persone. Nello stesso periodo, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 13.763, di cui 12.220 uomini, 947 donne, 460 minori e 136 persone per le quali non sono disponibili dati di genere,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente e necessario modificare l'attuale quadro normativo che regola il fenomeno migratorio, con l'obiettivo di riconoscere piena agibilità alle attività di ricerca e salvataggio delle navi delle organizzazioni non governative, che avvengono nel pieno rispetto del diritto internazionale, al fine di evitare ulteriori ed ingiustificate sofferenze ai migranti soccorsi, impedire alle navi di soccorrere possibili naufraghi e penalizzare ulteriormente le organizzazioni non governative.
(3-01318)
MISIANI, ALFIERI, ZAMBITO, CAMUSSO, MANCA, FINA, PARRINI, FURLAN, D'ELIA, NICITA, VERINI, MALPEZZI, MARTELLA, TAJANI, FRANCESCHELLI, LA MARCA, IRTO, SENSI, DELRIO, VERDUCCI, ROJC, RANDO, VALENTE, GIACOBBE, ROSSOMANDO - *Ai Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e dell'economia e delle finanze* . - Premesso che:
i Comuni sono interessati dalle misure contenute all'interno del PNRR per circa 40 miliardi di euro nell'ambito di 4 missioni. Si tratta di interventi che riguardano infrastrutture, *welfare*, servizi, messa in sicurezza del territorio, supporto alle transizioni ecologiche e digitali;
il PNRR si configura come un programma di *performance*, con traguardi qualitativi e quantitativi prefissati e scadenze sul loro raggiungimento. La rendicontazione riguarda sia gli aspetti necessari ad assicurare il corretto conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi (*milestone* e *target*) sia quelli necessari ad assicurare che le spese sostenute per la realizzazione dei progetti siano regolari e conformi alla normativa vigente e congruenti con i risultati raggiunti;
in conformità con le procedure previste all'interno del sistema di gestione e controllo, i soggetti attuatori sono tenuti alla presentazione di apposite e periodiche domande di rimborso a titolo di rendicontazione delle spese sostenute. Tale attività dovrà essere registrata sul sistema informativo "ReGiS". Tutti gli investimenti prevedono una rendicontazione a costi reali, ovvero l'obbligo per il soggetto attuatore di predisporre periodici "rendiconti di progetto" corredati dai documenti giustificativi, a prova dei costi effettivamente sostenuti e della corretta gestione finanziaria e amministrativo-contabile degli interventi;
nel caso in cui i soggetti attuatori non dispongano della capacità finanziaria necessaria per anticipare le spese sostenute possono avanzare una richiesta a titolo di anticipazione nei confronti dell'amministrazione centrale responsabile di interventi. La richiesta di anticipazione deve essere presentata sulla stessa piattaforma di gestione della candidatura del Ministero secondo le disposizioni già in precedenza comunicate;
a seguito dell'erogazione delle risorse a titolo di anticipazione, i trasferimenti delle successive *tranche* finanziarie intermedie al soggetto attuatore sono subordinati alla presentazione del rendiconto di progetto e all'esito positivo delle verifiche svolte dagli uffici dell'amministrazione centrale titolare degli interventi in merito alla conformità, correttezza e regolarità della documentazione prodotta e delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. Per i pagamenti intermedi ai soggetti attuatori è prevista la possibilità del riconoscimento fino al 90 per cento del contributo concesso con riferimento al SAL e sulla base delle spese debitamente certificate dal responsabile del procedimento ed effettivamente sostenute dal soggetto attuatore. Pertanto, ai fini del pagamento intermedio il soggetto attuatore deve avere affidato i lavori e garantire l'integrale e corretta alimentazione delle informazioni relative al progetto e alla procedura di aggiudicazione, e all'inserimento su ReGiS delle spese e dei

giustificativi;
alla conclusione dell'intervento il soggetto attuatore procede con la creazione del "rendiconto di progetto" corredato dal totale dei costi effettivamente sostenuti e presenta la domanda di saldo per il trasferimento dei rimanenti fondi PNRR. La richiesta di pagamento del saldo è presentata dal soggetto attuatore di norma sulla base del cronoprogramma di progetto e previa messa a disposizione della documentazione attestante la conclusione del progetto, nonché dell'esito positivo dei controlli effettuati;
le suddette procedure stanno producendo forti rallentamenti nell'attuazione degli interventi del PNRR di competenza dei Comuni. Gran parte dei sindaci lamentano da tempo un'eccessiva e farraginosa complessità amministrativa legata sia alla rendicontazione degli interventi sia ai tempi e alle modalità di erogazione delle risorse per l'attuazione dei rispettivi interventi. In particolare, il flusso delle risorse che affluiscono verso le casse dei Comuni risulta eccessivamente lento e molte amministrazioni locali, senza l'erogazione tempestiva dell'anticipo del 30 per cento o delle successive quote spettanti, si trovano in forti difficoltà nel mandare avanti le opere del PNRR;
allo stato attuale gran parte delle amministrazioni locali ha ricevuto, nella migliore delle ipotesi, soltanto l'anticipo sui lavori pur avendo già caricato sulla piattaforma ReGiS la rendicontazione di progetto relativa agli stati di avanzamento dei lavori e alla documentazione sulle spese sostenute e dei giustificativi. Svariati Comuni, pur avendo rispettato i tempi del cronoprogramma, si trovano ad uno stato di avanzamento dei lavori che ha superato l'80 per cento ed in alcuni casi in fase di fine lavori, senza ricevere le ulteriori *tranche* di finanziamenti. Numerosi altri Comuni sono ancora in attesa dell'anticipo del 30 per cento;
la situazione sta creando un preoccupante paradosso: i Comuni più virtuosi nell'attuazione degli interventi e nel rispetto delle procedure stanno registrando criticità di cassa per il mancato trasferimento delle risorse per quanto siano già state rendicontate sulla piattaforma ReGis. La situazione risulta poi essere ancora più grave per i Comuni in dissesto finanziario o in predissesto, i quali non hanno la disponibilità di cassa per anticipare le risorse, né hanno la possibilità di accedere alle previste anticipazioni di cassa con Cassa depositi e prestiti;
i Comuni, nonostante le risorse del PNRR siano state già trasferite al nostro Paese e iscritte al bilancio dello Stato, sono costretti di fatto ad attivare anticipazione di tesoreria con aggravio di spesa per interessi. L'effetto collaterale pericolosissimo è che i ritardi legati ai pagamenti possano causare il blocco dei lavori e conseguentemente il mancato rispetto del cronoprogramma e più in generale il raggiungimento degli obbiettivi programmati. Recentemente diversi Comuni hanno rinunciato alla prosecuzione degli interventi programmati in assenza di risorse disponibili;
l'ANCI ha recentemente inviato una lettera al Governo per evidenziare la situazione e per trovare una rapida soluzione,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, intendano assumere al fine di accelerare il processo di "validazione della spesa" e trasferire immediatamente le risorse ai Comuni, anche per le amministrazioni che si trovano in condizioni precarie e di oggettiva crisi finanziaria derivante dal dissesto o predissesto finanziario ai sensi degli articoli 244 e 243-*bis* del testo unico degli enti locali e se alla luce delle difficoltà riportate non intendano comunque valutare l'opportunità di accelerare l'anticipo delle risorse del finanziamento ammesso, nelle more delle relative validazioni;
quali siano le motivazioni che hanno finora impedito il riconoscimento ai Comuni dei pagamenti intermedi necessari per la prosecuzione e la conclusione degli investimenti relativi al PNRR e se tali difficoltà siano dovute al mancato o incompleto inserimento da parte dei Comuni dei dati nella piattaforma ReGiS, oppure ad ingiustificati ritardi dovuti all'amministrazione centrale titolare degli interventi;
quali ulteriori iniziative urgenti intendano adottare al fine di favorire il rispetto del cronoprogramma degli interventi PNRR di competenza dei Comuni ed evitare la rinuncia alla prosecuzione degli interventi da parte delle amministrazioni locali a causa del protrarsi ingiustificato dei ritardi nelle erogazioni loro spettanti.

(3-01319)
BORGHI Enrico - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
nella stazione di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola), a causa dell'interruzione della linea ferroviaria del Sempione, è stato previsto lo spostamento degli autobus sostitutivi a poco meno di un chilometro di distanza;
tale soluzione e il mancato approntamento di pensiline o *gazebo* costringe i viaggiatori a sostare al sole durante l'attesa, in assenza di servizi, ivi inclusi quelli igienici;
organi di stampa riportano diverse lamentele dei cittadini e dei viaggiatori, sia per il caldo e per l'assenza di ripari dal sole, sia per il fatto che alcuni viaggiatori, adducendo come motivazione l'assenza di *toilette*, fanno i propri bisogni direttamente nel piazzale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga di adottare iniziative volte ad assicurare la presenza di servizi e di pensiline o *gazebo* in prossimità della fermata dei bus sostitutivi presso la stazione ferroviaria di Domodossola.
(3-01320)
SCALFAROTTO, SBROLLINI - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:
il 26 agosto 2024 Maria Rosaria Boccia ha annunciato tramite il suo profilo "Instagram" di essere stata nominata dall'ex Ministro della cultura Sangiuliano come sua consigliera per i grandi eventi;
la notizia, inizialmente smentita dall'ufficio stampa dell'allora Ministro, è stata poi confermata dalla stessa interessata, che ha giustificato la mancata ufficialità per via dei tempi tecnici di implementazione del decreto di nomina, che già vi sarebbe stato;
a quanto è dato sapere, Maria Rosaria Boccia, diplomata perito tecnico e da poco laureata in Economia presso l'università telematica "Pegaso", nel corso degli anni avrebbe organizzato alcuni convegni su dieta e benessere, fino a essere nominata presidente del comitato tecnico-scientifico dell'intergruppo parlamentare "La cultura della bellezza: medicina estetica, formazione, ricerca e benessere" e a diventare presidente dell'associazione "*Fashion Week* Milano Moda", associazione che "disciplina, coordina e promuove lo sviluppo del *made in Italy*"e che "promuove eventi prestigiosi", da non confondere con la "Milano *Fashion Week*" della camera nazionale della moda, che organizza l'omonimo evento ogni anno nella città meneghina;
il *curriculum* di Maria Rosaria Boccia risulta, secondo gli interroganti, palesemente carente sia rispetto alle tematiche di interesse del dicastero, sia rispetto all'organizzazione di "grandi" eventi in generale;
del pari, la presenza di Maria Rosaria Boccia accanto all'ex Ministro è apparsa costante anche in occasione di eventi ufficiali, facendo sorgere interrogativi circa il suo ruolo e le sue responsabilità,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del conferimento di un incarico di responsabilità o consulenza a Maria Rosaria Boccia e, nel caso, in che data e se tale nomina sia stata formalizzata;
se in passato Maria Rosaria Boccia abbia svolto, a qualsiasi titolo, incarichi per l'ex ministro Sangiuliano e, nel caso, in quali occasioni e con quali finalità;
in quali occasioni Maria Rosaria Boccia abbia partecipato, insieme all'allora Ministro, a eventi culturali e istituzionali e se il Ministero della cultura abbia contributo, anche solo parzialmente o in via organizzativa, alle spese di viaggio, vitto e alloggio della stessa.
(3-01321)
MISIANI, NICITA, MALPEZZI, ROJC, PARRINI, CAMUSSO, RANDO, FURLAN, TAJANI, FRANCESCHELLI, MANCA, LORENZIN, IRTO, ALFIERI, ZAMBITO, ROSSOMANDO, GIORGIS, MARTELLA, VERINI, VERDUCCI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) rappresentano uno strumento di *compliance* fondamentale per favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, rafforzando la collaborazione degli stessi con l'amministrazione finanziaria;

gli ISA per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni sono stati introdotti dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in sostituzione degli studi di settore, proprio al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'amministrazione finanziaria, anche tramite l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali. Per garantire l'efficacia dello strumento, gli indici devono essere aggiornati periodicamente e, in particolare, il comma 2 dell'articolo 9-*bis* ha stabilito che gli ISA debbano essere approvati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati, stabilendo che eventuali integrazioni degli indici, indispensabili, per tenere conto di situazioni di natura straordinaria anche correlate ad andamenti economici dei mercati debbano essere adottate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate;

nell'articolato processo di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, come previsto dal richiamato comma 2 dell'articolo 9-*bis*, al fine di tenere conto degli effetti correlati al nuovo scenario economico, il Ministero avrebbe dovuto approvare entro il 30 aprile 2024 con apposito decreto ministeriale i correttivi alle note tecniche metodologiche degli indici sintetici di affidabilità fiscale, in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. Si tratta di correttivi indispensabili per la corretta dichiarazione dei redditi da parte del contribuente;

in data 28 febbraio 2024, l'Agenzia delle entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA per l'anno d'imposta 2023 e dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e della relativa accettazione;

in data 18 marzo 2024, con decreto ministeriale sono stati approvati gli ISA relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali per il periodo d'imposta 2023;

in data 12 aprile 2024, l'Agenzia delle entrate ha individuato le modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini della loro applicazione per il periodo d'imposta 2023 e dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per il periodo di imposta 2024 e 2025 e approvazione delle relative specifiche tecniche;

in data 22 aprile 2024, l'Agenzia ha individuato i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge;

con decreto ministeriale 29 aprile 2024 sono stati approvati le modifiche agli ISA applicabili al periodo d'imposta 2023. Tale decreto, tuttavia, risulta ancora in corso di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* come comunicato dalla stessa Agenzia delle entrate nel suo sito istituzionale;

la mancata pubblicazione rischia di creare rilevanti ricadute negative a carico dei contribuenti, in quanto i correttivi ISA avrebbero prodotto l'effetto di una modifica del risultato dell'applicazione degli indici medesimi, in particolar modo per quanto riguarda la contrazione dei margini di redditività dei singoli contribuenti nel periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2023;

numerosi contribuenti, stimati in 2,7 milioni di lavoratori autonomi e società, avrebbero pagato le imposte sulla base di un decreto ministeriale mai pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*. Al momento risulterebbe che i saldi e gli acconti IRPEF versati in estate dalle partite IVA soggette alle pagelle ISA siano stati calcolati prendendo come riferimento degli indici non ufficialmente in vigore,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno finora impedito la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale 29 aprile 2024 recante le modifiche agli ISA applicabili al periodo d'imposta 2023 e se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi tempestivamente al fine di consentire l'immediata pubblicazione del provvedimento;

quali siano, anche alla luce del calendario fiscale che ha già visto scadere i termini per l'autoliquidazione dell'imposta relativi all'anno d'imposta 2023, le specifiche misure che intenda adottare per evitare contenziosi e aggravi del carico fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o

professioni cui si applicano gli ISA in conseguenza della mancata pubblicazione del decreto ministeriale.

(3-01322)

MARTELLA - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:

Italgelato S.r.l. è un'azienda con sede a Camisano Vicentino, in provincia di Vicenza, specializzata nella produzione di *dessert* surgelati;

l'azienda, in cui lavorano complessivamente 40 persone, nel 2022 aveva un fatturato di 11 milioni di euro, di cui il 70 per cento proveniente dall'*export*;

il capitale sociale dell'azienda vicentina vedeva tra gli altri la partecipazione al 45 per cento di Italpizza, tramite la propria *holding* Dreamfood S.r.l., azienda modenese *leader* nella produzione di pizze surgelate;

il 28 febbraio 2023 Italpizza ha annunciato di aver acquisito il 100 per cento del capitale di Italgelato con la prospettiva di far crescere in breve tempo l'azienda nel ramo gelati fino a sviluppare 25 milioni di euro di fatturato, combinando le produzioni dell'azienda vicentina con Mantua surgelati di Castelbelforte, in provincia di Mantova, di recente acquisizione, che dispone anche di un ramo gelati;

il 28 agosto 2024 la proprietà ha annunciato la decisione di avviare la procedura di licenziamento collettivo e di voler chiudere lo stabilimento di Camisano Vicentino;

nello stabilimento lavorano 18 persone con contratto diretto, 11 interinali il cui contratto è scaduto il 31 agosto e 8 persone alle dipendenze della cooperativa GT Service di Mantova, oltre a 4 persone che si occupano delle pulizie notturne;

l'annuncio a sorpresa ha determinato la reazione delle forze sindacali, che hanno organizzato un presidio davanti allo stabilimento, per informare i lavoratori sui loro diritti e fare *pressing* sull'azienda, affinché si apra un tavolo di negoziato all'unità di crisi della Regione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative tempestive, nell'ambito delle proprie prerogative e competenze, intenda adottare per assicurare la continuità produttiva di Italgelato S.r.l. di Camisano Vicentino e per scongiurare il licenziamento dei suoi 40 dipendenti.

(3-01324)

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:

la basilica romanica di San Piero a Grado di Pisa, costruita nell'XI secolo sui resti di un tempio paleocristiano, è un esempio suggestivo di romanico pisano in tufo e marmo bianco con bacini ceramici di stile islamico. L'interno, con soffitto a capriate, è diviso in tre navate da colonne con capitelli classici, provenienti da altre costruzioni;

il campanile della basilica è stato distrutto dall'esercito tedesco nel luglio 1944. Anche la stessa basilica ha subito gravi danni, che furono restaurati a partire dagli anni '50 grazie all'intervento della locale Soprintendenza per i beni artistici e culturali;

la ricostruzione del campanile fu iniziata ma poi interrotta a causa della mancanza di fondi, all'altezza di soli 6 metri dal suolo a fronte dei 37 metri necessari per completarne il restauro;

ad oggi la ricostruzione non è ancora stata portata a compimento nonostante nel 2007 sia stato redatto un apposito progetto;

nel corso di questi anni sono state presentate numerose interrogazioni per chiedere informazioni circa la ricostruzione;

in particolare nel 2010 ad un atto di sindacato ispettivo del deputato Ermete Realacci, l'allora ministro Lorenzo Ornaghi rispose quanto segue: "Nel 2011, allo scopo di non vanificare gli sforzi economici già sostenuti, lasciando l'opera incompiuta, la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Pisa e Livorno, ha inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei ministri una richiesta di euro 1.800.000, a valere sui fondi dell'otto per mille, suddivisi in tre lotti funzionali, per l'ultimazione del progetto di ricostruzione. Nel 2012 la suddetta richiesta, rimasta inevasa, è stata reiterata alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla medesima soprintendenza. Tenuto conto dell'interesse storico-artistico-archeologico e religioso dell'importante Basilica Petrina, nonché del suo valore simbolico ed identitario e delle legittime aspettative di tutta la

città, dalle autorità locali a quelle civili e religiose, si rinnova, nei limiti delle effettive disponibilità economiche derivanti dall'attuale congiuntura economica sfavorevole, la volontà di questo Ministero di porre in essere ogni utile iniziativa tesa a finanziare il completamento dei lavori in argomento";
nel mese di febbraio 2023, in occasione dell'intitolazione a don Stefanini (parroco di San Piero a Grado) di uno spazio pubblico, il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha promesso di chiedere informazioni al Ministero della cultura sui ritardi del restauro del campanile;
in una risposta ad un'interrogazione comunale sul tema presentata dal gruppo del Partito democratico, il 17 novembre 2023, la Giunta di Pisa ha risposto testualmente che "il Ministero dei Beni Culturali non ha fornito alcuna risposta alle richieste relative al finanziamento per la ricostruzione del Campanile; e che per finanziamento non è stata presentata alcuna richiesta formale";
da tale risposta appare evidente come, sia da parte dell'amministrazione comunale di Pisa (il cui sindaco è in carica ormai dal 2018), sia da parte dell'attuale Ministro, non sussista alcuna iniziativa concreta per il completamento del restauro del campanile e che tale perdurante inerzia non valorizzi, ma mortifichi il patrimonio storico artistico locale;
il 18 agosto 2024 un fulmine caduto durante un nubifragio ha colpito la basilica. C'è stato un principio di incendio spento dai vigili del fuoco, ma una trave è rimasta incendiata e si sono verificati danneggiamenti all'impianto elettrico,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di garantire il completamento della ristrutturazione del campanile della basilica romanica di San Piero a Grado di Pisa e ripristinare i danni provocati dall'incendio del 18 agosto scorso.
(3-01325)
VERINI, RANDO, MIRABELLI, VALENTE, PARRINI, GIACOBBE, ROSSOMANDO, IRTO, CAMUSSO, LOSACCO, TAJANI, NICITA, FURLAN, ROJC, MANCA, ZAMPA, ALFIERI, SENSI , MALPEZZI, VERDUCCI, FINA, FRANCESCHELLI, ZAMBITO, LA MARCA, BASSO, MARTELLA, DELRIO, LORENZIN, CRISANTI - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
con il decreto-legge15 gennaio 1991, n. 8, venne normata per la prima volta nel nostro Paese la figura del "collaboratore di giustizia", norma fortemente sostenuta dai magistrati impegnati nella lotta alla mafia, a cominciare da Giovanni Falcone e Antonino Scopelliti;
la legge 13 febbraio 2001, n. 45, oltre ad introdurre la figura del testimone di giustizia, ha riformato, fermo restando le riduzioni di pena e l'assegno di mantenimento concesso dallo Stato, la disciplina risalente al 1991 introducendo sostanziali novità, tra le quali il tempo massimo di 6 mesi per il pentito per dire tutto quello che sa a partire dal momento in cui dichiara la sua disponibilità a collaborare;
il collaboratore non accede immediatamente ai benefici di legge, ma solo dopo che le dichiarazioni vengano valutate come importanti e inedite; il pentito detenuto dovrà scontare almeno un quarto della pena;
la protezione dura fino al cessato pericolo a prescindere dalla fase in cui si trovi il processo;
tali modifiche sono state criticate da molti esponenti della magistratura, poiché ritenute un freno alla possibilità di contare su informazioni utili per ricostruire dinamiche e strutture del crimine mafioso;
le misure di protezione per il collaboratore di giustizia sono temporanee e non possono essere superiori ai 5 anni a differenza di altri Stati, primi fra tutti gli Stati Uniti, dove la protezione è a vita e se ne può uscire solo in via eccezionale;
con le modifiche introdotte nell'ordinamento nazionale, qualora si ritenga che la collaborazione sia esaurita, non vengono concesse proroghe e vengono tolte al collaboratore tutte le misure di assistenza concedendo al contempo un capitale che non va oltre i 50.000 euro per favorire la stabilizzazione. Tale cifra viene stabilita al Ministero dell'interno dalla commissione centrale per le speciali misure di protezione;
a fronte dell'erogazione della cifra di "stabilizzazione" nella quasi totalità dei casi interviene l'Agenzia delle entrate pronta a confiscare la somma erogata al collaboratore, perché quest'ultimo è debitore verso lo Stato delle spese processuali o delle pene pecuniarie inflitte nei vari processi allo stesso

collaboratore;
la confisca di queste somme vanifica la possibilità di stabilizzazione del collaboratore di giustizia, che tornando nei luoghi di origine, non avendo più risorse a disposizione, può essere oggetto di rappresaglie od anche di rientrare nella rete della criminalità;
infine, occorre evidenziare come anche la casa concessa dallo Stato al collaboratore di giustizia in un luogo protetto, dove viveva con la sua famiglia, deve essere lasciata,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano la lotta alla mafia una priorità non solo da evocare, ma da attuare attraverso misure che rafforzino le forme di collaborazione con la giustizia e se non ritengano opportuno intervenire con specifiche misure al fine di evitare che entrino in conflitto le diverse amministrazioni dello Stato sulle problematiche evidenziate, garantendo, altresì, al pentito, conclusa la fase della collaborazione, la sicurezza di avere effettive possibilità di stabilizzazione.
(3-01326)
RANDO, ALFIERI, CAMUSSO, CASINI, FINA, FURLAN, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, MANCA, MARTELLA, PARRINI, ROJC, TAJANI, VALENTE, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA - *Ai Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) rappresenta un'occasione unica per il rilancio dell'Italia, per il superamento delle diseguaglianze territoriali, di genere e generazionali;
la *governance* del PNRR, così come definita dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, è articolata su più livelli;
secondo le previsioni iniziali, il 2024 avrebbe dovuto rappresentare l'anno in cui gli enti locali, in particolare i Comuni, beneficiari dei contributi previsti, avrebbero dovuto iniziare a realizzare concretamente i lavori della gran parte delle opere previste (per alcuni, anche completarle);
la Corte dei conti, nella relazione sullo stato di attuazione del PNRR (maggio 2024), ha evidenziato come con la revisione approvata l'8 dicembre 2023 si assiste ad un'ulteriore traslazione in avanti della spesa prevista in tutto il primo quinquennio di attuazione, rilevando diverse difficoltà realizzative connesse ai rapporti con gli enti territoriali;
in questi mesi moltissimi Comuni in tutta Italia stanno riscontrando gravi ritardi nei trasferimenti dei fondi PNRR da parte dello Stato, paventando il rischio concreto di una crisi di liquidità, che si sta generando a causa dei ritardi con cui avvengono i trasferimenti da parte dei diversi Ministeri;
tale situazione sta generando problemi finanziari ai Comuni, i quali sono costretti ad anticipare fino al 30 per cento dei costi delle opere alle aziende vincitrici degli appalti, con il rischio concreto di compromettere la stabilità dei bilanci comunali;
a queste criticità si aggiunge il problema della normativa attuale, che prevede che le aziende possano richiedere un'anticipazione del 30 per cento dell'importo complessivo prima dell'inizio dei lavori, ma i fondi del PNRR non vengono trasferiti automaticamente e ogni ente deve presentare richieste specifiche per ogni progetto;
tale situazione sta penalizzando in particolare i Comuni virtuosi, che, nonostante una gestione finanziaria oculata, non possono sostenere da soli l'onere di coprire con risorse proprie, attendendo per molti mesi il pagamento dei rendiconti presentati;
la denuncia è arrivata anche dall'Associazione dei Comuni d'Italia (ANCI), la quale lamenta che le procedure amministrative per ottenere le risorse sono lente e farraginose, così i Comuni sono spesso costretti ad anticipare i pagamenti alle aziende al lavoro nei cantieri con risorse proprie per evitare il rischio di una sospensione delle attività;
emblematico è il caso del Comune di Modena. Con i 58 progetti PNRR, approvati nell'ambito del programma "Next Generation Modena", al Comune spettano complessivamente risorse per oltre 85 milioni di euro, considerando anche il fondo opere indifferibili (FOI) e il piano nazionale degli investimenti complementari (PNC). "A oggi - ha spiegato ai quotidiani l'assessore comunale modenese Giulio Guerzoni - abbiamo già pagato 22 milioni e 582 mila euro, ma dallo Stato abbiamo incassato solo 15 milioni e mezzo. Il resto lo abbiamo anticipato come Comune. E questo significa posticipare altri interventi ordinari che avremmo potuto finanziare con quelle risorse",

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative urgenti di competenza intendano adottare per assicurare il necessario supporto ai Comuni in difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari con le imprese appaltatrici a causa dei ritardi nei trasferimenti dei fondi PNRR e per garantire il tempestivo trasferimento delle risorse, al fine di evitare il blocco dei cantieri e la conseguente interruzione delle opere pubbliche già avviate;
se intendano introdurre meccanismi di salvaguardia per i Comuni virtuosi che rischiano seri problemi finanziari, dovendo anticipare fondi per opere pubbliche, e se siano previste iniziative anche di carattere normativo per semplificare le procedure al fine di ridurre la burocrazia.
(3-01327)

STEFANI, BIZZOTTO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
nelle ultimissime ore, gli organi di stampa locali veneti hanno segnalato il grave problema che investe la sede INPS di Vicenza, nella quale si registrano numerosi problemi per via di forti carenze di organico;
il problema è stato segnalato, in modo particolare, da Confindustria Vicenza e da Confartigianato dell'area berica, che hanno evidenziato come le carenze di organico stiano comportando gravi rallentamenti nell'erogazione dei servizi e nel rilascio dei certificati necessari per lavorare con la pubblica amministrazione;
i disservizi producono gravi ripercussioni sulla competitività delle aziende del territorio, poiché la mancanza di personale comporta tempi di risposta maggiori, per esempio per il rilascio dei certificati di distacco dei lavoratori nei Paesi dell'Unione europea e dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC);
nel caso dei DURC, in particolare, la carenza di personale comporta tempi d'attesa molti lunghi, in quanto il rilascio del certificato presuppone una serie di verifiche sulla regolarità contributiva;
i ritardi nel rilascio del DURC hanno come conseguenza la completa paralisi dell'attività delle imprese, in quanto esse ne necessitano sia per i lavori con la pubblica amministrazione sia per le collaborazioni con altre aziende private;
i ritardi nell'erogazione dei servizi INPS non si riflettono solo sul mondo produttivo, ma anche sui singoli cittadini che richiedono prestazioni sociali, quali malattia, maternità o trattamenti previdenziali;
alla carenza di personale non sempre supplisce la digitalizzazione, in quanto per determinate situazioni è indispensabile che l'utente si interfacci con un funzionario INPS che operi in presenza;
la situazione è aggravata anche dalla fuga di personale proveniente da altre regioni d'Italia, che tende a chiedere il trasferimento nella propria regione d'origine non appena vi sia la possibilità;
appare indispensabile ripensare le dotazioni organiche delle varie sedi INPS, in modo da coprire le carenze di organico che si registrano presso alcune sedi, quali quella vicentina, attingendo a quelle nelle quali gli organici sono al completo,
si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di risolvere i problemi della carenza di organico delle sedi INPS, in particolar modo di quella vicentina, e consentire che i servizi vengano erogati alle imprese e ai cittadini con regolarità e in modo tempestivo.
(3-01328)
(*già* 4-01340)

SBROLLINI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
a Vicenza, le pratiche per la previdenza sociale, come in tutto il Veneto, stanno subendo seri rallentamenti a causa della costante carenza di personale: l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) vicentina, infatti, negli ultimi anni ha subito una drastica riduzione del personale tale da non garantire l'apertura degli sportelli territoriali a Thiene e ad Arzignano, oltre che a provocare disagi per cittadini ed imprese, che quotidianamente si rivolgono alla sede del capoluogo e alle tre agenzie di Bassano, Schio e Lonigo;
nel Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'INPS 2023-2026 sono previste oltre duemila assunzioni nel prossimo biennio, con l'emanazione per il 2023 di due bandi di concorso, che sono stati

successivamente spostati entro la fine del 2024: tuttavia la mancanza di personale della sede INPS vicentina appare preoccupante e necessitante di azioni tempestive che possano rinforzare nel breve periodo l'organico;
a destare preoccupazione, inoltre, sono le dimissioni degli impiegati a causa degli stipendi bassi a fronte di costi di affitto elevati, e ciò determina difficoltà nell'organizzazione degli uffici dei territori, i quali sono costantemente in fase di riorganizzazione e sotto organico;
la mancanza, per anni, di concorsi pubblici ha inoltre causato l'impossibilità di compiere un adeguato *turnover* tra il personale amministrativo, provocando, come nel caso dell'INPS di Vicenza, un profondo disservizio per i cittadini: inoltre, appare importante che nel momento delle emanazioni dei bandi per i concorsi INPS, vengano altresì presi in considerazione come destinazioni finali anche gli uffici dei territori provinciali veneti, i quali sono in assoluta difficoltà e carenza,
si chiede di sapere:
quali azioni il Ministro in indirizzo intenda adottare per rafforzare nel breve periodo l'organico dell'INPS di Vicenza e del territorio del Veneto, ponendo così fine al disservizio che i cittadini veneti sono costretti a subire ormai da tempo;
se non intenda fornire indicazioni temporali su quando verrà bandito il concorso nazionale INPS per il 2024 e se siano altresì in programma concorsi INPS regionali.
(3-01329)
(*già* 4-01348)
CAMPIONE - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
secondo quanto riportato dalla stampa, dopo una serata trascorsa in un locale romano il 29 gennaio 2023, due giornalisti, Sara Giudice e Nello Trocchia, sono stati denunciati da una collega per il reato di violenza sessuale di gruppo, aggravata dalla somministrazione di droga e alcool, in particolare di acido gamma-idrossibutirrico, noto come "GHB" o "droga dello stupro";
secondo la denunciante, i due l'avrebbero sottoposta a molestie sessuali a bordo di un taxi, forse dopo la somministrazione, a sua insaputa, del GHB, di cui è stata rilevata la presenza nelle sue urine in un'analisi effettuata il giorno seguente, presenza però negata nelle contro-analisi fatte effettuare dalla Procura di Roma; risulterebbe che, di conseguenza, gli avvocati della presunta vittima abbiano chiesto un'ulteriore analisi, quella tricologica, senza esito;
successivamente, non ritenendo che sussistessero elementi per formulare l'imputazione, la Procura ha chiesto l'archiviazione del procedimento;
tuttavia, la denunciante afferma che, nello svolgimento delle indagini, ella non sarebbe stata ascoltata, atto invece previsto dall'articolo 2 della legge 19 luglio 2019, n. 69, denominata "codice rosso", che prevede l'obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa nel termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato;
con ogni evidenza, la decisione del pubblico ministero è stata assunta disapplicando la norma citata, tanto che alla richiesta di archiviazione è stata proposta opposizione da parte della difesa della denunciante anche sulla base dell'inosservanza di tale norma,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda avvalersi dei propri poteri ispettivi per verificare la corretta applicazione dell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, introdotto dalla citata legge n. 69 del 2019, e conseguentemente quali azioni intenda intraprendere in caso si accerti la mancata applicazione della norma in questo caso.
(3-01331)
SBROLLINI, BORGHI Enrico - *Al Ministro dell'istruzione e del merito*. - Premesso che:
l'anno scolastico 2024/2025 si preannuncia già difficile e segnato dagli annosi problemi che puntualmente contraddistinguono il sistema scolastico italiano: la precarietà tra gli insegnanti ha raggiunto picchi assoluti, con il rischio di raggiungere la cifra *record* di 250.000 supplenze;
su oltre 63.000 posti vacanti disponibili, il Ministro in indirizzo, di fatto, con il decreto ministeriale 31 luglio 2024, n. 58, ha previsto solo 45.124 immissioni in ruolo di insegnanti della scuola d'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, non risolvendo in alcun modo i problemi della precarietà e della mancanza di insegnanti, lasciando scoperte quasi 19.000 cattedre: a questi numeri,

vanno aggiunte poi le decine di migliaia di posti precari legati soprattutto al sostegno, dove i posti in organico di diritto sono 126.000 circa, ed in realtà si raddoppiano;
il numero complessivo di insegnanti precari, di fatto, nei prossimi mesi sarà ancora una volta abnorme: pertanto occorrono scelte decisive e chiare sul reclutamento degli insegnanti, al fine di aumentare il numero degli insegnanti in pianta stabile, comprendo così tutte le cattedre attualmente vacanti, e ponendo un freno al precariato tra gli insegnanti, costretti ad assumersi ruoli in supplenza e segnati da una forte incertezza rispetto al proprio futuro lavorativo,
si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di reclutare un maggior numero di insegnanti e stabilizzare in organico i docenti attualmente precari, per porre termine all'annoso problema delle supplenze e garantire una stabilità lavorativa a migliaia di insegnanti, costretti a lavorare nell'incertezza del proprio futuro.
(3-01332)

PATUANELLI, PIRRO - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
il 26 gennaio 2024 la Corte internazionale di giustizia ha chiesto a Israele di fare tutto il possibile per "prevenire possibili atti genocidari" nella Striscia di Gaza;
nel mese di maggio il procuratore capo della Corte penale internazionale ha chiesto il mandato d'arresto per il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e per il Ministro della difesa, Yoav Gallant, ritenendoli responsabili di crimini di guerra e contro l'umanità nella Striscia di Gaza;
nel mese di giugno la commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite ha accusato Israele di commettere a Gaza crimini di guerra quali sterminio, deportazione e tortura;
a luglio la Corte internazionale di giustizia ha sentenziato che l'occupazione dei territori palestinesi da parte di Israele è illegale e rappresenta un'annessione di fatto che deve cessare il più rapidamente possibile;
il 10 settembre 2024 il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato fermamente l'ennesimo *raid* aereo israeliano in una zona sicura designata nella Striscia di Gaza, definendo "inaccettabile l'uso di armi pesanti in aree densamente popolate";
considerato che:
il 5 aprile 2024 una risoluzione del Consiglio diritti umani dell'ONU ha chiesto un *embargo* globale su tutti i tipi di armi a Tel Aviv, senza fare alcuna distinzione sulla tipologia di materiale bellico inviato;
nei giorni scorsi il Governo del Regno Unito ha sospeso decine di licenze di esportazione di armi britanniche verso Tel Aviv, cosa che il Governo italiano non ha fatto, limitandosi a non rilasciare nuove licenze;
i dati ISTAT, aggiornati a maggio 2024, pubblicamente consultabili, mostrano che le esportazioni di armi italiane verso Israele sono proseguite dopo il 7 ottobre 2023 per un valore di 4,6 milioni di euro;
considerato, altresì, che a quanto risulta agli interroganti:
nel mese di ottobre 2023 il Ministro dell'energia e delle infrastrutture di Israele, Israel Katz, ha annunciato l'assegnazione ad ENI di licenze di esplorazione dei giacimenti di gas al largo delle coste di Gaza;
il 62 per cento della zona oggetto della licenza ENI rientra nei confini marittimi dichiarati dallo Stato di Palestina nel 2019, in conformità con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS), di cui la Palestina è firmataria;
a seguito della vicenda, lo studio legale Foley Hoag LLP di Boston, Stati Uniti, su mandato di quattro associazioni palestinesi per i diritti umani, ha inviato un avviso all'ENI S.p.A., perché non intraprenda attività nelle aree marittime della Striscia di Gaza, che appartengono alla Palestina,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda richiamare l'ambasciatore italiano a Tel Aviv in segno di protesta contro quelli che gli interroganti considerano crimini di guerra e violazioni del diritto internazionale commessi da Israele a Gaza e in Cisgiordania;
se non intenda sospendere le licenze di esportazione di armi italiane verso Israele come richiesto dal Consiglio diritti umani dell'ONU;

se non intenda farsi promotore, nell'ambito delle proprie attribuzioni, di una sospensione dell'accordo ENI-Israele per lo sfruttamento dei giacimenti di gas *offshore*, ad avviso degli interroganti illegale poiché appartengono alla Palestina.
(3-01333)
PELLEGRINO, MALAN, SPERANZON, TERZI DI SANT'AGATA, MENIA, BARCAIUOLO, ZEDDA, MIELI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
le elezioni presidenziali in Venezuela, concluse il 28 luglio 2024, continuano a suscitare grande scalpore in tutto il mondo a causa della loro scarsa trasparenza e per le gravi irregolarità denunciate;
l'Unione europea, per il tramite del suo Alto rappresentante per gli affari esteri, Joseph Borrell, durante l'ultimo Consiglio affari esteri a Bruxelles del 29 agosto ha duramente criticato le modalità del loro svolgimento, mettendo in dubbio il rispetto dei valori democratici e delle norme internazionali in materia di integrità elettorale;
la repressione della protesta politica in Venezuela dopo le controverse elezioni presidenziali è la più sanguinosa degli ultimi anni: fonti stampa e organizzazioni non governative denunciano pressanti controlli sui cittadini, al fine di verificarne la lealtà al regime, la morte di 24 persone e riferiscono di almeno 2.400 persone arrestate, tra le quali 300 minori;
la violazione dei diritti umani in Venezuela è arrivata al punto che la polizia politica di Maduro segna con una "X" le abitazioni dei presunti oppositori, per poi procedere ad arresti sommari e ad incendiare gli ascensori degli stabili per evitarne l'uso;
in Italia è stata istituita, presso la Farnesina, una *task force* permanente per seguire e monitorare gli sviluppi della situazione, anche in considerazione degli arresti che hanno interessato molti cittadini italo-venezuelani, tra cui Perkins Rocha, William Davila, Jesus e Biagio Pileri, Rita Capriti e Antonio Calvino;
considerato che:
Americo de Grazia, anch'egli cittadino italo-venezuelano, nonché ex deputato dell'Assemblea nazionale del Venezuela ed oppositore del Governo Maduro, è stato arrestato l'8 agosto e si suppone che sia stato rinchiuso nel centro penitenziario "El Helicoide", un edificio situato a Caracas, di proprietà del Governo venezuelano e utilizzato come luogo di detenzione e tortura per prigionieri regolari e politici;
da allora non si hanno sue notizie certe, in quanto le autorità giudiziarie non hanno mai concesso ai familiari di incontrarlo, nonostante questa possibilità sia stata data ai parenti di altri detenuti sequestrati nel corso di queste settimane e nonostante sia un diritto previsto dalle leggi venezuelane;
la famiglia ha lanciato un appello e presentato un ricorso presso il Tribunale di Caracas, affinché vengano rispettati i suoi diritti come persona e come detenuto, rivendicando l'assistenza legale e sanitaria, anche in considerazione delle sue condizioni di salute precarie e delicate, arrivando a chiedere persino le prove che il De Grazia sia ancora in vita,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo abbia maggiori informazioni sull'evoluzione dei fatti esposti;
se intenda perseguire azioni a tutela di Americo de Grazia.
(3-01334)
GASPARRI, CRAXI, DAMIANI, DE ROSA, FAZZONE, GALLIANI, LOTITO, OCCHIUTO, PAROLI, RONZULLI, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, TREVISI, ZANETTIN - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
la stabilità e il processo di integrazione europea dei Balcani occidentali costituiscono una priorità strategica della politica estera dell'Italia;
fin dall'inizio del suo mandato, il Ministro in indirizzo ha avviato un'intensa azione politica che pone al centro la stabilizzazione dei Balcani occidentali, la loro prospettiva europea e una maggiore presenza dell'Italia e delle imprese italiane nella regione;
l'ultimo biennio ha visto importanti traguardi dal punto di vista del percorso di adesione europea dei Balcani occidentali, a cui l'Italia ha contribuito attivamente;
diverse sono le iniziative lanciate per sviluppare ed approfondire i legami politici, economici e sociali

tra il nostro Paese e i Paesi della regione a livello tanto bilaterale che regionale. Tra queste la recente visita a Podgorica e a Skopje del 10 settembre 2024, in cui il Ministro ha ribadito l'impegno dell'Italia e la sua volontà di continuare a sostenere il percorso di integrazione europea dei Paesi dei Balcani occidentali,

si chiede di sapere quali ulteriori iniziative abbia intenzione di intraprendere il Ministro in indirizzo per continuare a dare impulso all'azione dell'Italia nei Balcani occidentali, alla cooperazione economica con i Paesi della regione e al loro percorso di integrazione europea.

(3-01335)

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

il sistema di informazione elettronico di interscambio dei dati di immatricolazione dei veicoli circolanti nei Paesi UE (EUCARIS), ai sensi della direttiva 2011/82, sostituita dalla direttiva 2015/413 e recepita in Italia con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37, prevede lo scambio, tra l'Italia e gli altri Stati membri UE, delle informazioni relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale, qualora queste siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata commessa l'infrazione;

l'interscambio avviene attraverso i "punti di contatto nazionali" dei vari Paesi e, nel caso dell'Italia, attraverso la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha reso disponibile, sul proprio portale, l'applicazione informatica per l'inoltro delle richieste di informazioni ai Paesi UE da parte delle forze di polizia;

l'utilizzo dell'applicazione è consentito a tutte le forze di polizia, sia a quelle già accreditate sul portale della Direzione generale per i procedimenti relativi alla "patente a punti", sia a quelle autorizzate alla consultazione dei dati sui veicoli immatricolati in Italia;

inoltre, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva, l'accesso ai dati di un determinato veicolo estero è ammesso solo se l'infrazione compiuta appartiene all'elenco delle (8) tipologie di violazioni alla circolazione stradale: eccesso di velocità, mancato uso della cintura di sicurezza, mancato arresto davanti a un semaforo rosso, guida in stato di ebbrezza, guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, mancato uso del casco protettivo, circolazione su una corsia vietata e uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida;

sebbene limitato a talune tipologie di violazioni, il sistema elettronico EUCARIS è un efficace strumento per la sicurezza stradale, in quanto consente agli organi di polizia dei Comuni, specialmente quelli con elevata affluenza turistica, di risalire rapidamente agli intestatari dei veicoli per i quali è stata accertata l'infrazione e di avviare i conseguenti procedimenti sanzionatori a loro carico;

considerato che:

gli organi di polizia dei Comuni lamentano l'impossibilità di accedere alla piattaforma per lo scambio di informazioni sui veicoli, in particolare, con l'Austria e la Germania;

secondo quanto dichiarato in risposta a un'interrogazione svoltasi presso la Commissione europea, le autorità di questi Paesi avrebbero deciso, infatti, di disattivare unilateralmente la piattaforma e di interrompere lo scambio con l'Italia dei dati di immatricolazione dei veicoli a seguito dell'individuazione di un asserito uso improprio di dati personali;

in conseguenza di ciò, l'eventuale violazione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da parte di automobilisti provenienti principalmente da Germania e Austria, ma sembrerebbe che la questione riguardi anche l'Olanda, risulta di fatto non sanzionabile;

la problematica interessa in particolare i territori di confine, come l'Alto Adige/Südtirol;

per fare un esempio, solo nel caso del Comune di Merano, che conta all'incirca 41.000 abitanti, si tratterebbe di quasi 4.000 verbali di contravvenzione, per un importo di oltre 230.000 euro, non contestabili a causa del mancato funzionamento della piattaforma,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi che hanno portato alla disattivazione della piattaforma EUCARIS per lo scambio di informazioni sui veicoli da parte di Austria, Germania e Olanda nei confronti dell'Italia, posto che in sede europea le relative autorità hanno denunciato un uso improprio di dati personali, e quali iniziative intenda intraprendere per

garantire il tempestivo ripristino del sistema di interscambio, al fine di consentire alle amministrazioni locali di rintracciare i responsabili delle violazioni accertate sui rispettivi territori ed esigere il pagamento delle relative sanzioni.
(3-01336)
ALFIERI, BOCCIA, BAZOLI, MIRABELLI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO, D'ELIA, ZAMPA, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, LA MARCA, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MELONI, MISIANI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
lo scorso 24 gennaio 2024, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE) ha votato contro la ratifica delle credenziali della delegazione parlamentare dell'Azerbaigian, con un'ampia maggioranza trasversale: 76 voti contrari, 10 favorevoli e 4 astenuti;
le motivazioni del voto contrario sono legate agli oltre 200 prigionieri politici, alla violazione dei diritti civili della popolazione armena del Nagorno Karabakh, ai tre divieti per i relatori dell'Assemblea di visitare il Paese nel 2023, oltre al mancato invito ad osservare le elezioni presidenziali del febbraio 2024, vinte da Ilham Aliyev con il 92 per cento delle preferenze;
l'Azerbaigian è membro del Consiglio d'Europa dal 2001 e negli ultimi anni i rapporti sono stati caratterizzati da una crescente tensione, in particolare dopo la riconquista del Nagorno Karabakh del settembre 2023. Infatti, come già evidenziato, dopo la condanna dell'attacco, l'Azerbaigian non ha invitato i membri dell'assemblea PACE a osservare le elezioni presidenziali straordinarie di febbraio;
a seguito del voto dello scorso gennaio, l'Azerbaigian ha vietato l'ingresso nel Paese a 76 deputati dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Tra i "non più grati" vi sono anche 5 parlamentari italiani delle opposizioni: i senatori Sandra Zampa, Francesco Verducci, Aurora Floridia e i deputati Piero Fassino ed Andrea Orlando;
la decisione di dichiarare "persone non grate" un consistente numero di deputati di Paesi europei comporta delle ricadute in diversi ambiti. Al riguardo, si evidenzia come Baku sarà sede della prossima conferenza internazionale sul clima Cop29 dall'11 al 22 novembre 2024. In caso le autorità azere neghino l'ingresso ai predetti deputati, le relazioni con i Paesi europei potrebbero ulteriormente peggiorare;
il Governo azero, inoltre, ha subordinato la revoca del divieto d'ingresso al ripristino del mandato della sua delegazione presso la PACE, con un atteggiamento profondamente contrario ai principi e alle regole proprie dei Paesi membri del Consiglio d'Europa;
considerato che:
in data 5 settembre la Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha incontrato a palazzo Chigi il Presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev. Nel corso dell'incontro sono stati affrontati diversi temi, tra questi la collaborazione in diversi settori di interesse, a partire da quello dell'energia o, ancora, la verifica di interessi comuni nell'ambito del "piano Mattei";
al termine dell'incontro ENI e SOCAR hanno firmato tre protocolli d'intesa negli ambiti della sicurezza energetica, della riduzione delle emissioni di gas serra e nella filiera di produzione dei biocarburanti;
nel corso dell'incontro non vi è stato alcun passaggio formale relativo al divieto d'ingresso dei parlamentari italiani, né tantomeno si sono avute dichiarazioni ufficiali da parte di membri del Governo in merito ad un fatto di tale gravità. Il silenzio appare ancor più grave alla luce del fatto che il divieto sia stato emesso nei confronti di esponenti delle opposizioni, rispetto ai quali un Governo democratico è tenuto a garantire sempre la piena agibilità in tutte le sedi, nazionali e internazionali,
si chiede di sapere quali iniziative necessarie e urgenti il Governo intenda assumere nei confronti del Governo azero al fine di giungere in tempi il più rapidi possibili alla revoca del divieto d'ingresso dei parlamentari italiani, anche alla luce della necessità di garantire che i rapporti diplomatici con altri Paesi siano sempre improntati al rispetto reciproco e non arrechino danni alla credibilità dell'Italia.
(3-01337)
POTENTI, ROMEO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

gli investimenti in opere pubbliche portano benefici concreti a tutta la collettività. Un patrimonio infrastrutturale moderno e connesso è fondamentale per sviluppare una mobilità in grado di incrementare l'attrattività e consolidare le capacità competitive di un territorio;
lo sviluppo delle ciclovie urbane intermodali, oltre a contribuire all'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, offre percorsi sicuri di collegamento tra i quartieri e un supporto alle reti di trasporto pubblico locale e ferroviario in moltissime località;
in molti comuni le ciclovie sono però state realizzate in zone altamente pericolose e, spesso, sono state accompagnate da una segnaletica non conforme alle norme, creando difficoltà per ciclisti, automobilisti e per la Polizia municipale; tuttavia, utilizzando un approccio pragmatico, che tenga conto delle singole realtà locali, oltre ad uno strumento di mobilità, le ciclovie possono costituire anche un importante volano per il turismo;
la Regione Umbria ricopre un ruolo di primo piano nell'offerta degli itinerari turistici, in particolare ciclovie, e nel cosiddetto turismo lento, che costituisce un fattore trainante per la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma; infatti, secondo uno studio realizzato da alcune associazioni, ogni chilometro di percorso ciclabile genera un indotto annuo di 110.000 euro per la zona attraversata;
questi percorsi, oltre a costituire un importante elemento di mobilità e di turismo, creano un forte legame identitario con le comunità locali che vengono attraversate dai cittadini e dai turisti;
in particolare, la realizzazione della "ciclovia dei due mari" è fondamentale per lo sviluppo del territorio; si tratta di un percorso che, attraverso l'Umbria, collegherà il mar Tirreno con il mar Adriatico, candidandosi a diventare uno degli itinerari ciclabili e turistici più importanti d'Europa; tuttavia, le risorse economiche al momento stanziate non sono sufficienti per la realizzazione del progetto,
si chiede di sapere se e quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di reperire le risorse necessarie volte alla realizzazione della ciclovia dei due mari.
(3-01338)
DE POLI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
all'esito dell'adozione, da parte della Corte di cassazione, dell'ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, si è venuta a creare una situazione di incertezza amministrativa in merito all'utilizzo dei dispositivi di rilevazione della velocità da parte degli enti proprietari delle strade;
con l'ordinanza, la Corte di cassazione ha, infatti, ribadito che ai fini dell'installazione e del legittimo utilizzo dell'*autovelox* non è sufficiente la semplice approvazione del dispositivo, ma è necessario che esso risulti omologato; la Cassazione ha sottolineato la distinzione tra i procedimenti di "approvazione" e "omologazione" del prototipo;
alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale, in considerazione del fatto che gli *autovelox* attualmente in uso sono approvati in forza di un decreto del 2017, ma nessuno è omologato, si pone il rischio di una potenziale illegittimità di tutte le sanzioni relative alle violazioni dei limiti di velocità del codice della strada rilevate con i dispositivi;
da tale illegittimità potrebbero derivare conseguenze anche a carico degli amministratori locali che ne fanno uso dei dispositivi di rilevazione;
l'utilizzo di tali dispositivi è fondamentale nell'ottica di garantire la sicurezza stradale e (alla luce delle indicazioni fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno in data 12 aprile 2024) le modalità d'uso sono state regolamentate proprio al fine di garantirne un utilizzo conforme alle previsioni del codice della strada e agli obblighi di segnalazione agli utenti della strada;
alla luce del decreto, infatti, l'uso degli *autovelox* non è consentito nei casi in cui viene notevolmente ridotto il limite di velocità sulle strade rispetto alla vocazione costruttiva delle strade stesse, in coerenza con quanto previsto dallo stesso articolo 142 del codice, che consente agli enti proprietari della strada la possibilità di fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e massimi, diversi da quelli ordinari solo in determinate strade e tratti di strada e quando l'applicazione al caso concreto renda opportuna la determinazione di limiti diversi;
anche al fine di dare attuazione alla nuova disciplina sulle modalità di uso degli *autovelox*, è necessario

porre rimedio alla situazione di incertezza che è derivata dalla pronuncia della Cassazione mediante una soluzione che sia oggetto di adeguata ponderazione sia sotto il profilo della sicurezza della circolazione stradale, rispetto alla definizione di un quadro giuridico di chiara interpretazione per gli utenti della strada e per gli amministratori locali,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere le criticità evidenziate.
(3-01339)
ALFIERI, FRANCESCHELLI - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*. - Premesso che:
le imprese nazionali che producono burro sono sottoposte, ormai da diversi mesi, a continue ed eccezionali variazioni dei costi di produzione, a causa di quotazioni drammaticamente volatili;
per comprendere le dimensioni del fenomeno, le rilevazioni delle quotazioni evidenziano che nel mese di gennaio 2021 il prezzo medio europeo del burro ammontava a circa 340 euro per 100 chilogrammi; dopo 18 mesi, il prezzo medio europeo è salito fino a toccare i 724 euro per 100 chili (con un aumento del 112 per cento), per poi precipitare fino ai 440 euro registrati a settembre 2023 (con un calo del 39 per cento) e nuovamente impennarsi, giungendo a fine agosto del corrente anno a quotazioni prossime ai 680 euro per 100 chili (con un aumento pari al 50 per cento);
le ragioni di queste eccezionali variazioni di prezzo dipendono solo in parte dalla disponibilità di materia prima e di prodotto, tanto che numerosi osservatori ritengono che con ogni probabilità si sia di fronte a fenomeni di tipo speculativo;
ad aggravare il problema concorre poi l'atteggiamento di molte catene della grande distribuzione organizzata che, pur con sistematico ritardo, riconoscono gli aumenti ai fornitori dei prodotti a marchio del distributore, rifiutando di allineare i listini proposti dalle imprese di marca ai costi di produzione;
tale situazione sta mettendo a dura prova la continuità operativa e la tenuta dei bilanci delle imprese produttrici, con conseguenze sulla regolarità delle forniture e dei pagamenti, sul loro *rating* bancario e sugli affidamenti,
si chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative abbia adottato o intenda mettere in atto per contrastare fenomeni speculativi di tale portata su materie prime alimentari e per garantire la sopravvivenza delle imprese del settore, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 198 del 2021.
(3-01340)
MISIANI - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*. - Premesso che:
il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, rilancio dell'economia del Mezzogiorno e immigrazione", al capo III ha introdotto la "zona economica speciale per il Mezzogiorno" (ZES unica), in sostituzione delle precedenti "zone economiche speciali" (ZES), istituite nei territori del Mezzogiorno, ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, e successivamente disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, "Regolamento recante istituzione di zone economiche speciali (ZES)";
le ZES sono state oggetto di diversi interventi normativi nel corso degli anni. Le disposizioni originarie sono state novellate dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, e dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, con l'obiettivo di definire le procedure e le condizioni per istituire le ZES nelle regioni definite dalla normativa europea come "meno sviluppate" o "in transizione". Tali regole sono state introdotte con la finalità di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese;
le nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 124 del 2023 prevedono l'istituzione della ZES unica per il Mezzogiorno, a partire dal 1° gennaio 2024, nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna;
la ZES unica rappresenta una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio delle attività economiche e imprenditoriali, effettuate da aziende già operative nei relativi territori e da

quelle che vi si insedieranno, potranno beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo dell'impresa. In particolare, l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali effettuati dalle imprese che producono nelle strutture ubicate nei territori della ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il comma 2 dell'articolo 16 precisa che sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti;
nello specifico, il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato;
tale ultima limitazione non sembra coerente con le finalità di perseguire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, nonché di rilanciare l'economia delle regioni del Sud;
il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024, recante "Modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli", ha specificato, all'articolo 3, comma 5, che il valore dei terreni e dei fabbricati "ammessi all'agevolazione" non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. Il decreto, pur introducendo un riferimento all'ammissibilità all'agevolazione per terreni e fabbricati, non ha fornito tuttavia sufficienti chiarimenti in merito ai limiti effettivi entro i quali il credito di imposta può essere usufruito per la parte dell'investimento relativo a terreni e fabbricati,
si chiede di sapere:
se il limite previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto 17 maggio 2024 debba essere interpretato nel senso che, se il valore complessivo di terreni e immobili supera il 50 per cento del totale dell'investimento, resta fermo il credito d'imposta, sulla parte relativa a terreni e immobili, entro il limite del 50 per cento del valore complessivo dell'investimento;
se il Ministro in indirizzo intenda rimuovere o rimodulare in aumento la percentuale del 50 per cento, al fine di favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, incentivando anche gli investimenti caratterizzati da un valore significativo della parte relativa a terreni e immobili;
se non ritenga che l'esclusione dalle agevolazioni per gli investimenti caratterizzati da un valore dei terreni e degli immobili superiore al 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato si traduca, di fatto, in un'esclusione *in toto* di alcune tipologie di investimento del settore del commercio, della logistica e del turismo, dove il valore dell'immobile rappresenta una parte preponderante dell'investimento e, conseguentemente, nell'esclusione di investimenti virtuosi in ottica di recupero del suolo e di zone degradate.
(3-01341)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, BASSO, CAMUSSO, FINA, FRANCESCHELLI, FURLAN, GIACOBBE, LA MARCA, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MIRABELLI, MISIANI, NICITA, PARRINI, ROJC, ROSSOMANDO, TAJANI, VALENTE, VERINI, ZAMBITO - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
la vicenda relativa ai rapporti del Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano con Maria Rosaria Boccia ha determinato, in data 7 settembre 2024, dopo settimane di grande e condivisibile attenzione pubblica alla questione, le dimissioni del Ministro;
tali dimissioni non fanno tuttavia venir meno l'attualità e l'urgenza dell'interesse pubblico al controllo parlamentare sull'intera vicenda, la quale ha peraltro via via assunto proporzioni più ampie rispetto al

conferimento dell'incarico di consulenza a Boccia; infatti, secondo quanto si è appreso dagli organi di informazione e dalle dichiarazioni degli stessi diretti interessati, negli scorsi mesi Maria Rosaria Boccia ha seguito assiduamente il ministro Sangiuliano nello svolgimento delle sue attività istituzionali e in numerosi viaggi di servizio, quale "collaboratrice" o "assistente" del Ministro; in tale qualità, pur non avendone titolo, ha preso parte anche ad attività finalizzate all'organizzazione di eventi e, a quanto si apprende, anche all'organizzazione di un evento da tenersi a Pompei e collegato allo svolgimento del G7 della cultura a Napoli;

ciò risulta con evidenza, da ultimo, dalla documentazione pubblicata tanto dal sito "Dagospia" quanto dalla stessa signora Boccia sui propri canali *social*;

in particolare, la documentazione pubblicata da Dagospia conferma che Boccia ha partecipato in data 3 giugno 2024 a un sopralluogo in vista dell'evento da tenersi a Pompei in collegamento con il G7 della cultura e, in conseguenza, è stata destinataria in copia per conoscenza di comunicazioni interne al Ministero e dalle quali era possibile desumere informazioni potenzialmente sensibili per la sicurezza nazionale, come ad esempio i possibili percorsi che i partecipanti al G7 avrebbero seguito per prendere parte all'evento; la documentazione pubblicata da Boccia dimostra la sua assidua partecipazione alle attività e ai viaggi istituzionali dell'ex Ministro, la presenza in *chat* interne allo *staff* del Ministro e, da ultimo, ha ad oggetto ulteriori documenti attinenti all'organizzazione del G7 della cultura;

considerato che i fatti emersi e riportati aprono scenari preoccupanti sulle modalità con le quali sono state svolte attività istituzionali di grande rilevanza, ivi comprese quelle relative all'organizzazione di un evento fondamentale come il G7 della cultura e sulla superficialità con la quale è stata gestita l'attribuzione di incarichi di natura fiduciaria alle dirette dipendenze del ministro Sangiuliano; ciò danneggia l'immagine dell'Italia, anche a livello internazionale, nel settore fondamentale e strategico dell'organizzazione della cultura e della promozione del patrimonio artistico e culturale del Paese; allo stesso tempo, è vanificata e irrisa la stessa professionalità dei dirigenti e dei funzionari del Ministero coinvolti in tali attività, esposti a vicende di informazione e *gossip* che poco si confanno a un dicastero di primaria importanza per la Repubblica; infine, da quanto emerso risulta che la stessa sicurezza nazionale potrebbe essere stata esposta ai rischi derivanti dalla diffusione di dettagli organizzativi potenzialmente sensibili al di fuori del circuito istituzionale;

considerato altresì che:

risulta dagli organi di stampa che, in data 7 settembre 2024, dunque poche ore prima delle proprie dimissioni, il Ministro *pro tempore* avrebbe firmato ben 18 decreti di nomina di altrettanti componenti delle commissioni della Direzione generale cinema, riguardanti i finanziamenti pubblici per *film*, opere prime e *festival*, un atto secondo gli interroganti fortemente inopportuno e scorretto che conferma ulteriormente un indirizzo di politiche per il cinema basato sul controllo, più che sul concreto sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori del settore; ciò è dimostrato a parere degli interroganti, da ultimo, anche dal decreto dell'ex Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 10 luglio 2024 che, in attuazione dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, come modificato dall'articolo articolo 1, comma 54, lettera *f)*, numero 1), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha riformato la disciplina del credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva in senso fortemente restrittivo; in particolare, sono stati introdotti requisiti dimensionali, di composizione del capitale sociale (prevedendo la presenza di almeno il 40 per cento di capitale privato), di investimento e *budget* previsti per la produzione dei *film* nonché di distribuzione, tali da pregiudicare la possibilità di accedere alle agevolazioni per le imprese di produzione minori, avvantaggiando le grandi imprese di produzione, anche straniere, e così fortemente danneggiando il tessuto imprenditoriale del settore;

è pertanto necessario che il nuovo Ministro, in un fondamentale e non dilazionabile esercizio di correttezza e trasparenza istituzionale, risponda in sede parlamentare per chiarire quanto accaduto nei rapporti tra il Ministero e Maria Rosaria Boccia e per chiarire, altresì, in quale stato si trovino i richiamati decreti di nomina,

si chiede di sapere:

in che modo sia stata gestita la posizione di Maria Rosaria Boccia nel Ministero della cultura, con

particolare riferimento alla trasparenza nel conferimento di incarichi fiduciari e a che titolo ella abbia preso parte ad attività e viaggi istituzionali, ivi compresa l'organizzazione di eventi di grande rilevanza e sensibilità quali quelli collegati al G7;
in quale stato si trovino i 18 decreti di nomina sottoscritti dal Ministro *pro tempore* in data 7 settembre 2024, poche ore prima delle proprie dimissioni, e quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo al riguardo, nonché quali misure intenda adottare per assicurare concreto sostegno alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva e alle lavoratrici e ai lavoratori del settore.
(3-01323)
VERINI, CAMUSSO, ZAMBITO, RANDO, MALPEZZI, NICITA, ROSSOMANDO, ALFIERI, FRANCESCHELLI, FURLAN, ROJC, GIACOBBE, GIORGIS, MANCA, VERDUCCI, IRTO, D'ELIA, MARTELLA, LORENZIN - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
da notizie via *web* e a mezzo stampa si è appreso che il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, durante un acceso confronto, avrebbe prima insultato e dato del provocatore, e poi avrebbe sputato per due volte dell'acqua, appena bevuta da una bottiglietta, sulla faccia di un cittadino ternano;
secondo quanto riportato dalla stampa, Bandecchi e il cittadino, noto in città anche come opinionista sportivo, si erano dati appuntamento davanti a palazzo Spada, sede del Comune di Terni, come confermato anche da un *post* "Instagram" del sindaco;
Bandecchi, proseguendo una disputa che era iniziata in precedenza *on line*, avrebbe sputato una prima volta dell'acqua addosso al cittadino, e sarebbe poi tornato sui suoi passi per ripetere il gesto, accusando l'interlocutore, che non ha mai reagito fisicamente, di essere un "provocatore politico";
l'episodio riportato rappresenta l'ennesima grave ferita alla città di Terni e ai suoi cittadini, ancora una volta costretti ad assistere alla mancanza di quel decoro istituzionale minimo che sarebbe doveroso da parte di tutti i rappresentanti delle istituzioni,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative urgenti intenta adottare, per quanto di competenza, per garantire il ripristino di un corretto e democratico rapporto istituzionale dell'amministrazione di Terni con i suoi cittadini.
(3-01330)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
FREGOLENT - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
l'11 luglio 2024, un treno merci in uscita dalla stazione di Parma ha perso due vagoni che, deragliando, hanno causato una collisione con il treno regionale che sopraggiungeva in senso opposto;
l'incidente è avvenuto poco dopo le ore 16 nei pressi di via Toscana, strada urbana di Parma, interessata da un consistente traffico veicolare, sulla quale insistono diverse abitazioni ed esercizi commerciali e che costeggia la linea ferroviaria;
per pura fortunata casualità l'evento ha provocato solo danni materiali, ancorché abbastanza ingenti, e pochi lievi feriti, vittime di modeste contusioni;
a distanza di oltre un mese dall'evento dannoso, dopo i disagi alla viabilità legati alla chiusura della strada e ai lavori per il ripristino della linea ferroviaria, che hanno arrecato gravi danni ai pendolari, nulla sembra muoversi sul fronte dell'installazione delle barriere antirumore, per le quali i lavori erano in corso già prima dell'evento,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti quando riprenderanno i lavori per l'installazione delle barriere antirumore nella zona interessata dall'incidente e quando questi interventi dovrebbero terminare;
se risulti se siano stati stanziati rimborsi e indennizzi a favore dei pendolari interessati dai disagi cagionati dai lavori di ripristino della linea ferroviaria e quali siano le tempistiche previste per la loro erogazione agli interessati.
(4-01399)
BORGHI Enrico - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
il 16 agosto 2024, in un video, Nicolai Lilin (Nicolai Verjbitkii), candidato alle ultime elezioni europee con il partito "Pace terra dignità", ha inveito contro i giornalisti RAI Stefania Battistini e Simone Traini, che hanno svolto un servizio giornalistico nell'ambito dell'occupazione ucraina nell'area di

Kursk e per questo sono stati accusati dalla Federazione russa di aver invaso il proprio territorio durante tale avanzata, affermando che la loro condotta avrebbe avuto conseguenze penali e che "un giorno qualcuno di questi aiutanti dei terroristi e qualcuno di questi propagandisti si troverà con un po' di polonio nel tè", facendo evidente riferimento all'assassinio del dissidente russo Aleksandr Litvinenko, avvelenato a Londra nel 2006 proprio con del polonio nel tè;
il candidato alle europee ha poi proseguito prospettando un trattamento da "terroristi" nei confronti dei due giornalisti colpevoli a suo dire di fare "propaganda filo nazista", invitandoli a stare molto attenti, a non accettare "il tè dalla gente sconosciuta", di fare "attenzione al bar" e "dove mangiate", "alle nuove amicizie" e al fatto che i servizi segreti militari russi "in un anno, due anni, tre anni, cinque anni, comunque vi troveranno e vi faranno a pezzi";
simili minacce, provenienti da un soggetto che sostiene di aver lasciato l'Italia per via dei procedimenti nei suoi confronti legati ai suoi rapporti con la Russia, rappresentano un fatto gravissimo, che obbliga a valutare con estrema attenzione il grado di pericolosità Nicolai Lilin e i suoi eventuali legami con i servizi militari russi, nonché il grado di tutela e di incolumità da assicurare ai giornalisti citati,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare per verificare la portata e la concretezza delle minacce rivolte da Nicolai Lilin ai giornalisti RAI Stefania Battistini e Simone Traini;
se non ritenga utile adottare misure di protezione volte a garantire l'incolumità di due giornalisti che si sono adoperati per garantire la libertà dell'informazione costituzionalmente tutelata.
(4-01400)

FREGOLENT - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*. - Premesso che:
dal 2 al 17 maggio 2023 una serie di eventi alluvionali e geologici prodotti da un fronte meteorologico occluso di origine atlantica, alimentato a sua volta da un ciclone mediterraneo, ha generato, prevalentemente sulle regioni Emilia-Romagna e Toscana, piogge persistenti, gravi allagamenti e conseguenti straripamenti e frane;
sono diversi anni che l'Emilia-Romagna subisce pesanti gelate tardive, che compromettono pesantemente la filiera ortofrutticola che costituisce un'eccellenza produttiva della regione;
con l'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, si è istituito il fondo di solidarietà nazionale (FSN), che ha l'obiettivo di promuovere interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;
tale fondo, promosso per finanziare, attraverso il 3 per cento delle risorse della PAC, i risarcimenti da calamità alle imprese agricole, ha una dotazione di circa 300 milioni di euro, risorse che sarebbero più che sufficienti, tanto per garantirne l'attivazione per i danni causati dall'alluvione, quanto per renderlo operativo per i danni causati dalle continue gelate tardive;
il Governo, a precisa richiesta della Regione Emilia-Romagna, ha risposto negativamente non solo all'innalzamento dell'intensità di aiuto a ettaro prevista dal regolamento del fondo mutualistico AgriCat, ma ha anche negato la possibilità della sua attivazione in merito alle gelate *record* che si sono avute sul territorio della regione nel mese di aprile 2023;
si aggiunge il dato che i risarcimenti promessi lo scorso anno non sono arrivati e le domande rivolte ad AgriCat per l'attivazione del fondo da parte degli agricoltori sono state per la maggior parte (80 per cento circa) respinte, ovvero liquidate con pochi euro;
è di queste ore la notizia che AgriCat avrebbe convocato un tavolo tecnico con il coordinamento dei centri di assistenza agricoli per il 3 settembre 2024,
si chiede di sapere quali siano stati i criteri di presentazione e di ammissione delle domande all'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per garantire agli agricoltori dell'Emilia-Romagna risarcimenti equi rispetto ai danni subiti, che siano erogati in tempi rapidi, comunque compatibili con la necessità

impellente di salvaguardare la produzione di un territorio nel quale il sistema ortofrutticolo rappresenta un'eccellenza regionale, che oggi si trova fortemente a rischio.
(4-01401)
MALPEZZI, BAZOLI, D'ELIA, ALFIERI, CAMUSSO, FRANCESCHELLI, FURLAN, LOSACCO, MANCA, NICITA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, ZAMPA - *Al Ministro dell'istruzione e del merito*. - Premesso che:
molte migliaia di docenti delle scuole di ogni ordine e grado che nei giorni scorsi hanno avuto l'assegnazione per l'immissione in ruolo o, sempre con modalità *on line*, hanno ricevuto la nomina sulle graduatorie provinciali delle supplenze non stanno prendendo servizio;
a Brescia, per esempio, circa 3.000 insegnanti convocati nelle scuole per prendere servizio da graduatorie provinciali per supplenze e graduatorie ad esaurimento si sono trovati di fronte alla notizia che tutto era "congelato temporaneamente";
il motivo pare risiedere nella necessità di effettuare nuovi controlli sulle graduatorie e quindi sulle assegnazioni, poiché potrebbero essersi verificati degli errori, tali però da non consentire le normali procedure che vengono avviate ogni anno ad inizio settembre;
la confusione creata dalla procedura di nomina adottata dal Ministero dell'istruzione e del merito, con tempi stretti e un sovraccarico di lavoro, è emblematico della situazione generale delle operazioni di reclutamento dei docenti di quest'estate;
a ciò si aggiunge la misura prevista dal decreto-legge n. 71 del 2024, che estende il termine per le immissioni in ruolo derivante dalle graduatorie concorsuali fino al 31 dicembre 2024 e che ha generato grande incertezza. Tra l'altro ciò comporta il rischio che a novembre o dicembre, per una serie di discipline, l'insegnante che sta svolgendo la propria attività e che è un supplente temporaneo venga licenziato e al suo posto arrivi l'avente diritto;
vi è, inoltre, la grande difficoltà in cui versano le segreterie scolastiche a causa dei tagli avvenuti al personale ATA e del mancato rinnovo dell'organico aggiuntivo PNRR e "Agenda Sud" anche per il prossimo anno scolastico: ciò significa che gli assistenti amministrativi rientranti in questi progetti sono stati licenziati già a dicembre 2023;
oltre al mancato supporto ai progetti collegati all'implementazione del PNRR, gli uffici amministrativi delle scuole stanno soffrendo la scarsità di risorse umane per la complessa gestione delle graduatorie di terza fascia ATA e provinciali per supplenze, e ora stanno facendo una corsa contro il tempo per fare in modo che entro l'inizio dell'anno scolastico tutte le procedure di immissione siano attivate, al fine di garantire un regolare avvio delle lezioni,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e come intenda intervenire per potenziare le segreterie scolastiche e correggere i numerosi errori determinati dalla procedura informatizzata.
(4-01402)
BORGHI Enrico - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
secondo organi di stampa ("formiche.net" del 3 settembre 2024) l'Italia sarebbe stata esclusa da un vertice di sicurezza tenutosi venerdì 30 agosto 2024 alla Casa Bianca, tra il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, e i suoi omologhi di Francia (Emmanuel Bonne, consigliere diplomatico del presidente Emmanuel Macron), Germania (Jens Plötner, consigliere per la politica estera e sicurezza del cancelliere Olaf Scholz), Regno Unito (Tim Barrow, consigliere per la sicurezza nazionale del primo ministro Keir Starmer), dedicato alla situazione e agli sviluppi bellici del conflitto in Ucraina;
all'incontro avrebbe partecipato anche il capo di gabinetto dell'ufficio di presidenza del Presidente ucraino Zelensky e membro del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell'Ucraina, Andriy Yermak;
il Presidente ucraino Zelensky, a seguire, ha diffuso un comunicato con il quale si è rivolto ufficialmente agli Stati Uniti, al Regno Unito, alla Francia e alla Germania per richiedere un potenziamento dei mezzi per proteggere pienamente ed efficacemente l'Ucraina dall'assalto russo;

l'Italia è una componente del gruppo decisionale informale "Quint", insieme con Stati Uniti d'America, Francia, Germania e Regno Unito, deputato a garantire il coordinamento e l'unitarietà strategica del fronte di supporto all'Ucraina, nonché a valutare preventivamente i contenuti delle organizzazioni internazionali interessate (NATO, OCSE, G7 e G20);
l'Italia fa parte del G4, anche conosciuto come "Big Four" insieme con Francia, Germania e Regno Unito, al fine di stabilire un coordinamento permanente tra i quattro Paesi per quel che concerne le politiche estere dei rispettivi Paesi, e la condivisione degli interessi strategici comuni;
le principali crisi internazionali degli ultimi anni (dalla guerra civile in Siria con relativo uso di armi chimiche durante il conflitto alla crisi della Crimea del 2014, dalla violenza della guerra civile in Libia al conflitto israelo-palestinese, dall'intervento americano in Iraq ai virus Ebola e SARS-CoV-2, fino al conflitto derivante dall'invasione russa all'Ucraina) sono state trattate all'interno di tale formato;
l'esclusione del nostro Paese da tali consessi si configurerebbe inevitabilmente come una presa di distanza, oggettiva quanto preoccupante, dall'Italia, dopo le decisioni assunte dal Governo che nel corso degli ultimi vertici internazionali non si è allineato alle decisioni dei nostri alleati in sede di Unione europea e NATO in materia di modalità di impiego degli aiuti militari a Kiev;
la questione assumerebbe un ulteriore rilievo considerato il fatto che la riunione alla Casa Bianca non si è tenuta in videoconferenza, quanto in presenza, e pertanto l'esclusione dell'Italia dal formato Quint sarebbe un fatto determinato e scientemente voluto;
la circostanza giunge nell'imminenza di una decisione del Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti, che ha messo sotto sanzioni alcuni cittadini italiani per violazione delle misure di *embargo* contro la Russia stabilite dalla comunità internazionale e dagli organismi ai quali l'Italia partecipa, con una decisione che colpisce attività di triangolazione;
appare di tutta evidenza che alleati e *partner* storicamente amici del nostro Paese stiano fornendo un chiaro segnale all'Italia, rimasta sola insieme con l'Ungheria a sostenere tesi finalizzate a negare all'Ucraina (come peraltro sancito dal diritto internazionale per un Paese aggredito che intende difendersi) il diritto di colpire nel territorio russo sedi e luoghi nei quali vengono organizzati e lanciati gli attacchi della Russia al territorio ucraino, e come tale sempre più avvolta da un alone di ambiguità e di dubbio che nelle sedi internazionali si va diffondendo nei confronti dell'atteggiamento del Governo e, purtroppo, della credibilità della nostra Repubblica,
si chiede di sapere se al Governo risulti che i fatti descritti rispondano a verità e, in caso affermativo, quali provvedimenti intenda adottare al fine di scongiurare l'innesco di un progressivo e pernicioso isolamento internazionale dell'Italia.
(4-01403)

MALPEZZI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Premesso che:
sta continuando ad avere un forte risalto nel dibattito pubblico la vicenda relativa ai rapporti del Ministero della cultura con la dottoressa Maria Rosaria Boccia, la quale nelle scorse ore ha pubblicato nuove *e-mail* e registrazione di telefonate che testimonierebbero la sua nomina a "consigliere" dell'ex Ministro per i grandi eventi;
secondo quanto si apprende dagli organi di informazione e dalle dichiarazioni degli stessi diretti interessati, la dottoressa Boccia avrebbe seguito assiduamente l'ex Ministro nello svolgimento delle sue attività istituzionali e in numerosi viaggi di servizio, quale "collaboratrice" o "assistente" del ministro Sangiuliano;
in data 3 settembre 2024, con una lettera al quotidiano "La Stampa", l'ex Ministro della cultura ha fornito la propria ricostruzione dei fatti, escludendo in particolare che Boccia abbia preso parte a "procedimenti amministrativi" e affermando che nessuna spesa di viaggio e soggiorno di Boccia è stata a carico del Ministero; tali affermazioni sono state immediatamente smentite, sempre a mezzo *social network*, dall'interessata;
da quanto si apprende sempre da fonti di stampa, l'ex ministro Sangiuliano avrebbe pagato a sue spese alcuni viaggi, mentre altri sarebbero stati a carico degli organizzatori degli eventi ai quali ha partecipato insieme alla dottoressa Boccia;
secondo quanto riportato da "il Fatto Quotidiano", gli organizzatori del *festival* "Il Libro possibile" del

13 luglio si sono fatti carico delle spese di viaggio e dell'ospitalità dell'ex Ministro e del suo *staff*: "spese del biglietto aereo Roma-Bari A/R per il ministro della cultura e di tre stanze d'hotel destinate al ministro, a un agente della scorta e a un collaboratore: tutte nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla segreteria del ministero (la dottoressa Boccia)", hanno dichiarato all'agenzia ANSA gli organizzatori dell'evento;
stessa cosa a Riva Ligure, dove l'ex ministro Sangiuliano e la dottoressa Boccia sono stati l'11 luglio e a Sanremo il 16 luglio. In particolare, al casinò di Sanremo, l'ex Ministro ha preso parte, in qualità di autore, a un'edizione della rassegna culturale "i martedì letterari" dove ha presentato un suo libro: in questo caso è stato il casinò a pagare la trasferta a Sangiuliano e al suo *staff*, tra cui appunto la stessa Boccia,
si chiede di sapere:
se al Presidente del Consiglio dei ministri risulti che le notizie riportate rispondano al vero;
se sia a conoscenza delle ragioni che hanno motivato tali rimborsi e se ritenga opportuno che un Ministro della Repubblica si faccia rimborsare viaggi dagli organizzatori degli eventi cui partecipa.
(4-01404)

PAITA - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:
il servizio postale universale in Italia è garantito dallo Stato ai cittadini tramite l'affidamento a Poste italiane, società per azioni controllata dallo Stato che ne detiene una quota di circa il 65 per cento (di cui il 35 per cento è detenuto da Cassa depositi e prestiti e il 29,26 per cento da Ministero dell'economia e delle finanze);
il servizio è affidato a Poste italiane fino al 30 aprile 2026, ed è disciplinato dal contratto di programma 2020-2024, sottoscritto da Poste e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Quest'ultimo è tenuto ad effettuare verifiche quinquennali in merito al livello di efficienza nella fornitura del servizio;
da quanto appreso dall'interrogante, nell'erogazione del servizio postale in Liguria si riscontrano da diverso tempo malfunzionamenti e ritardi che spesso portano anche alla mancata consegna di corrispondenza. Non si tratta solo di corrispondenza ordinaria, ma anche di recapito di raccomandate contenenti documenti legali e beni di valore (come ad esempio carte di credito), causando danni sia economici che giudiziari a cittadini e imprese;
i casi di mancata consegna di raccomandate non sono sporadici o isolati: basti pensare che già nel 2020 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha irrogato a Poste italiane una sanzione di 5 milioni di euro, il massimo consentito dalla legge, per aver adottato una pratica commerciale scorretta in violazione del codice del consumo, consistente nella promozione, risultata ingannevole, di caratteristiche del servizio di recapito delle raccomandate e del servizio di ritiro digitale delle raccomandate;
come riscontrato dalla stessa Autorità nel provvedimento a carico di Poste, il tentativo di recapito delle raccomandate già nel 2020 non veniva esperito con la tempistica e la certezza enfatizzate nei messaggi pubblicitari, venendo, peraltro, frequentemente effettuato con modalità diverse da quelle prescritte dalla legge, ossia attraverso il deposito dell'avviso di giacenza della raccomandata nella cassetta postale anche quando sarebbe stato possibile consegnarla nelle mani del destinatario;
tali comportamenti non hanno visto, parrebbe, l'adozione da parte di Poste italiane delle dovute misure di controllo del comportamento dei portalettere (spesso giovani lavoratori a tempo parziale non adeguatamente formati), provocando un inammissibile onere economico e di tempo a carico delle famiglie e delle imprese;
come riportato dall'AGCM, tali condotte provocano anche gravi danni alla giustizia italiana a causa dei ritardi dovuti ad errate notifiche nell'espletamento dei processi, soprattutto quelli penali, con conseguente prescrizione di numerosi reati, come più volte affermato nelle relazioni annuali sullo stato della giustizia citate nel provvedimento dell'Autorità,
si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda agire per adeguare gli *standard* del servizio postale italiano a quelli richiesti per l'espletamento di una funzione fondamentale per lo Stato stesso, evitando che i ritardi nella mancata consegna della corrispondenza e delle raccomandate comporti un

maggiore onere economico e sociale per i cittadini e le imprese.
(4-01405)
LISEI - *Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie*. - Premesso che:
oltre 50 firmatari, fra enti pubblici, organi territoriali e soggetti economici, tra i quali sono compresi anche attori sociali, hanno sottoscritto il "patto per il lavoro e per il clima" con la Regione Emilia-Romagna in data 14 dicembre 2020;
il patto, ispirato all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, rappresenta un importante strumento per orientare le risorse disponibili, per condividere gli interventi urgenti e quelli strutturali ritenuti necessari per rimettere in moto l'economia e la società;
i rappresentanti della sigla sindacale CONFSAL (Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori), poiché non sono stati invitati al tavolo della sottoscrizione, hanno sollecitato la Regione a voler considerare la loro richiesta di partecipazione, purtroppo senza ricevere risposta alcuna, rimanendo così esclusi da molti tavoli istituzionali in quanto non firmatari del patto,
si chiede di sapere quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in merito alla corretta gestione e allo sviluppo di questo importante strumento per il coordinamento dei molteplici processi e per l'individuazione e la realizzazione di obiettivi strategici, la cui ampiezza è testimoniata anche dal gran numero di sottoscrizioni.
(4-01406)
IANNONE - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute*. - Premesso che:
il fiume Sarno, che con i suoi 24 chilometri di lunghezza attraversa tre province (Avellino, Salerno e Napoli, dove raggiunge il mare) e 39 comuni, già nel 2018 veniva considerato come il fiume più inquinato d'Europa ("Handbook of water purity and quality" del 2009. In una conferenza sui fiumi meno salubri del pianeta, tenutasi a New York nel 2018, è stato classificato al sesto posto) e l'Organizzazione mondiale della sanità aveva già segnalato nel 1977 una maggiore incidenza di cancro e leucemia proprio nelle zone del bacino;
ancora oggi la portata del danno tra Irpinia e il salernitano resta incerta, ma attuale: già nell'agosto 2023 il sindaco di Scafati aveva denunciato alla Regione i miasmi provenienti dal Sarno, dicendosi pronto ad evacuare aree intere della città, mentre il presidente della Regione De Luca affermava che il disinquinamento del Sarno sarebbe diventato realtà entro il 2025;
recentemente il sindaco di Scafati ha inviato alle autorità competenti una nota per denunciare i risultati di un approfondimento da lui effettuato in qualità di specialista in "igiene e medicina preventiva" e di "medico competente", finalizzata a rivalutare i *report* di analisi eseguite dalla società Geoconsultlab (società incaricata dal consorzio di bonifica dell'agro nocerino-sarnese per conto della Regione Campania) relativamente alle acque del fiume nel tratto in cui attraversa il territorio comunale, i cui esiti sono stati riportati in due distinte relazioni: "Nella prima relazione si riscontrava la presenza nei sedimi di sostanze cancerogene (con la definizione della classe di pericolosità HP7). Tale relazione è stata poi modificata, eliminando l'indicazione delle sostanze cancerogene e della classe di pericolosità, rendendo così poco chiara e trasparente l'informazione che tali relazioni dovrebbero assicurare";
entrambe le relazioni fanno riferimento alle analisi delle sostanze inorganiche presenti nei fanghi e nei sedimenti raccolti presso il rio Sguazzatorio in data 21 marzo 2023, canale che attraversa piazza Garibaldi e il cuore di Scafati, punto dove le esondazioni avvengono con una frequenza elevata durante tutto l'anno;
secondo la denuncia del dottor Antonio Marfella, presidente di ISDE, l'associazione dei medici per l'ambiente, gli impianti di depurazione sono stati completati già da qualche anno, sebbene non siano ancora completi tutti i collettori, le reti di raccolta e le reti fognarie. Risulta quindi che nel bacino del Sarno sono presenti impianti che sono a tutti gli effetti funzionanti, ma che non ricevono ancora tutto il carico che dovrebbero trattare perché non viene tutto intercettato alla fonte, in quanto le reti fognarie sono carenti in diversi comuni;
nella medesima comunicazione, il dottor Marfella specifica che il problema dell'inquinamento del Sarno è dato non solo dai rifiuti antropici e fognari, ma è sempre stato determinato, in particolare, dagli scarichi industriali provenienti dalle industrie conserviere e, fino al massimo grado di tossicità,

dalle industrie conciarie,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, per verificare la condizione di emergenza ambientale in cui versa il fiume Sarno, anche in relazione alle eventuali inadempienze e responsabilità della Regione;
se non ritengano opportuno nominare un commissario *ad acta* per la gestione del fiume Sarno, a tutela del paesaggio ambientale e della salute dei cittadini.
(4-01407)

PAITA - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
il 10 agosto 2024, nei vicoli del centro storico di Genova, si è verificato nuovamente un grave episodio di violenza: un *pusher* di 33 anni, in pieno pomeriggio, è stato accoltellato una decina di volte da un 35enne al culmine di una lite per una dose di sostanza stupefacente dal valore di 10 euro;
da anni il centro di Genova è attraversato da una profonda crisi legata a costanti episodi di violenza, spaccio di sostanze stupefacenti e degrado, che testimoniano una grave mancanza di sicurezza per i cittadini, i quali da tempo hanno lanciato l'allarme con diverse denunce, esposti e segnalazioni alle forze di polizia;
occorre restituire un senso di sicurezza ai cittadini attraverso un maggior presidio delle forze dell'ordine e lo schieramento dell'Esercito, al fine di far fronte all'emergenza e ristabilire la presenza dello Stato nel capoluogo ligure una volta per tutte: la riqualificazione del centro storico, attraverso mirati progetti, inoltre, deve essere un obiettivo da raggiungere nei prossimi mesi, non più rinviabile;
oltre al tema legato alla sicurezza dei cittadini genovesi e dei residenti del centro storico, forti preoccupazioni sono state avanzate anche dai commercianti del centro storico, i quali hanno denunciato come la crescente insicurezza e il profondo degrado dei vicoli stia mettendo in seria difficoltà le attività commerciali, le quali rappresentano per Genova un fondamentale e imprescindibile componente del tessuto economico e sociale;
a giudizio dell'interrogante sono necessarie da parte del Ministro in indirizzo azioni volte e ristabilire nell'immediato un senso di sicurezza nel centro storico di Genova, al fine di affrontare e contrastare nell'immediato i diversi e ripetuti atti di violenza, legati principalmente al commercio di sostanze stupefacenti, che stanno interessando la zona;
oltre agli strumenti di prevenzione e di controllo tramite una maggior presenza delle forze dell'ordine e dei militari nelle aree del centro storico, è altresì fondamentale la promozione di progetti a lungo termine volti a una sua riqualificazione sociale e territoriale, con l'obiettivo di restituire un senso di sicurezza e tranquillità ai cittadini e ai commercianti genovesi,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per far fronte nell'immediato alla grave situazione di pericolo e insicurezza che sta interessando il centro storico di Genova a causa degli incessanti atti di violenza, spaccio di sostanze stupefacenti e degrado che stanno mettendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini genovesi, e se non ritenga necessario lo schieramento dell'Esercito nelle zone maggiormente pericolose e degradate, al fine di promuovere azioni di controllo deterrenti verso atti di violenza e illegalità;
quali misure intenda adottare, affinché vengano promossi progetti di riqualificazione delle aree più insicure e degradate del centro storico di Genova, con l'obiettivo di fornire una sicurezza stabile e duratura per i cittadini e i commercianti genovesi.
(4-01408)

PAITA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
è stato da poco ripristinato l'accesso alla "via dell'amore", una strada pedonale a picco sul mare che, con un percorso di poco più di un chilometro, congiunge i borghi di Riomaggiore e Manarola, nelle Cinque Terre, in Liguria, ed è parte integrante del parco nazionale delle Cinque Terre: la strada era chiusa dal 2012, dopo che una frana l'aveva gravemente danneggiata, rendendola inagibile e pericolante;
con la riapertura della via dell'amore, tuttavia, si è previsto l'obbligo di acquisto del biglietto per il

pedaggio anche per i residenti spezzini, che vogliono compiere visite in giornata: i residenti della provincia, infatti, possono accedere gratuitamente alla via e al parco solo dopo le ore 17.30, mentre negli altri orari sono equiparati al trattamento destinato ai turisti;
il "sentiero azzurro", che si snoda da Riomaggiore a Monterosso, è molto fragile ed esposto a frane, motivo per il quale sono necessari e indispensabili costanti lavori di manutenzione e cure continue che richiedono inevitabilmente costi: sebbene la copertura delle spese, tramite gli incassi delle vendite dei biglietti ai turisti, non si possa ritenere scorretta, appare a giudizio dell'interrogante inappropriata l'estensione del biglietto anche ai residenti spezzini e delle zone limitrofe, i quali sono costretti a subire un pregiudizio economico per poter accedere a zone facenti parte delle loro attività quotidiane;
la decisione di imporre il pagamento del biglietto per l'accesso alla via dell'amore anche ai residenti spezzini e limitrofi contraddice, inoltre, la scelta di imporre un sovrapprezzo per i turisti per l'acquisto del biglietto ferroviario del treno "Cinque Terre express": peraltro anche tale decisione negli anni non ha avuto alcun tipo di effetto positivo in termini di efficienza, mentre il prezzo del biglietto è diventato ormai esorbitante e ingiustificato rispetto al servizio fornito;
per gli abitanti di La Spezia la vicinanza della via dell'amore e del parco nazionale delle Cinque Terre offre di sicuro benefici economici, ma anche diverse difficoltà, a causa del forte afflusso turistico che ogni anno si riversa in città per la vicinanza alla zona delle Cinque Terre: appare quindi logico e corretto che ai residenti spezzini venga reso gratuito l'accesso alla via dell'amore e al parco nazionale e allo stesso tempo siano attuate misure volte a rendere più efficace ed accessibile economicamente il servizio del trasporto ferroviario Cinque Terre express, sia per i turisti che per i residenti delle aree limitrofe,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda chiarire se una parte dei fondi ottenuti dalla vendita dei biglietti per l'accesso alla via dell'amore sia destinata alla sicurezza dell'infrastruttura e alla cura del parco nazionale delle Cinque Terre;
quali iniziative intenda adottare al fine di rendere gratuito l'accesso ai residenti spezzini alla via dell'amore e al parco nazionale, i quali, oltre a subire ogni anno le difficoltà e i disservizi causati dal forte afflusso turistico in città, sono ulteriormente gravati dal costo del biglietto per l'accesso ad aree facenti parte della zona cittadina;
alla luce del costante aumento del biglietto ferroviario per il Cinque Terre express, che tuttavia non han comportato una maggior efficienza del servizio, quali misure intenda adottare al fine di bloccare l'aumento costante del prezzo biglietto e fornire un servizio più adeguato sia per i residenti che per i turisti.
(4-01409)

SCALFAROTTO - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
con la sentenza n. 227 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato soccombente nel conflitto di attribuzioni la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino, dopo che il pubblico ministero Colace, nell'ambito dell'indagine nei confronti dell'imprenditore Giulio Muttoni, aveva disposto ed utilizzato intercettazioni nei confronti dell'allora senatore Esposito nel periodo tra il 3 agosto 2015 e il 22 marzo 2018, senza alcuna autorizzazione del Parlamento, come richiede esplicitamente il dettato costituzionale *ex* articolo 68;
delle oltre 500 intercettazioni compiute nei confronti del senatore Esposito, inoltre, 130 sono state portate a sostegno delle accuse di turbativa d'asta, corruzione e traffico di influenze con la quale la Procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti dello stesso senatore, richiesta successivamente accolta dal giudice per le indagini preliminari di Torino, Giulia Minutella;
la Corte costituzionale, chiamata ad esprimersi sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Giunta per le immunità del Senato, con la sentenza citata ha stabilito che le captazioni nei confronti di Muttoni erano "in realtà unicamente preordinate ad accedere alla sfera di comunicazione del parlamentare senza aver mai richiesto alcuna autorizzazione al Senato della Repubblica": di conseguenza, i giudici della Consulta hanno annullato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Esposito formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino il 29

luglio 2021 nell'ambito del procedimento penale n. 24047/2015 R.G.N.R. e il decreto che dispone il giudizio, adottato dal giudice dell'udienza preliminare il 1° marzo 2022 in relazione al medesimo procedimento;
la legge 20 giugno 2003, n. 140, stabilisce che le intercettazioni compiute illecitamente, come quelle nei confronti di Esposito, debbano essere distrutte: tuttavia, a distanza di nove mesi dalla pronuncia della Consulta, organi di stampa riportano come le 130 intercettazioni compiute nei confronti del senatore Esposito siano state utilizzate e depositate come fonti di prova all'interno di altro fascicolo di indagine, non riguardante né Esposito né Muttoni, bensì che coinvolge altre 21 persone, accusate a vario titolo di corruzione, associazione a delinquere e interferenze illecite nella vita privata;
lo scorso giugno, lo stesso pubblico ministero Colace, insieme al collega Caspani, in evidente contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 2023, ha utilizzato le intercettazioni nei confronti dell'allora senatore Esposito (assunte in modo illegittimo, come stabilito dalla Consulta, e che quindi *ex* legge n. 140 del 2003 devono essere distrutte) come prove per richiedere il rinvio a giudizio nei confronti di 21 persone;
l'iniziativa della Procura di Torino di non procedere alla distruzione delle intercettazioni e di utilizzarle in un altro procedimento configura secondo l'interrogante una grave violazione delle prerogative parlamentari e dei diritti fondamentali di difesa dei cittadini, violando palesemente una sentenza della Corte costituzionale, nonché la corretta applicazione delle leggi che tutelano le immunità parlamentari e il diritto alla riservatezza delle comunicazioni a tutela delle prerogative dei rappresentanti della nazione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, quali provvedimenti intenda adottare per garantire il pieno rispetto delle sentenze della Corte costituzionale da parte delle procure della Repubblica e quali misure intenda adottare per verificare se altre intercettazioni dichiarate illecite dalla Corte costituzionale siano state impropriamente utilizzate in altri procedimenti penali;
se ritenga opportuno avvalersi dei propri poteri ispettivi per accertare eventuali responsabilità disciplinari o penali connesse alla mancata distruzione delle intercettazioni e al loro utilizzo in altri procedimenti;
quali iniziative intenda intraprendere per garantire che situazioni simili non si ripetano in futuro, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini e delle prerogative del Parlamento.
(4-01410)
PAITA, SCALFAROTTO - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
sei persone sono state bloccate sull'isola di Madeira dal 18 al 25 agosto 2024 a causa di una serie di fattori, tra cui maltempo eccezionale e uno sciopero del personale aereo, che ha comportato la cancellazione di voli e una conseguente situazione di *overbooking* su quelli disponibili, rendendo impossibile il rientro in Italia delle famiglie;
i cittadini italiani coinvolti, tutti residenti in Liguria, hanno dovuto sostenere spese ingenti per il prolungamento forzato della loro permanenza sull'isola, stimabili in circa 5.300 euro tra alloggi, trasporti e pasti, senza alcuna garanzia certa di rimborso da parte delle compagnie aeree interessate;
nonostante le sollecitazioni e gli appelli lanciati, solo dopo diversi giorni l'ambasciata italiana ha iniziato a prendere contatti con i cittadini coinvolti, senza però fornire soluzioni concrete e tempestive per il loro rientro in patria;
la compagnia aerea "Easyjet" ha successivamente proposto un rientro previsto per il 25 agosto con arrivo a Milano il 26 agosto, ma permangono incertezze riguardo al rimborso delle spese sostenute dai passeggeri a causa del disservizio;
considerato che è dovere del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale garantire la tutela dei cittadini italiani all'estero, specialmente in situazioni di emergenza o difficoltà come quella descritta, in cui i nostri concittadini si sono trovati in una condizione di disagio non solo economico ma anche psicologico, con particolare riguardo ai minori presenti, costretti a vivere in una situazione di incertezza e precarietà,

si chiede di sapere:
se le autorità diplomatiche italiane in Portogallo abbiano predisposto un piano di assistenza logistica per i cittadini italiani costretti alla permanenza forzata a Madeira dal 18 al 25 agosto 2024, fornendo loro assistenza materiale e ogni strumento utile volto a garantire una permanenza sull'isola sicura e priva di rischi;
quali misure siano state adottate per fornire loro assistenza legale, affinché possano esercitare in maniera decisa azioni legali nei confronti delle compagnie aeree per richiedere il rimborso completo delle spese sostenute a causa dei ritardi e delle cancellazioni dei voli;
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire presso le autorità competenti per assicurare che, in situazioni simili in futuro, siano previsti interventi più rapidi e incisivi da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero.
(4-01411)
SBROLLINI, SCALFAROTTO - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
in data 1° febbraio 2024, il Ministero della cultura, tramite il proprio sito istituzionale, ha comunicato la nomina di Fabio Tagliaferri come nuovo presidente e amministratore delegato di ALES, Arte lavoro e servizi S.p.A., società *in house* del Ministero;
ALES ha il compito di supportare le attività ministeriali nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale, operando tramite l'affidamento diretto di commesse da parte del Ministero ed erogando servizi presso circa 150 sedi del Ministero, con l'impiego di oltre 1.110 dipendenti; tra i servizi forniti da ALES, inoltre, vi è la gestione delle biglietterie di siti archeologici di assoluta importanza;
la nomina di Fabio Tagliaferri come presidente di ALES suscita, a parere degli interroganti, diverse perplessità, in quanto il suo *curriculum* risulta privo di qualsiasi requisito ed esperienza professionali in ambito culturale e amministrativo, come sarebbe d'obbligo per i vertici di una partecipata tanto fondamentale quanto altamente professionalizzata come ALES: oltre che socio ancora oggi di una concessionaria di auto, infatti, la principale esperienza professionale di Tagliaferri è stata quella di assessore comunale a Frosinone per Fratelli d'Italia, il che pone quindi, secondo gli interroganti, dubbi circa il fatto che la suddetta nomina sia avvenuta per meriti curricolari, quando, con ogni evidenza, non risulta un passato professionale consono a tale nomina, e invece solo esclusivamente per una vicinanza politica con l'attuale maggioranza di governo;
organi di stampa riportano, infatti, come Tagliaferri avrebbe un'amicizia consolidata con Arianna Meloni, sorella della Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e segretaria del partito di governo, come testimoniano anche diversi *post* di sostegno e apprezzamento pubblicati sui profili *social* dello stesso Tagliaferri;
il *curriculum* di Tagliaferri appare, secondo gli interroganti, del tutto inadeguato rispetto alle esigenze operative del Ministero e di ALES, anche rispetto a funzioni meramente esecutive, oltre che per incarichi di tipo apicale;
il carattere strategico di ALES per la valorizzazione e tutela del patrimonio culturale impone un approfondito chiarimento circa le ragioni e i criteri che hanno portato alla nomina di Tagliaferri come presidente di ALES, anche al fine di fugare ogni dubbio circa l'ipotesi che tale incarico sia stato conferito in ragione del legame amicale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce del *curriculum* di Fabio Tagliaferri, privo di qualsiasi esperienza professionale in ambito culturale, non intenda chiarire quali siano state le motivazioni e i criteri adottati che hanno portato alla nomina dello stesso come presidente di ALES S.p.A..
(4-01412)
BORGHI Enrico, FREGOLENT, MUSOLINO, PAITA, RENZI, SBROLLINI, SCALFAROTTO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
nei giorni scorsi, presso il policlinico "Ospedali riuniti" di Foggia, è avvenuta l'ennesima e drammatica aggressione nei confronti di alcuni operatori sanitari, nella quale sono rimasti feriti almeno tre medici e una dottoressa ha riportato la frattura della mano;

l'aggressione è scaturita dopo la tragica morte di una paziente di 23 anni, deceduta durante un intervento chirurgico, la quale ha provocato la reazione aggressiva e violenta da parte di una cinquantina di persone, tra familiari e amici, contro l'*équipe* sanitaria che ha assistito la paziente: in un video che riprende l'accaduto si vedono i medici, feriti e terrorizzati, intenti a serrare la porta della stanza nella quale si erano rifugiati per sfuggire alle aggressioni e all'ira dei parenti e dei familiari della giovane paziente deceduta;
i gravi fatti rappresentano solo uno degli ultimi episodi di violenza che ormai da tempo i sanitari ospedalieri sono costretti a subire, lasciati indifesi davanti a sconsiderate aggressioni verbali e fisiche: considerato che il fenomeno delle aggressioni verso medici, infermieri e operatori sanitari è ricorrente e non pare fermarsi, come testimoniano i ripetuti episodi avvenuti nel solo ultimo anno, appare inconcepibile come il Governo finora non abbia in alcun modo posto in essere misure efficaci che possano garantire l'incolumità degli operatori sanitari, chiamati a lavorare sotto la costante paura di subire aggressioni verbali e fisiche da parte di pazienti e familiari;
servono misure concrete e immediate, come presidi 24 ore su 24 di forze dell'ordine nei pressi degli ospedali, che consentano al personale medico che opera nelle strutture sanitarie e ospedaliere di compiere il proprio fondamentale lavoro senza il rischio di subire aggressioni e violenze, tutelandone così l'incolumità,
si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di aumentare la sicurezza per il personale che opera nelle strutture sanitarie e ospedaliere, ponendo in essere serie misure che possano contrastare e fermare l'odioso fenomeno, in costante aumento, delle aggressioni fisiche e verbali verso medici, infermieri e operatori sanitari.
(4-01413)
CROATTI, CATALDI, FLORIDIA Barbara, GUIDOLIN, MAIORINO - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
la piattaforma di *streaming* "Spotify" ha annunciato che, a partire dal mese di gennaio 2024, non pagherà più alcuna *royalty* ai brani che non raggiungeranno la soglia dei mille ascolti all'anno, trattenendo per sé, quindi, gli incassi ottenuti attraverso la loro distribuzione;
questa decisione lede gravemente il diritto d'autore in particolare delle piccole realtà musicali, che ottenevano dall'ascolto sulle piattaforme *on line* risorse che, seppur modeste, risultavano essere vitali per il loro sostentamento;
considerato che:
per stessa ammissione della piattaforma, la maggior parte dei brani presenti *on line* ha una diffusione *streaming* annua al di sotto della soglia fissata, la quale risulta quindi essere sproporzionata e rappresenta una formula di guadagno ingiustificata da parte della multinazionale a scapito degli artisti e del valore del loro lavoro;
in contemporanea con la decisione assunta da "Spotify", anche "Believe", azienda *leader* nella distribuzione digitale, ha inviato una comunicazione identica a migliaia di piccole realtà musicali, minacciando la cancellazione delle loro discografie a causa di presunti ascolti artificiali;
considerato infine che:
questa azione, a giudizio degli interroganti, del tutto arbitraria rischia di mettere a repentaglio la sopravvivenza di molte etichette indipendenti, che si trovano ora di fronte a una scadenza di pochi giorni per risolvere la situazione prima della cancellazione completa delle loro registrazioni e video musicali dalle piattaforme;
entrambe le azioni promosse in queste settimane dalle due piattaforme minacciano, quindi, un settore che vive anche grazie all'ingegno di piccoli artisti, case discografiche di ridotte dimensioni, che non meritano un trattamento così discriminatorio in merito alla retribuzione del loro lavoro, tra questi si segnalano le tante etichette indipendenti e i piccoli autori italiani che verranno colpiti profondamente da queste nuove regole contrattuali, imposte senza alcuna trattativa con le organizzazioni che li rappresentano,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di tutelare il pieno esercizio del diritto d'autore, in

particolare per le case discografiche indipendenti o di piccole-medie dimensioni e per gli artisti profondamente colpiti dalle decisioni comunicate dalle suddette piattaforme di *streaming on line*;
quali iniziative, più in generale, il Ministro in indirizzo intenda promuovere a tutela del settore discografico italiano, in particolare per gli autori più fragili, alla luce delle nuove modalità digitali di distribuzione dei prodotti musicali.
(4-01414)
(*già* 3-01002)
MAGNI - *Ai Ministri dell'istruzione e del merito e della giustizia*. - Premesso che:
in data 23 aprile 2024 veniva pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* la legge n. 55 recante "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali";
la legge definisce la professione del pedagogista e quella dell'educatore professionale socio-pedagogico;
prevede l'obbligo di iscrizione dei lavoratori all'albo professionale per esercitare le professioni pedagogiche e educative;
definisce i requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia;
molti lavoratori attualmente stanno esercitando questa professione ma non possiedono il titolo di laurea previsto e, invece, possiedono i titoli richiesti dalle singole Regioni per svolgere l'attività;
il termine ultimo per l'iscrizione agli albi da parte dei lavoratori è stato fissato per il giorno 6 agosto 2024 e poi prorogato a data da destinarsi;
per quei lavoratori che non possiedono il titolo di laurea previsto è impossibile perfezionare tale requisito entro la data prevista e pertanto non potranno svolgere in futuro la professione e saranno licenziati e i loro datori di lavoro avranno un problema consistente di carenza di manodopera;
considerato che:
ai sensi dell'art. 7 della legge n. 55 del 2024, per i cittadini di Paesi extra UE residenti in Italia l'iscrizione agli albi è subordinata alla verifica della condizione di reciprocità;
oltre ai cittadini comunitari, in base al decreto legislativo n. 286 del 1998 (art. 2) e al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 (art. 1), in generale, i cittadini extra UE regolarmente soggiornanti sono parificati ai cittadini italiani e, dunque, dispensati dalla verifica della condizione di reciprocità,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo prevedano di introdurre un periodo transitorio entro il quale il lavoratore possa perfezionare il titolo di studio richiesto e se non vogliano valutare, a partire dall'anno accademico 2024/2025, l'opportunità di stabilire delle equipollenze con gli attuali titoli richiesti dalle Regioni per i lavoratori che svolgono la professione di educatori professionali socio-pedagogici;
se non vogliano altresì attivarsi al fine di modificare l'art. 7 della legge n. 55 del 2024 e, nel mentre, adottare una nota interpretativa dello stesso art. 7, riconoscendo ai cittadini di Paesi extra UE regolarmente soggiornanti in Italia la parità di trattamento ai fini dell'iscrizione agli albi, superando in tal modo la verifica della condizione di reciprocità con i Paesi di origine degli interessati.
(4-01415)
MAGNI, CUCCHI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
da notizie di stampa si è appreso della mobilitazione della categoria dei direttori giudiziari: si tratta di circa 1.600 dipendenti, laureati e specializzati, che la tabella A del decreto ministeriale 9 novembre 2017 indica quali funzionari cui vengono attribuite funzioni ad "elevato contenuto specialistico", tra le quali rientrano le funzioni vicarie del dirigente, l'attività ispettiva, l'appartenenza ad organi collegiali, la rappresentanza e la cura degli interessi dell'amministrazione;
le motivazioni della protesta vanno ricercate nella decisione ministeriale di creare un'unica area funzionari nella quale confluirebbero sia i funzionari che i direttori, i quali perderebbero quindi la qualifica e i poteri propri delineati dal decreto del Ministro della giustizia 9 novembre 2017. Questo emergerebbe dalla bozza datata 25 luglio 2024 del provvedimento recante "Ordinamento professionale

del personale non dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria", il quale conterrebbe la previsione, peraltro contraria al contratto collettivo nazionale, di soppressione del profilo professionale del direttore, per farlo automaticamente confluire nella famiglia professionale dei servizi amministrativo-contabili e di organizzazione dell'area funzionari: accorpamento che, come detto, non salvaguarda le mansioni sinora espletate dai direttori;
com'è noto, in seguito all'entrata in vigore del contratto collettivo del comparto "funzioni centrali" per gli anni 2019-2021, è stata prevista la ripartizione del personale in quattro aree: alle tre già esistenti ne è stata aggiunta una quarta, l'area di elevata professionalità, che è rimasta vuota, in attesa che venissero definite in sede di contrattazione sindacale le famiglie professionali di elevata professionalità. I direttori, anziché essere inquadrati nella quarta area, sono stati inseriti nella terza area (denominata area funzionari), mentre i cancellieri, che in precedenza erano inquadrati in seconda area, sono stati promossi "funzionari" ed inquadrati in terza area, con la conseguenza che nella medesima area vengono inquadrati lavoratori laureati e non laureati, a discapito del principio di professionalità e in violazione dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo il quale il lavoratore ha diritto a mantenere le mansioni per le quali è stato assunto;
oltre alla questione dell'inquadramento, la mobilitazione riguarda anche la possibilità per i singoli uffici giudiziari di istituire incarichi a termine di natura organizzativa o professionale, da retribuire con un'indennità di posizione organizzativa (art. 15 del contratto collettivo), che viene negata all'interno del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
considerato che:
i principi ordinatori del pubblico impiego puntano ad incentivare la qualità della prestazione lavorativa, la selezione del personale secondo caratteristiche specifiche, l'uso del concorso nelle progressioni di carriera, la valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati. Anche l'attuale contratto collettivo nazionale del comparto "funzioni centrali" per gli anni 2019-2021 prevede (all'art. 12) la necessità di un "percorso agevole e incentivante di sviluppo professionale" per tutti i lavoratori;
il profilo professionale del direttore soddisfa i requisiti previsti dal contratto del comparto funzioni centrali per l'inquadramento nell'area delle elevate professionalità, creata dalla contrattazione collettiva nazionale proprio per accogliere nello stesso comparto i quadri (art. 2095), imprescindibile categoria "cerniera" tra il dirigente ed il resto del personale, nella quale dovrebbe rientrare a pieno titolo il direttore, il cui profilo professionale è l'unico al quale il decreto ministeriale attribuisce, tra le altre: "funzioni vicarie del dirigente", "direzione", "coordinamento", "formazione del personale", "studio e ricerca", "attività ispettiva", "attività didattica", e, più in generale, "attività ad elevato contenuto specialistico";
secondo il contratto collettivo del comparto funzioni centrali, per l'accesso all'area elevate professionalità è indispensabile la laurea magistrale, requisito di cui tutti i direttori attualmente in servizio sono in possesso (mentre per l'accesso all'area funzionari è sufficiente la mera laurea triennale),
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e se intenda attivarsi affinché venga riconosciuto alla figura dei direttori del Ministero il giusto inquadramento professionale nell'area IV "elevate responsabilità" del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto funzioni centrali e se intenda quantificare lo stanziamento finanziario necessario per il conseguente adeguamento del loro compenso economico.
(4-01416)
VALENTE - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
la direzione del parco archeologico di Paestum-Velia, con il decreto 28 maggio 2024, a firma della direttrice Tiziana D'Angelo, ha predisposto un nuovo tariffario per i servizi fotografici per cerimonie nuziali, con sostanziali aumenti rispetto al passato;
è ora possibile affittare, in modo esclusivo, il tempio di Nettuno per la "modica" cifra di 7.000 euro per un'ora, durante la quale i turisti presenti nell'area archeologica non hanno la possibilità di accedervi;
inoltre, è previsto il costo di 500 euro per la concessione d'uso, per 3 ore, dell'intera area archeologica,

ad esclusione dello spazio interno dei templi di Nettuno, Basilica e Atena; di 4.000 euro per la concessione d'uso, per 3 ore, dell'intera area archeologica, con l'accesso all'interno del tempio di Nettuno (per un'ora); di 7.000 euro per la concessione d'uso, per 3 ore, dell'intera area archeologica, con l'accesso esclusivo all'interno del tempio di Nettuno (per un'ora);
come comunicato sul proprio sito istituzionale, il parco ha disposto i rincari in attuazione del decreto ministeriale 21 marzo 2024, n. 108, recante "Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali", adottate allo scopo di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano "attraverso una adeguata remuneratività", riservando alle autorità competenti la possibilità di prevedere degli incrementi;
la linea intrapresa dalla direttrice D'Angelo rientra nel solco di una strategia ormai ben consolidata, ovvero quella di adibire i luoghi della cultura anche ad un uso commerciale, attraverso l'allestimento di convegni, nozze ed altri eventi privati a pagamento;
benché la decisione adottata dalla direzione del parco archeologico di Paestum rientri pienamente nell'ambito delle proprie competenze, è necessario interrogarsi sull'appropriatezza di tali destinazioni d'uso per siti culturali di tale pregio, tenendo conto del loro valore storico e della loro vocazione turistica;
il criterio della partecipazione economica del privato al pubblico, seppur lecito, non può prescindere dalla tutela del bene e dalla garanzia della sua fruibilità collettiva. Sempre più spesso, invece, dietro la pretesa di "valorizzazione", si cela una forma edulcorata di sfruttamento che mortifica la grandezza immortale di questi luoghi e risponde solo alla logica della remuneratività;
il diffondersi di un modello di gestione "semiprivata" orientata al lucro rischia di trasformare i beni culturali italiani, che di diritto appartengono alla comunità, in beni esclusivi, appannaggio di una categoria ridotta di fruitori disposti a pagare somme elevate per poterne godere;
la vastità del patrimonio storico-culturale del nostro Paese è tale da soddisfare le richieste di tutti coloro i quali esprimano il desiderio di immortalare momenti speciali sullo sfondo delle nostre bellezze, tuttavia, è fondamentale che l'imperativo economico non prevalga sulla disponibilità pubblica del bene e che i servizi a pagamento siano erogati in maniera tale da garantire la piena fruibilità degli spazi a favore collettività, ma *in primis* la tutela e il rispetto di beni culturali unici al mondo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito;
se non ritenga che il decreto ministeriale 21 marzo 2024, n. 108, sia stato in questo caso interpretato in modo scorretto e quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di garantire la piena fruibilità pubblica e la tutela del parco archeologico di Paestum.
(4-01417)
(*già* 3-01187)
BORGHI Enrico, FREGOLENT, MUSOLINO, PAITA, RENZI, SBROLLINI, SCALFAROTTO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Premesso che:
un articolo del quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 10 settembre 2024, riporta come la Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, avrebbe deciso di privarsi del dispositivo di sicurezza fornito dalla Polizia di Stato nello spazio adiacente al proprio ufficio a palazzo Chigi: nella storia della Repubblica non è mai successo che un Presidente del Consiglio decida di privarsi degli agenti della Polizia di Stato, soggetti qualificati e preposti alla sicurezza permanente di palazzo Chigi;
la decisione della Presidente del Consiglio, come riportano gli organi di stampa, sarebbe stata comunicata al cerimoniale e all'ispettorato, senza fornire alcuna motivazione ufficiale: inoltre avrebbe chiesto un maggior filtro sui commessi (chiedendo una rotazione degli addetti alla sicurezza) più vicini al suo ufficio e sul piano in cui vi sono le stanze del capo della segreteria, Patrizia Scurati, dei sottosegretari alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, e del capo ufficio stampa, Fabrizio Alfano;
da quello che si apprende sempre dagli organi di stampa, la Presidente del Consiglio avrebbe intenzione di delegare la propria sicurezza esclusivamente ai propri uomini della scorta, allontanando,

quindi, nello spazio adiacente alla propria stanza, gli agenti della Polizia di Stato e molti addetti alla protezione personale dei Presidenti del Consiglio che lavorano da anni a palazzo Chigi;
tale decisione denuncia, a parere degli interroganti, un approccio personalizzante, fiduciario e privatizzante delle sedi istituzionali, posto che la tutela dell'incolumità del capo del governo è interesse della Repubblica;
se la Presidente del Consiglio dei ministri ritiene fondata la decisione di non affidarsi alla Polizia di Stato per la garanzia della propria incolumità e la necessità di allontanarne i rappresentanti dai propri uffici, occorre chiarire gli elementi e le circostanze che l'hanno indotta ad agire in tal senso,
si chiede di sapere se la Presidente del Consiglio dei ministri intenda fornire le motivazioni della decisione di allontanare, nello spazio adiacente alla propria stanza a palazzo Chigi, gli agenti della Polizia di Stato preposti da anni alla sicurezza dei Presidenti dei Consiglio, e se tale decisione sia stata dettata da reali circostanze che l'hanno portata a ritenere che la sicurezza del Presidente del Consiglio non sia garantita da importanti elementi dello Stato, quale la Polizia di Stato, e in tal caso se non ritenga di darne notizia, oltre che alle autorità competenti, anche al Parlamento.
(4-01418)

PAITA - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
il 1° gennaio 2024 l'Italia ha assunto, per la settima volta, la Presidenza del G7: tra 21 riunioni ministeriali in programma, dal 19 al 21 settembre 2024, a Napoli si terrà il G7 della cultura;
il decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2024, n. 30, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, ha previsto una serie semplificazioni per le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, stipula ed esecuzione dei relativi contratti e disposizioni processuali;
l'articolo 1, in particolare, ha previsto che l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture aggiudicati dal commissario straordinario avvenga con la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara (articolo 76 del codice dei contratti pubblici, decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e la possibilità di stipulare il contratto, sotto condizione risolutiva, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti, ferme restando le verifiche successive, prevedendo infine che sulla base dell'autocertificazione si proceda poi all'esecuzione anticipata del contratto, prima della stipula;
l'ingente mole di fondi pubblici utilizzati e la delicatezza dell'evento rendono necessario verificare che i contratti di appalto stipulati dal dicastero della cultura (o dalle sue partecipate), in vista del G7 della cultura, siano stati conclusi seguendo in modo integerrimo gli unici principi costituzionali che devono guidare e governare l'azione amministrativa: l'imparzialità e il buon andamento,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda fornire l'elenco degli aggiudicatari, degli appalti, e dei loro relativi importi, per la realizzazione di lavori, forniture e servizi per il G7 della cultura, in programma dal 19 al 21 settembre 2024.
(4-01419)

FLORIDIA Aurora, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, ZAMPA, VERDUCCI, SPAGNOLLI, PATTON, DI GIROLAMO, ALFIERI, SIRONI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
come si apprende da organi di stampa, il Governo dell'Azerbaigian ha recentemente deciso di pubblicare una "*blacklist*", in cui sono stati inseriti 76 parlamentari del Consiglio d'Europa, tra cui cinque italiani. I parlamentari Sandra Zampa, Aurora Floridia, Piero Fassino, Andrea Orlando e Francesco Verducci sono stati dichiarati "non graditi" dall'Azerbaigian;
nel comunicato ufficiale, del 5 settembre 2024, il Ministero degli affari esteri dell'Azerbaigian, in risposta alle accuse di violazioni dei diritti umani dichiarate il 23 agosto 2024, formulate dal portavoce per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione europea, Peter Stano, e dal deputato tedesco Frank Schwabe, ha respinto tali accuse definendole "inappropriate e inaccettabili". Le accuse riguardano presunte repressioni delle libertà fondamentali in Azerbaigian, in particolare i problemi etnici, le ostilità e violenze nei confronti della popolazione armena nel Nagorno-Karabakh, la detenzione di giornalisti indipendenti, difensori dei diritti umani e rappresentanti della società civile,

perseguitati per le loro attività e opinioni politiche;
nel medesimo comunicato il Governo dell'Azerbaigian ha annunciato che i parlamentari europei che in data 24 gennaio 2024 avevano votato contro la ratifica delle credenziali della delegazione azera presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE) sono dichiarati "non graditi", compresi coloro che intendono partecipare alla prossima conferenza delle Nazioni Unite (Cop29) sui cambiamenti climatici che si terrà a novembre 2024, salvo un ripristino del mandato della delegazione azera presso la PACE;
la decisione di creare una "*blacklist*" è una misura di ostilità diplomatica volta a limitare la libertà di movimento e l'attività dei parlamentari italiani, e costituisce un grave attacco al ruolo istituzionale della delegazione italiana presso il Consiglio d'Europa e alle funzioni di monitoraggio democratico internazionale;
considerato che:
il 5 settembre 2024, il Presidente azero, Ilham Aliyev, è stato ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza che venisse espressa una ferma condanna nei confronti delle azioni del Governo azero, nonostante la grave violazione dei diritti di rappresentanza politica e democratica verso i membri del Parlamento italiano presso il Consiglio d'Europa;
la mancata presa di posizione del Governo italiano costituisce un preoccupante precedente per la salvaguardia della democrazia e della libertà di espressione in Europa;
preso atto che:
gli accordi energetici tra l'Italia e l'Azerbaigian, e in particolare la dipendenza italiana dalle forniture di gas, petrolio e altri combustibili fossili, non possono essere l'unico criterio guida della politica estera nazionale, che mortifica la dignità e la rappresentatività delle istituzioni democratiche italiane rispetto alla tutela dei diritti umani e alle libertà democratiche;
la posizione di neutralità e di silenzio del Governo italiano potrebbe compromettere la credibilità dell'Italia come membro autorevole del Consiglio d'Europa e sostenitore dei diritti umani e della democrazia;
in qualità di membro delle Nazioni Unite e partecipante alla Cop29, l'Italia ha la responsabilità di promuovere i valori democratici e i diritti umani in tutti in contesti europei e internazionali, inclusi quelli organizzati da Paesi terzi,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza della decisione del Governo azero di dichiarare "*personae non gratae*" i cinque parlamentari italiani, e se sia consapevole delle possibili conseguenze che questa decisione potrebbe avere sulle relazioni diplomatiche con l'Italia e la comunità europea e internazionale;
se ritenga opportuno esprimere solidarietà e tutela istituzionale nei confronti dei parlamentari italiani inseriti nella "*blacklist*" azera e quali misure intenda adottare per garantire il rispetto dei principi del diritto europeo e gli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Azerbaigian al Consiglio d'Europa;
in vista dello svolgimento della Cop29, a presidenza azera, se intenda sollecitare la comunità internazionale e le istituzioni europee affinché venga condivisa una posizione comune e ferma nei confronti delle misure restrittive adottate dall'Azerbaigian, evitando che un evento internazionale di rilievo sia utilizzato per legittimare un Governo che viola i diritti democratici fondamentali.
(4-01420)
DE POLI - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:
nel corso degli anni 2023 e 2024 le regioni del Nord e Nordest sono state colpite da eventi meteorologici avversi di rilevante gravità. In Veneto, in particolare, ciò ha comportato a più riprese la decretazione dello stato di crisi, cui hanno fatto seguito le declaratorie dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile e di emergenza di rilievo nazionale da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri;
a tutela dei beni e delle persone la Regione Veneto è costantemente impegnata nel completamento e nell'avvio *ex novo* di opere finalizzate al contenimento del rischio idraulico e idrogeologico derivante dalle caratteristiche del territorio, nonché connesso agli eventi meteorologici avversi;
come già rappresentato dall'interrogante, in questa prospettiva rivestono carattere prioritario le opere

infrastrutturali che consentono di restituire spazio alla rete idrografica e di incrementare la sicurezza di ampi territori urbanizzati;
nei mesi di maggio e giugno 2024, i territori lungo il corso del Muson dei Sassi, a Camposampiero (Padova), Asolo e Castelfranco Veneto (Treviso), hanno subito danni pari a 70 milioni di euro;
gli approfondimenti compiuti hanno evidenziato la necessità di interventi strutturali a monte, sugli affluenti e lungo le arginature del fiume, la cui realizzazione persegue finalità riconducibili, tra l'altro, alla tutela dell'ambiente e alla difesa del suolo, che ricevono protezione costituzionale e intrecciano interessi trasversali rimessi alla cura dello Stato, oltre che delle Regioni,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di quanto descritto;
se, nell'ambito delle proprie competenze, intenda promuovere iniziative per assicurare la programmazione, il completamento e la sostenibilità finanziaria delle opere di prevenzione e messa in sicurezza del sistema idrogeologico afferente al Muson dei Sassi.
(4-01421)
MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
il funzionario giuridico-pedagogico è una figura centrale nell'ambito del regime di detenzione carceraria, in quanto coordina e mette in rete le risorse, sia interne al carcere che esistenti sul territorio, necessarie alla risocializzazione del detenuto;
si tratta di una figura professionale introdotta nell'ambiente penitenziario al fine di potenziare la funzione rieducativa degli istituti carcerari, predisponendo piani trattamentali personalizzati volti al pieno rinserimento sociale dei detenuti;
rilevato che:
al fine di fronteggiare la crisi del sistema penitenziario italiano, afflitto da un cronico sovraffollamento e da un drammatico *record* di suicidi registrato nei primi sei mesi del 2024, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione di 1.095 unità di personale tra agenti di Polizia penitenziaria, psicologi e mediatori culturali;
nonostante la comprovata efficacia dei piani trattamentali, già implementati con successo in altri Paesi europei, nel ridurre la recidiva e diminuire il sovraffollamento carcerario, non è previsto alcun incremento nella pianta organica dei funzionari giuridico-pedagogici;
tale decisione si inserisce pienamente nel solco della linea securitaria tracciata dal Governo, dettata da un approccio prettamente sanzionatorio, che prevede un ricorso minimo agli istituti riabilitativi. Come stabilito dal dettato costituzionale, il sistema penitenziario, oltre ad espletare la funzione retributiva della pena, deve tendere alla piena risocializzazione del detenuto;
pertanto, è indispensabile l'inserimento di figure deputate alla riabilitazione dei detenuti che affianchino l'attività degli psicologi e degli psichiatri, tra cui, appunto, i funzionari giuridico-pedagogici;
infine, come anche evidenziato dalla presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, Carla Gatto, a fronte della drammatica situazione che si trovano a vivere gli istituti penitenziari minorili si rende necessaria la presenza di più educatori, psicologi e mediatori culturali,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, anche alla luce della crescente scia di episodi di autolesionismo e suicidi che investe il nostro sistema penitenziario, non ritenga opportuno prevedere un incremento della pianta organica dei funzionari giuridico-pedagogici, facilitando anche lo scorrimento della graduatoria relativa.
(4-01422)
VALENTE, MALPEZZI, CAMUSSO, SENSI, MANCA, BASSO, DELRIO, FURLAN, ROJC, LA MARCA, RANDO, MARTELLA, GIACOBBE, GIORGIS, VERDUCCI, NICITA, ALFIERI, D'ELIA, VERINI, IRTO, ZAMBITO - *Ai Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
il lavoro in carcere è considerato uno degli strumenti più significativi del trattamento penitenziario, attraverso il quale si può realizzare il progetto rieducativo ed il reinserimento sociale auspicati dall'articolo 27 della Costituzione; a tale proposito i permessi premio per motivi di lavoro, da

concedere ai detenuti, anche minorenni, di cui all'articolo 30-*bis* della legge 6 luglio 1975, n. 354, sono sottoposti ad una stringente normativa che prevede il riconoscimento, con provvedimento dell'organo di sorveglianza, ai condannati che non risultino socialmente pericolosi e abbiano tenuto una condotta regolare per coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro e che abbiano espiato una parte considerevole della pena;

da un'analisi della norma, i permessi premio dovrebbero essere concessi sulla base di un'attenta verifica del comportamento personale del detenuto, previa dimostrazione della volontà di ravvedimento e di un costante senso di responsabilità e di correttezza nel comportamento personale; similmente, l'art. 120 del codice della strada prevede che per il rilascio della patente di guida siano necessari specifici requisiti psicofisici e morali;

da quanto risulta agli interroganti, il Tribunale di sorveglianza per i minorenni di Cagliari avrebbe concesso a Lucio Marzo, condannato nel 2019 con rito abbreviato per il reato di omicidio premeditato e pluriaggravato ai danni di Noemi Durini alla pena di 18 anni di reclusione, alcuni permessi premio per motivi lavorativi;

a quanto si apprende, al condannato sarebbe stato altresì consentito di conseguire il rilascio della patente di guida, nonostante il Tribunale di sorveglianza, nell'ordinanza di concessione dei permessi premio, avesse statuito il divieto assoluto di condurre qualsiasi veicolo a motore. A seguito di questi permessi, il detenuto Lucio Marzo risulta essere stato fermato alla guida in stato di ubriachezza;

la vicenda del femminicidio di Noemi Durini per mano di Lucio Marzo è rimasta alle cronache non soltanto per la lucida crudeltà dimostrata dall'assassino al momento del compimento del reato, ma anche per una mancanza da parte dello stesso soggetto di una reale resipiscenza rispetto ai gravi fatti commessi, tanto più che proprio in relazione ad un'assenza di ravvedimento la Corte d'appello di Lecce, sezione minorenni, aveva negato al condannato la possibilità di accedere ai benefici dell'istituto della messa alla prova; la storia clinica di Lucio Marzo inoltre è connotata da una serie di ricoveri per trattamento sanitario obbligatorio, che ne dimostrerebbero l'assenza dell'idoneità psicofisica necessaria per conseguire la patente di guida;

a quanto risulta agli interroganti, alla luce degli elementi che attesterebbero non solo la mancanza dei presupposti per la concessione dei permessi premio, ma anche l'irregolarità nella concessione della licenza di guida, i legali della famiglia della vittima hanno più volte richiesto ai Ministri in indirizzo degli accertamenti sulla vicenda, sia con richiesta di ispezione presso l'istituto penitenziario di Quartuccio, dove il detenuto aveva iniziato a fruire dei permessi premio, sia con la richiesta di un provvedimento disciplinare nei confronti del magistrato di sorveglianza che ha concesso i permessi, sia infine con la richiesta di un accertamento alla motorizzazione civile che ha concesso la licenza di guida in assenza del certificato anamnestico di idoneità psicofisica;

ad oggi non risulta pervenuta alcuna risposta da parte dei Ministri in indirizzo ai legali ed alla famiglia della vittima, che subiscono un ulteriore danno morale e psicologico nell'apprendere della facilità con cui l'assassino della loro congiunta abbia beneficiato di permessi premio a fronte di una palese inidoneità,

si chiede di sapere quali iniziative, anche di natura ispettiva e disciplinare verso gli uffici coinvolti, i Ministri in indirizzo, per le parti di rispettiva competenza, intendano porre in essere per accertare se siano state rispettate tutte le condizioni per la concessione a Lucio Marzo dei permessi in essere e per il rilascio della patente di guida.

(4-01423)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione):

3-01318 della senatrice Zambito ed altri, sul ruolo delle navi delle organizzazioni non governative nelle operazioni di salvataggio dei migranti;

7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica,

spettacolo e sport):

3-01325 della senatrice Zambito ed altri, sui lavori di ristrutturazione del campanile della basilica romanica di San Piero a Grado di Pisa.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 217ª seduta pubblica del 13 agosto 2024, a pagina 7, nell'assegnazione del disegno di legge n. 1222, alla penultima riga, prima delle parole: "7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale", aggiungere le seguenti: "5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio,".

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.